

## DCCLXXI.

## SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1963

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

## DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo</b> . . . . .	36972	BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36991
<b>Disegni di legge:</b>		36993, 37001, 37005, 37007	
(Approvazione in Commissione) . . . . .	36972	37010, 37013, 37016, 37018, 37022	37022
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	36985	BERLINGUER . . . . .	36992
(Deferimento a Commissione) . . . . .	36972	GONELLA GIUSEPPE . . . . .	36993, 36994
	36979, 37023	GULLO . . . . .	36994, 36995
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	36972	VIVIANI ARTURO . . . . .	36995, 37001, 37009, 37018
	36979, 37023	PREZIOSI OLINDO . . . . .	36998, 37002, 37008, 37014
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		SILVESTRI . . . . .	37000, 37003
Provvedimenti concernenti opere di		PAPA . . . . .	37001
conto degli enti locali, di edilizia		ZOBOLI . . . . .	37005, 37006, 37011, 37015, 37019
popolare ed altri, nonché variazioni		MIGLIORI . . . . .	37021
al bilancio dello Stato per l'esercizio			
finanziario 1962-63 (4458) . . . . .	36973	<b>Proposte di legge:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	36973	(Annunzio) . . . . .	37024
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	36973, 36977	(Approvazione in Commissione) . . . . .	36972
SERVELLO . . . . .	36974	(Deferimento a Commissione) . . . . .	36979, 37023
SOLIANO . . . . .	36977	(Trasmissione dal Senato) . . . . .	37023
TREMELLONI, <i>Ministro del tesoro</i> . . . . .	36978	<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	37024, 37031
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452) . . . . .	36980	NICOSIA . . . . .	37031
PRESIDENTE . . . . .	36980, 36992	<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PINNA . . . . .	36980, 37002, 37009, 37014	VICENTINI . . . . .	36972
DEGLI OCCHI . . . . .	36981, 36992, 36993	PRESIDENTE . . . . .	36972
	36994, 36996, 37002, 37003, 37006	<b>Mozione di sfiducia (Annunzio):</b>	
	37007, 37014, 37017, 37018, 37021	PRESIDENTE . . . . .	37022
MANCO . . . . .	36983, 36994, 36997, 37002	<b>Votazione segreta del disegno di legge n. 4453 e delle proposte di legge:</b>	
	37010, 37013, 37014, 37015	NANNI ed altri; ARMAROLI ed altri; BR	
	37016, 37017, 37018, 37020	GANZE ed altri: « Modifica della legge	
MARICONDA . . . . .	36984, 36993	11 marzo 1958, n. 208, concernente	
RIZ . . . . .	36985, 36994	l'indennità di carica e il rimborso	
CASALINUOVO . . . . .	36985, 36994	spese agli amministratori comunali	
	37012, 37015, 37018	e provinciali » (1031-733-2637);	
MURGIA . . . . .	36986, 36992, 36993	RICCIO, FODERARO, ANGIOY ed altri:	
	36995, 37004, 37006	« Tutela giuridica dell'avviamento	
GREPPI . . . . .	36987, 37020	commerciale » (198-240-1308-B) . . . . .	36979
AMATUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	36990, 37000		36988
	37005, 37013, 37016		

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

**La seduta comincia alle 16,30.**

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Pedini.

(È concesso).

**Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella VII Commissione:

« Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi 600 milioni per la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia » (4472).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo che possa essere deferito all'esame e all'approvazione della IX Commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Approvazioni in Commissione.**

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (*Affari interni*):

« Utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dei servizi antincendi » (4391);

COLASANTO: « Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4201);

dalla VIII Commissione (*Istruzione*):

« Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata » (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (4406);

FRANCESCHINI ed altri: « Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di istituto » (Modificata dalla VI Commissione del Senato) (3805-B);

dalla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

COMANDINI ed altri: « Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia

popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari » (1711), con modificazioni;

GIOIA: « Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi » (4237), con modificazioni;

Senatori OTTOLENGHI ed altri: « Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione » (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (4376), con l'assorbimento della proposta di legge GOTELLI ANGELA ed altri: « Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione » (4191), la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla XI Commissione (*Agricoltura*):

« Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali » (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4315);

« Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4316);

dalla XIII Commissione (*Lavoro*):

BUTTÈ: « Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 » (4161), con modificazioni;

Senatore ZANE: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (Approvato dalla X Commissione del Senato) (4373);

ALESSANDRINI ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » (729), con modificazioni.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

VICENTINI. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICENTINI. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito alla discussione del disegno di legge n. 4458,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

che riveste carattere di particolare urgenza, in quanto la sua approvazione condiziona l'efficacia di provvedimenti già approvati dal Parlamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti concernenti opere di conto degli enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 (4458).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Provvedimenti concernenti opere di conto degli enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge si traduce, in concreto, nell'acquisizione al bilancio dello Stato di maggiori entrate per 151 miliardi e 900 milioni, effettivamente accertate nel primo semestre del 1962. Si tratta di un incremento naturale dei tributi ordinari, che non tiene conto delle maggiori entrate derivanti da aumenti di aliquote.

Queste maggiori entrate costituiscono la copertura per le maggiori spese prevedute nel disegno di legge compresa la nota di variazione approvata dal Senato.

La Commissione bilancio e il relatore non hanno osservazioni da fare in rapporto alla validità della copertura e all'opportunità degli aumenti di spesa, dovuti in massima parte a miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato. Ricordo che il ministro del tesoro ha presentato al Senato, come allegato alla nota di variazioni, le seguenti modifiche agli elenchi n. 5, 6 e 7 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63:

## ELENCO N. 5.

	Importo dell'onere in milioni di lire
Sono aggiunte le seguenti voci:	
<i>Ministero del tesoro:</i>	
Miglioramenti economici al Clero congruato . . . . .	1.590

Importo  
dell'onere  
in milioni  
di lire

*Ministero delle finanze:*

Modifica al regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo . . . . .	25
--	----

*Ministero della pubblica istruzione:*

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola . . . . .	17.100
Istituzione di cattedre e di posti di assistente nelle Università . . . . .	150

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

Riordinamento del Corpo forestale dello Stato . . . . .	200
---	-----

*Amministrazione diverse:*

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle amministrazioni dello Stato . . . . .	27.000
---	--------

Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia . . . . .	13.300
--	--------

Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiore alle lire 50.000 mensili lorde . . . . .	13.500
---	--------

Concessione di un'indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato . . . . .	1.800
--	-------

Modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	1.200
---	-------

E è eliminata la seguente voce:

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

Riordinamento dei servizi e dei ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato . . . . .	1.000
--	-------



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

provvedimento. La motivazione dell'urgenza trova riscontro in un provvedimento legislativo che le Camere hanno già approvato, che prevede una determinata spesa che non aveva la copertura prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Ciò pone a noi alcuni interrogativi anche in ordine al funzionamento della Commissione bilancio, il cui presidente ha svolto ora la relazione ed al quale devo rivolgere un appunto, nel senso che egli non ha ritenuto, neppure in questa sede, di confermare almeno quelle riserve che sul provvedimento in esame e su provvedimenti analoghi sono state espresse al Senato dal senatore Bertone, presidente di quella Commissione finanze e tesoro.

Note di variazioni sono state presentate ed approvate in passato. In genere esse arrivano alla fine degli esercizi finanziari; oggi, invece, non siamo alla fine dell'esercizio, tuttavia il provvedimento ci viene presentato con carattere di estrema urgenza.

Si tratta del maggior gettito delle entrate verificatosi nei primi sei mesi del corrente anno finanziario, per 152 miliardi circa. Come è noto dal provvedimento stesso, una parte di tali maggiori entrate (cioè 17 miliardi e mezzo) è destinata al finanziamento di opere di interesse degli enti locali e spese minori; gli altri 134 miliardi e mezzo sono destinati in piccola parte (e cioè per 3,6 miliardi) a variazioni di taluni capitoli dei bilanci del tesoro e dell'interno, e per il resto (ossia 130 miliardi) sono destinati al finanziamento di nove provvedimenti legislativi in favore dei dipendenti dello Stato, per l'attribuzione di assegni temporanei, indennità, ecc., concordati tra il Governo e le rappresentanze sindacali.

Un tempo le variazioni di bilancio comportavano somme di importanza secondaria, mentre oggi, come si vede, ammontano a somme ingenti, in senso assoluto e relativo, le quali vengono prelevate anche prima della scadenza dell'anno finanziario e gettate nel baratro sempre crescente e più pauroso del disavanzo creato dalla politica del Governo e dalla allegra finanza che esso persegue.

Non affermo certamente una novità se constatato ancora una volta come la funzione del Parlamento sia scaduta. Non parlo della stabilità del Governo, delle crisi ministeriali, che sono ormai affidate da anni non già all'esito dei voti di fiducia in Parlamento, ma alle decisioni di pochi personaggi costituzionalmente irresponsabili come i segretari dei partiti. Non parlo cioè della trasformazione del

sistema democratico-parlamentare voluto dalla Costituzione (la quale viene presentata come un sacro *tabù* quando fa comodo, e poi calpestata nelle sue parti essenziali) in un sistema di oligarchia dei partiti. Ormai siamo abituati a leggere sui giornali se il « sire » e i grandi feudatari che reggono il paese hanno deciso o no di mantenere o di sostituire i dirigenti del carro dello Stato. Mi limito a constatare che durante l'anno finanziario il Parlamento viene artificiosamente attratto dal Governo su argomenti di alta filosofia politica, come la ricerca del sesso degli angeli o la definizione del centro-sinistra, mentre il suo compito essenziale, e cioè la discussione dei bilanci, viene costantemente rimandato fino a che non si chiede l'esercizio provvisorio, e allora a passo di corsa e necessariamente con scarsa ponderazione, le Camere devono approvare i singoli bilanci, con i risultati amministrativi che ognuno può immaginare.

L'opera di controllo finanziario, che è essenziale per ogni Parlamento moderno, viene ridotta ai minimi termini, e i bilanci diventano semplicemente transitorie ipotesi di spesa, in attesa di subire precipitose variazioni come quella che ci propone il Governo oggi. Si aggiunga che i bilanci consuntivi vengono di solito presentati al Parlamento con cinque o sei anni di ritardo, e cioè spesso nella legislatura successiva, assumendo così un valore meramente storico e perdendo ogni efficacia ai fini del sindacato finanziario da parte delle Camere.

Non ci resta dunque altro conforto che quello del voto, del tutto teorico, espresso ripetutamente dalle Commissioni finanze e tesoro e bilancio, e ribadito appunto al Senato dal senatore Bertone nella sua relazione a questo disegno di legge, e cioè che le maggiori entrate non vengano sempre divorate da nuove spese, ma siano in parte destinate sempre ad alleggerimento del disavanzo. (*Intervista del deputato Belotti*). Questa classica impostazione della politica della spesa è in contrasto, come tutti sanno, con gli orientamenti finanziari del centro-sinistra, che vede nel *deficit* del bilancio non solo una costante, ma addirittura una sorta di feticcio che non si può toccare, mentre, per contro, il pareggio costituirebbe un pregiudizio del passato.

Approfitto, dunque, della presenza in aula del ministro del tesoro onorevole Tremelloni, presenza tanto più gradita quanto più è divenuta rara la partecipazione dei ministri dell'attuale regime ai dibattiti finanziari, per domandargli una esposizione sintetica, ma

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

possibilmente precisa, dell'attuale situazione economica e finanziaria dell'Italia.

Nel turbine dei convulsi provvedimenti a ripetizione del regime fanfaniano, non è facile avere l'esatta visione dei giganteschi impegni di spesa assunti con programmi pluriennali, ed è del pari difficile rendersi conto dell'incidenza di questa politica finanziaria sull'andamento economico della nazione.

Quello che noi possiamo constatare dal contatto quotidiano con la realtà è il diminuito ritmo della nostra espansione commerciale all'estero, la riduzione dell'incremento degli investimenti produttivi cagionata dalla crescente ed inarrestabile sfiducia dei cittadini in un Governo sperperatore, l'aumento del costo del lavoro sproporzionato rispetto all'aumento della produzione; e di conseguenza, logico ed inevitabile, l'aumento del costo della vita, al quale non si può far fronte, come vorrebbe l'onorevole La Malfa, con il procedimento dello struzzo e cioè negandolo e nascondendo la testa sotto la sabbia.

Nonostante le ripetute proteste dei responsabili delle nostre finanze, vi è poi un fatto innegabile, e cioè la diminuzione del potere d'acquisto della lira. E come potrebbe essere altrimenti se il Governo con le sue spese disennate minaccia di gettarci nelle spire fatali dell'inflazione? Come potrebbe essere altrimenti se a nulla valgono gli appelli e gli allarmi di tutti gli osservatori economici e finanziari, delle più alte autorità finanziarie del nostro paese, a cominciare dal governatore della Banca d'Italia dottor Carli, sui pericoli conseguenti alla massiccia pressione fiscale, alla sfiducia serpeggiante fra gli osservatori economici, al crescente costo del lavoro con il relativo aumento dei prezzi? Il Governo ascolta, ma finge di non capire. Di qui scioperi a catena, agitazioni di tutte le categorie, aumento del costo della vita attraverso l'aumento dei prezzi, abbassamento dell'incremento produttivo e, infine, contrazione delle nostre esportazioni.

La più recente e forse non ultima manifestazione di questa catena di agitazioni è lo sciopero in atto di una delle più vaste categorie di lavoratori del nostro paese, quella dei metalmeccanici. Ebbene, le conseguenze di tale sciopero si ripercuoteranno certamente su tutti i settori della vita sociale, economica e finanziaria del paese.

Il Governo di fronte a fatti così gravi ed importanti, cosa fa? Esso, come ho detto prima, nasconde la testa sotto la sabbia, si rilira e lascia alla loro libertà di azione tanto le organizzazioni sindacali padronali quanto

quelle dei lavoratori, mentre dovrebbe essere suo impegno quello di condurre responsabilmente queste agitazioni su una strada che porti al ripristino dell'equilibrio nell'intera economia italiana. È vero che la produzione industriale negli ultimi mesi ha segnato una certa ripresa, ma gli investimenti restano paralizzati o limitati dalla sfiducia e l'aumento della produzione non si traduce in un incremento dell'esportazione, cioè in un aumento effettivo della ricchezza. Esso risponde piuttosto all'aumento della domanda interna di beni e di servizi per l'aumentato potere di acquisto che è conseguenza degli incrementi salariali, e per la ripresa di investimenti non da parte dell'iniziativa privata, ma da parte dei poteri pubblici.

Assistiamo perciò ad una situazione non sana né promettente, tanto più che essa è il portato della demagogia governativa e di preoccupazioni puramente elettorali e contingenti. Nessuno infatti potrà dissipare il dubbio che, nel disegno di legge in esame, i 130 miliardi destinati ai miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato non sono che un tributo reso alla necessità ed alle speranze elettorali dei sottogoverni al potere. Purtroppo, questa ingente spesa, come risulta dallo stesso disegno di legge, non pretende di risolvere organicamente neanche in parte la situazione degli innumerevoli dipendenti dello Stato. È una toppa messa frettolosamente sull'abito di Arlecchino di cui è rivestita la figura del pubblico impiegato in Italia. È una somma ingente che vuol far fronte solo a situazioni contingenti, cioè cerca di far tacere coloro che gridano più forte, di farli tacere per lo meno momentaneamente, fino alla prossima legislatura, quando la situazione economica e finanziaria (aumento del costo della vita, rincaro dei prezzi) condurrà a nuove agitazioni, a ulteriori aumenti in una spirale che non avrà fine e, se la situazione del paese non sarà fermata dall'elettorato italiano, porterà diritto all'inflazione.

Chi promuove queste domande, sconclusionate per quanto urgenti, sono i comunisti, ai quali conviene più che ad ogni altro la linea di condotta che segue il Governo, sperperando le risorse nazionali e ponendo per l'avvenire le premesse di nuove richieste, senza risolvere organicamente, definitivamente la situazione dei dipendenti dello Stato, e, in pari tempo, provocando nuovi fatali avvolgimenti della spirale della inflazione.

Porterò un esempio di attualità, come si dice, palpitante, circa l'incongruenza dannosa della politica finanziaria governativa. Tutti

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

sappiamo che cosa sono le finanze degli enti locali: un insieme di miserie provocate dalla cattiva amministrazione, conseguenza questa del prevalere degli interessi delle fazioni locali in lotta. Ad intervalli di tempo lo Stato si dissangua per i cosiddetti ripianamenti degli infelici bilanci degli enti locali: il disegno di legge in esame dovrebbe in parte provvedere appunto ad opere di conto dei predetti enti. Ebbene, appena ieri è stata varata la modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente indennità di carica e rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali, il che significa un nuovo impegno per un numero ancora indeterminato di centinaia di milioni, che saranno impiegati — non si potrà negarlo — a scopi puramente demagogici ed elettorali.

Nel numero del settimanale milanese *Epoca* del 25 novembre 1962 è apparsa una intervista concessa dal ministro Tremelloni al giornalista Missiroli, riguardante il suo programma come ministro del tesoro.

Questa intervista, che sarebbe il caso di ripetere parola per parola, è realmente stupefacente. Con angelica serenità il ministro preconizzava in essa un bilancio statale equilibrato e florido, senza disavanzo storico, senza pregiudizi dilapidatori, nonché « senza eccessive spese caritatevoli ».

Quando si riflette che questa paradisiaca visione si riferisce all'attuale bilancio e alla gestione di cui l'onorevole Tremelloni è ministro del tesoro, sembra di sognare.

Per conto mio, sorse in me il dubbio che il Governo, in vista delle elezioni, avesse incaricato l'onorevole Tremelloni, che come finanziere non ha cattivi precedenti, di fare la parte di « padre nobile » nella compagnia che attualmente è alla ribalta. Egli è come il saggio Geronte nella commedia di Molière, che rimproverava il figlio ed il furbo Scapino (nel caso nostro gli onorevoli Fanfani e La Malfa) per i loro sperperi.

Ma se l'onorevole Tremelloni è veramente e profondamente persuaso di quello che ha detto nell'intervista su *Epoca* ed anche in altre occasioni, noi abbiamo il diritto di dirgli, come appunto il saggio Geronte: « Ma che cosa è andato a fare su quella galera? ». (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Soliano. Ne ha facoltà.

**SOLIANO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, se da una parte ritengo sia giusto dare atto che ci troviamo questa volta di fronte ad una nota di variazioni presentata con tempestività, dall'altra parte non è possibile

non rilevare come l'urgenza dell'approvazione della nota abbia impedito il necessario, approfondito dibattito sulla destinazione dei 151 miliardi di maggiore entrata.

In una precedente discussione riguardante la nota di variazioni dello scorso esercizio, il nostro gruppo aveva sollevato una eccezione procedurale, ritenendo fosse preliminarmente doveroso sentire le Commissioni permanenti interessate alle modifiche del bilancio.

A questo riguardo venne allora data formale assicurazione che un simile inconveniente non si sarebbe più verificato. Ma purtroppo oggi dobbiamo rilevare che ancora una volta mancano i pareri delle Commissioni anzidette, cioè, a nostro avviso, le Commissioni lavori pubblici, interni e finanze e tesoro. Questi pareri, che avrebbero consentito alla stessa Commissione bilancio un esame più approfondito, e non viceversa puramente contabile e di riscontro della maggioentrata e della sua destinazione, non vi sono stati. Così gli aumenti, previsti soprattutto per il fondo globale e riguardanti i provvedimenti in corso, di per sé rappresentano un limite alla discussione di merito che sulle leggi stesse le Commissioni competenti dovranno fare.

Comprendiamo l'urgenza e la necessità di arrivare ad una rapida approvazione di questa nota di variazioni, soprattutto per consentire il perfezionamento dell'*iter* legislativo di importanti provvedimenti tuttora in attesa di promulgazione. Ma, nel contempo, formuliamo la richiesta che la procedura adottata nell'odierna circostanza in questa forma particolare sia e resti un fatto eccezionale e contingente; e che, per le prossime note di variazioni, prima che la Commissione bilancio possa discuterne, venga dato tempo alle Commissioni competenti di pronunciarsi ed alla stessa Camera di esaminarle con quella ponderazione che i provvedimenti richiedono.

Dalle assicurazioni al riguardo dipenderà l'atteggiamento del gruppo comunista al momento della votazione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Vicentini.

**VICENTINI, Relatore.** Due parole di risposta innanzi tutto all'onorevole Servello, che ha voluto prendere occasione dalla nota di variazioni per divagare con un discorso elettorale. Quando si tratta di più di 130 miliardi destinati ad andare incontro alle necessità degli impiegati dello Stato, non cre-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

do che si possa parlare di un fine elettorale del provvedimento.

SERVELLO. Questa è demagogia.

VICENTINI, *Relatore*. In secondo luogo, quando ho parlato, non personalmente ma a nome della Commissione bilancio, ho detto che tutto va bene in rapporto al disegno di legge. Vi sono cioè determinate spese che, secondo la Commissione bilancio, per quel genere che essa ha e che si chiama articolo 81 della Costituzione, devono essere coperte da corrispondenti entrate. Tutto va bene in quanto abbiamo potuto accertare che per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1962 le entrate avevano dato una disponibilità di somme sufficiente a coprire l'aumento di spesa.

SERVELLO. Il metodo non è certo da approvare.

VICENTINI, *Relatore*. D'altra parte, è bene sia ricordato che la stessa Commissione bilancio stamane ha espresso l'augurio che venga rispettato un voto espresso anni fa dalla stessa Commissione secondo cui tutti gli incrementi naturali delle entrate tributarie dovevano essere in parte destinati a diminuzione del disavanzo, mentre per la restante parte la Camera poteva disporre la copertura di nuove spese. In questa occasione mi permetto di ricordare all'onorevole ministro del tesoro quel voto della Commissione bilancio. Sappiamo tutti che l'equilibrio del bilancio dello Stato è uno degli elementi che salvaguardano la stabilità monetaria ed anche l'equilibrio dei prezzi.

All'onorevole Soliano devo fare osservare che in conclusione egli ha ammesso la necessità e l'urgenza che hanno determinato l'esame e l'approvazione di questo disegno di legge, sul quale credo che saremo tutti concordi nel votare a favore. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TREMELLONI, *Ministro del tesoro*. Poiché le osservazioni sono state poche e limitate, anche la mia replica sarà breve, sia perché non sono state formulate obiezioni di rilievo, sia perché concordo con il relatore che ringrazio insieme con la Commissione bilancio.

Ho già risposto, d'altronde, al Senato alle obiezioni che erano state mosse in quella sede, cioè che il Governo ha presentato questa nota di variazioni in via anticipata per tre motivi: 1°) sono insorte ingenti esigenze di spese non procrastinabili, particolarmente per quanto riflette il miglioramento del personale sta-

tale; 2°) il Parlamento ha espresso più volte, ed anche recentemente, il vivo desiderio di non ricorrere ad ulteriori inasprimenti fiscali nell'attuale legislatura ed il Governo è conscio che la copertura richiesta per il nuovo provvedimento non sia da reperire per tale strada; 3°) la lievitazione naturale delle entrate tributarie ha presentato quest'anno un andamento particolarmente favorevole nel primo semestre.

Vorrei assicurare che la copertura, di cui oggi si parla, di 151,9 miliardi è quella congrua e che essa è in relazione agli accertamenti compiuti delle entrate tributarie e della loro naturale lievitazione nel primo semestre dell'anno finanziario.

Posso assicurare l'onorevole relatore ed anche l'onorevole Biasutti, che ne aveva fatto particolare menzione nel suo intervento in Commissione, che il Governo è ben conscio dell'opportunità di destinare, come, d'altronde, le Camere hanno, con il consenso ininterrotto del Governo, più volte sottolineato, la lievitazione naturale delle entrate tributarie a riduzione del disavanzo. Spero che di ciò il Parlamento tenga conto quando contemporaneamente vota nuove spese e non si dichiara disposto a nuovi inasprimenti fiscali. Bisogna che ci abituiamo e abituiamo il paese a sopportare il costo di ciò che vogliamo, anche se ciò talvolta può dispiacere. Infatti, le nuove spese pongono il Governo nella esigenza, rispettando l'articolo 81 della Costituzione, di trovare l'unica copertura possibile: quella delle maggiori entrate, la quale, pertanto, ha anch'essa limiti ben definiti.

Il ministro del tesoro non ha la capacità di operare la moltiplicazione dei pani e dei pesci ed è conscio dell'esigenza di spendere solo quando la risorse vi siano e non oltre. Superare questi punti critici è impossibile ed il provarvisi è estremamente pericoloso. Tutto ciò dico per concordare con coloro che chiedono la massima possibile attribuzione delle future maggiori entrate a riduzione del disavanzo. La Camera tuttavia conosce l'urgenza e l'inderogabilità delle spese che vengono coperte con il provvedimento in esame ed in particolare la doverosità di quelle, pure ingenti, che si stabiliscono per migliorare le condizioni del personale statale; ciò che dovrà anche facilitare l'ordinata riforma cui attende con tanta passione il collega senatore Medici.

Desidero però aggiungere, a tale proposito, che il Governo non potrà accettare emendamenti che aumentino le spese previste in questo disegno di legge e non troverebbero copertura valida. Dobbiamo tutti rispettare

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

un sistema di limiti che, in un paese bene ordinato, deve essere invalicabile.

Circa le considerazioni svolte dall'onorevole Servello, esse non riguardano il provvedimento in esame, ma sono intese ad anticipare una discussione che avviene a tempo debito ed in modo ordinato in sede di dibattito sui bilanci di previsione dei dicasteri finanziari. Posso assicurare che la situazione economica dell'Italia è fortunatamente molto diversa, come dimostrano tutti gli indici e come si ricava altresì dalle chiare testimonianze internazionali, da quanto cerchino di far credere alcune ben individuate parti politiche le quali, con uno spirito di vero e proprio autolesionismo, tendono a suscitare nel paese una sfiducia che non ha basi logiche e reali.

Detto ciò, non mi resta che raccomandare alla Camera l'approvazione della nota di variazioni in esame. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle (identici nei testi del Senato e della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**BIASUTTI, Segretario,** legge (V. *Stampato n. 4458*).

*(La Camera approva tutti gli articoli del disegno di legge, le tabelle e le modifiche agli articoli 5, 6 e 7 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63).*

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

#### **Trasmissione di un disegno di legge e suo deferimento a Commissione.**

**PRESIDENTE.** Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione » (4474).

Sarà stampato, distribuito e deferito alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede referente, con il parere della V Commissione (Bilancio).

#### **Deferimento a Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VI Commissione (Finanze

e tesoro) in sede legislativa, con il parere della V e della XII Commissione.

**DE MARZI FERNANDO** ed altri: « Trattamento tributario del credito artigiano » (*Urgenza*) (4367).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguente provvedimento è deferito alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente, con il parere della II Commissione:

**SCIOLIS** ed altri: « Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali » (4459).

#### **Trasmissione dal Senato.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella VI Commissione:

« Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali » (4473).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### **Votazione segreta di un disegno e di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

**NANNI** ed altri; **ARMAROLI** ed altri; **BREGANZE** ed altri: « Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali » (1031-733-2637);

**RICCIO, FODERARO, ANGIOY** ed altri: « Tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (198-240-1308-B).

Sarà votato per scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 4458, oggi esaminato. Indico la votazione.

*(Segue la votazione).*

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Delegazione al Presidente della Repubblica  
per la concessione di amnistia e indulto  
(4452).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 1. Si dia lettura dell'articolo 2.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

*a)* nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

*b)* nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, ed all'articolo 2 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 480 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Amadei Leonetto, Comandini, Pinna, Ferri, Greppi, Berlinguer, Mariani, Paolucci e Zappa hanno proposto, al primo comma, di sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti:

« *a)* nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiori a lire 2 milioni per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

*b)* nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70 »;

e di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Pinna, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**PINNA.** Con l'emendamento proponiamo che sia elevato a due anni il limite di un anno stabilito nel testo governativo, approvato dal Senato. La ragione di tale richiesta è nella estrema limitatezza con cui è stato concepito il provvedimento di clemenza.

Il ministro, nella sua relazione e nel discorso di ieri, ha tenuto a sottolineare come il presente provvedimento fosse un omaggio, sia pure tardivo, al centenario dell'unità d'Italia, all'elezione del Presidente della Repubblica (un fatto sempre notevole nella storia di un popolo), nonché allo svolgimento — evento pur esso considerevole — del Concilio ecumenico. Ma noi osserviamo che, dopo questa conclamata volontà di triplice omaggio ad eventi così notevoli, in definitiva, mentre ci si poteva attendere quasi la celebrazione di un pontificale, siamo arrivati a una semplice messa bassa, molto bassa.

Vi è, a nostro giudizio, un eccessivo squilibrio fra il limite dell'amnistia (tre anni) ed il limite dell'indulto (un anno). Noi chiediamo pertanto che questo limite venga elevato, perché riteniamo che questo distacco sia eccessivo e debba in ogni modo essere colmato. L'attesa dell'opinione pubblica è tale che il lasciare invariato il limite di un anno significherebbe dare una grave delusione al popolo italiano.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire, al primo comma, la lettera *a)* con la seguente:

*a)* nella misura non superiore a due anni per le pene detentive o non superiore a 2 milioni, sole o congiunte a dette pene riducendosi di tre milioni le pene irrogate per i reati finanziari. Nel caso di indulti precedentemente applicati, se non ricorra ipotesi di revoca, l'indulto viene applicato nella misura di un anno. Ove ricorra ipotesi di revoca questa non viene disposta entro i limiti di cui alla prima ipotesi del presente articolo »;

in via subordinata, di aggiungere, alla fine della lettera *b)*, le parole: « e a coloro che

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

dal foglio matricolare risultano aver partecipato in zona di operazioni alle guerre 1915-1918 e 1940-1945 »;

e di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 165, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena senza esclusioni né soggettive né oggettive ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**DEGLI OCCHI.** Dichiaro innanzi tutto che ritiro l'emendamento sostitutivo del terzo comma. Esso tendeva ad evitare le confusioni interpretative dei precedenti decreti; ma, dopo le assicurazioni fornite dall'onorevole ministro al Senato, devo prendere atto che la formula sintetica proposta dal Governo è migliore, dal punto di vista tecnico, di quella da me proposta. Pertanto ritiro l'emendamento, seguendo l'esempio dato nell'altro ramo del Parlamento dal senatore Capalozza e compiacendomi che sia stato finalmente raggiunto l'obiettivo che si tentava di perseguire da dieci anni.

Quanto invece al primo emendamento, mi associo alle considerazioni testé svolte dal collega Pinna, che richiamo all'attenzione del Parlamento. Mi rendo conto delle ragioni che inducono ad accelerare al massimo l'approvazione del provvedimento e comprendo anche come da parte del Governo vi siano resistenze ad accettare formulazioni suscettibili di interpretazioni politiche. Ma quando ragioni tecniche suggeriscono modifiche che valgano a migliorare il testo approvato dal Senato, la coscienza giuridica e insieme quella morale esigono che non si precluda la via ad una migliore formulazione della legge.

Il provvedimento di clemenza che ci accingiamo a votare priverà di gran parte del loro lavoro gli studi degli avvocati più modesti, i quali però hanno accolto il disegno di legge di amnistia e di indulto con una dignità e nobiltà della quale bisogna dare atto perché anche gli avvocati hanno il loro nobile proletariato. Ma ciò non deve indurci a restringere ad un solo anno il limite di applicazione del condono.

Nella mia proposta di legge del settembre 1961, già richiamata, evitavo di chiedere una

amnistia, in omaggio a una certa tendenza dell'opinione pubblica, mentre segnalavo la opportunità di un indulto. Senonché la misura di esso è stata ridotta della metà rispetto a quella da me sollecitata.

Non ritengo che questa limitata misura dell'indulto sia giusta e ho pertanto presentato un emendamento, deciso a combattere la mia battaglia, con la speranza di vincerla, anche se questa speranza verrà forse delusa. Ebbene, onorevole ministro, il condono si trova, rispetto alle esclusioni, in una condizione assolutamente diversa rispetto all'amnistia. Quando stamani si è votato, anche in situazione delicata per me, per l'esclusione dall'amnistia, per esempio, dei reati di stampa (non è stata approvata nemmeno la mia proposta subordinata), ho preferito la via dell'esilio per ragioni di coerenza. Mi sono detto: non ho proposto l'amnistia, perché devo votare? Perché devo accanirmi per escludere un'esclusione che si poteva anche, in un certo senso, evitare?

Il condono, però, deve essere considerato come un istituto completamente diverso. Si tratta di un condono, di un indulto condizionato e revocabile. Onorevole ministro, onorevole relatore e componenti della Commissione, capirete la gravità di quello che stiamo per decidere quando, in relazione all'articolo 3, ove non venisse accolto il mio subemendamento all'emendamento Pinna, si dovrà sfogliare la margherita per domandarsi quali siano le ragioni per le quali un reato è escluso dall'indulto.

Dico subito che nella mia proposta di indulto mi richiamo alla sua necessità proprio in relazione a quelle leggi che sono state votate senza elaborazione dal punto di vista tecnico e senza equità e prudenza dal punto di vista della pesantezza delle pene. Non dirò dunque che si è agito con leggerezza, ma certo non si è avuta una esatta visione dei drammi giudiziari su cui incidiamo con le nostre decisioni. Se non arriviamo alla esclusione di tutte le esclusioni, dovrò combattere le esclusioni che sono state introdotte proprio perché esse saranno le meno autorizzate. Ma si tratta di un problema che riguarda l'articolo 3.

Ora io non posso che richiamare la sostanza delle ragioni che ci assistono. Noi facciamo un piccolo condono, stavo per dire un « condonino »; questo condono lo sottraiamo dove vi sono gravi pene, determinandosi quindi tutta una situazione che è paradossale: paradossale rispetto alle esclusioni dall'amnistia che va fino a pene edittali di tre anni, para-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

dossale con riferimento alle necessità di ordine morale e sociale che vi devono suggerire l'accoglimento dell'emendamento Pinna ed anche del mio.

Non scopro la... corona quando dico alla Camera quello che osservavo qualche momento fa nella cordialità di un colloquio con l'onorevole ministro. Si diceva che il mio emendamento è esclusivo di tutte le esclusioni, e pertanto potrebbe verificarsi, in conseguenza, perfino l'esclusione dei reati del codice penale militare di guerra. Ma evidentemente ritorniamo sempre al vecchio argomento. Se aveste fatto un grosso condono, avrei potuto capire di non sottrarre, a pene che sono cospicue con riferimento al codice penale militare di guerra, un *quantum* notevole; ma se si applica un piccolo condono ed è revocabile, una riduzione modesta come quella di un anno vi garantisce sotto ogni profilo.

Quante volte ho detto che l'unica pena veramente intimidatrice è quella sospesa! Se voi concedete un condono di due anni ad un condannato che, se commetterà un nuovo delitto, dovrà espriare la pena, lo avrete messo, ammonendolo, indipendentemente dalle ragioni morali dettate anche dalla gratitudine per la generosità dello Stato, nella condizione di non commettere più reati, perché in tal caso il condono sarà revocato.

Non si tratta di fare presto, di bruciare le tappe, di contrapporre la Camera al Senato. Io sono convinto che il Senato sarà lieto di apprendere che la Camera ha voluto ristabilire le proporzioni.

In genere i decreti di clemenza mancano di armonia: sono suggeriti da esigenze di ordine giudiziario, da impeti di sentimenti in relazione a certi fatti storici. Specialmente ora che abbiamo introdotto l'insegnamento della musica nell'istruzione media dovremmo preoccuparci... dell'armonia legislativa! Le leggi devono essere più meditate. Noi dobbiamo preoccuparci di tradurre in esse il sentimento della tutela dello Stato, ma d'altro canto non possiamo prescindere dalla necessità di formulazioni giuridiche coerenti. Dobbiamo tradurre nelle norme uno spirito, un sentimento, una ragione.

In linea subordinata, ho proposto di affiancare ai minori dei 18 anni e ai vecchi di 70, coloro che dal foglio matricolare risultano avere partecipato in zona di operazioni alle guerre 1915-18 e 1940-45.

Poco fa era presente in aula il ministro della difesa, il quale ha già dato parecchie volte assicurazioni che i superstiti della guer-

ra vittoriosa (che non hanno avuto che il premio della vittoria) avranno riconosciuto qualche vantaggio di ordine economico. Nessuno si è opposto; però il provvedimento è *in fieri* ed arriverà faticosamente in porto. Se è vero che noi oggi siamo determinati a concedere una clemenza con riferimento a un evento storico; se è vero che vogliamo consacrare il merito di coloro che hanno combattuto per l'unità d'Italia, dovremmo per lo meno trattare costoro alla pari dei minori di 18 anni e dei vecchi di 70!

Mi si contrapporrà che con l'esclusione di tutte le esclusioni si elimina quello che sembra essere il presidio nei confronti dei reati militari. Ho voluto, per scrupolo, esaminare la situazione in relazione a questo piccolo condono. Qui si condona condizionalmente. Se il reato è grave, la pena rimarrà egualmente grave per l'espiazione, perché la sottrazione è di una entità modesta.

Le esclusioni del condono, dunque, che io ho esaminato caso per caso, sono le seguenti con riferimento alle pene edittali: articolo 315, 8 anni; articolo 317, 12 anni; articolo 319, 5 anni; articolo 440, 10 anni; articolo 442, 5 anni; articolo 519, 10 anni; articolo 520, 5 anni; articolo 521, 7 anni; articolo 523, 3 anni; articolo 589, 5 anni; articolo 628, 10 anni. Ora non si tratta di una concezione poetica, ma di una concezione di vita vissuta, di dolori sofferti, di dolori popolari e proletari, quella che mi spinge a dire: diamo un raggio di sole anche a costoro, perché nell'unità del carcere non vi sia un trattamento di favore per gli uni e di sfavore per gli altri. Vi deve essere un segno di comprensione per tutti, sia pure modestissimo, contenuto nei due anni, nei confronti di tutti i reati che per il titolo del reato sono esclusi dall'amnistia.

Onorevoli colleghi, l'espiazione di anni è un'espiazione sanguinosa e concedere una riduzione di questa espiazione è azione nobile da parte di uno Stato forte e generoso.

Vorrei da ultimo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sul trattamento previsto nei miei emendamenti per i casi di imputati che hanno beneficiato di indulti precedenti. Purtroppo avviene, infatti, che parecchi hanno fruito di più condoni e taluni di nessuno, e ciò proprio a causa delle sciagurate esclusioni contro le quali ho parlato finora.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gonella Giuseppe e Manco hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera a), le parole: « nella misura non superiore ad un anno per le pene detentive », con le parole: « nella misura non

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

superiore ad un anno e mesi sei per le pene detentive »;

di sostituire, sempre nel primo comma, lettera *b*), le parole: « non superiore a 2 anni per le pene detentive », con le parole: « non superiore a 2 anni e sei mesi per le pene detentive »;

e, nel secondo comma, di sostituire le parole: « la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi », con le parole: « la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a un anno ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MANCO. In generale tutte le ragioni che sono state esposte dai colleghi Pinna e Degli Occhi sono condivise dal nostro gruppo. Il nostro primo emendamento, comunque, rappresenta una specie di compromesso fra la posizione del Governo e quella dei colleghi che mi hanno preceduto. E si tratta, io credo, di un compromesso che anche il guardasigilli potrebbe accettare, in quanto l'anno e mezzo che noi proponiamo per il condono rappresenterebbe esattamente il 50 per cento rispetto ai tre anni previsti per l'amnistia.

Alla stessa misura ci siamo attenuti per le pene da condonare nei confronti dei minori e degli ultrasettantenni. Noi abbiamo proposto che i due anni previsti dal provvedimento siano portati a due e mezzo in rapporto ai cinque anni che costituiscono la pena da amnistiare.

Quali sono le ragioni che consigliano l'accoglimento della nostra proposta? In proposito, devo fare una osservazione di carattere pregiudiziale: non si può discutere l'articolo 2 in rapporto al mio emendamento senza tener presente l'articolo 5 che riguarda le esclusioni dai benefici dell'amnistia e del condono relativamente ai recidivi. Io sarei disposto ad accettare anche il limite di un anno previsto nel testo del Senato, se si modificasse la disposizione che stabilisce l'esclusione per tutti i recidivi. Si tratta di una norma veramente catastrofica. Chi ha esperienza professionale sa che è difficile che ci si trovi a difendere un imputato che abbia commesso soltanto un reato con pena edittale inferiore ad un anno. Il condono deve essere una forma di bilanciamento a favore di quanti hanno riportato una pesante condanna penale. Altrimenti ci si riduce a dare il condono a chi non ha commesso alcun altro reato. Aveva perciò ragione l'onorevole Degli Occhi quando, poco fa, parlava di condono condizionale. Dobbiamo perciò differenziare il condono dal

beneficio della sospensione condizionale della pena.

Mi rendo conto che si ha fretta di varare questa legge e so che, se qualche nostro emendamento sarà approvato, la legge dovrà ritornare al Senato. Faccio, ad ogni modo, notare che difficilmente questa legge potrà essere votata questa sera per la già avvenuta partenza di molti colleghi (cosa naturale trattandosi di un venerdì), e perciò la votazione finale in ogni caso dovrà essere rinviata alla settimana entrante. Penso, quindi, che qualche emendamento ed un breve rinvio al Senato non sposteranno di molto l'entrata in vigore della legge, che però sarà notevolmente migliorata. In tal modo noi avremo la coscienza più tranquilla e potremo dire di aver fatto fino in fondo il nostro dovere nei confronti degli sventurati che attendono con ansia questo provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sforza, Zoboli, Kuntze, Silvestri, Mariconda, Buzzelli, Di Paolantonio, Pellegrino e Re Giuseppina hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera *a*), le parole « un anno » e « un milione », con le altre: « due anni » e « due milioni ».

Gli onorevoli Gullo, Mariconda, Zoboli, Buzzelli, Kuntze, Re Giuseppina, Pellegrino, Sforza, Silvestri e Bufardecì hanno proposto, al primo comma, lettera *b*), di sostituire le parole: « un anno », con le parole: « due anni », e le parole: « un milione », con le parole: « due milioni »;

al primo comma, lettera *b*), di sostituire le parole: « del decreto », fino alla fine, con le altre: « del commesso reato non avevano superato gli anni 18 ovvero alla data del decreto del Presidente della Repubblica abbiano compiuto gli anni 70 »;

di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Sono condonate le pene inflitte in base all'articolo 337 del codice penale, quando sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 1, del codice penale »;

di sopprimere il secondo comma;

di aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « 2 agosto 1946, n. 64 », le parole: « e comunque per le pene inflitte per reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 luglio 1946 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate »;

infine, di sostituire, al terzo comma, le parole: « qualora il condannato non abbia », con le parole: « anche se il condannato abbia ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

MARICONDA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARICONDA. Questo complesso di emendamenti tende a un medesimo fine, quello di umanizzare questo condono che nell'articolo 2 approvato dal Senato appare uno strumento freddamente tecnico. In proposito vorrei osservare all'onorevole guardasigilli che egli, nel discorso pronunciato al Senato, a torto si è doluto dell'amarezza espressa dal senatore Terracini per l'estrema esiguità dei benefici concessi da questo provvedimento di clemenza. Comprendo come l'onorevole ministro sia stato colpito dalle espressioni severe e insieme vivaci e, come sempre, toccanti del senatore Terracini, ma non comprendo come mai l'onorevole guardasigilli non si sia accorto che i senatori di ogni gruppo intervenuti nel dibattito, ad eccezione naturalmente dei rappresentanti del gruppo democristiano, hanno espresso la medesima protesta. Anche qui stamane, al momento della votazione degli emendamenti all'articolo 1, abbiamo visto il gruppo democristiano isolato. Ed allora sorge spontanea una domanda: ritiene ella veramente, onorevole guardasigilli, di essere il solo interprete dell'attesa che si è determinata nel paese intorno a questo provvedimento? Ritenete, colleghi democristiani, di essere i soli interpreti di questa attesa di tanti diseredati?

Ebbene, voglio concedervi che siate solo voi gli interpreti di questa attesa. Ma allora vi rendete conto che questo provvedimento — come è stato ricordato dal ministro nella relazione scritta e nel suo discorso al Senato e come è stato ricordato anche qui da ogni parte — sgorga da tre avvenimenti di grande importanza, il centenario dell'unità d'Italia, l'elezione del Presidente Segni e il Concilio ecumenico, dal quale ultimo si è levato un ammonimento di pacificazione e di clemenza? Ed è con questo atto che interpretate anche quell'ammonimento così importante per voi?

Se vi fosse ancora bisogno di una prova, direi che qui, con questo provvedimento, si ha la dimostrazione di una vostra concezione strumentale della religione per i vostri fini particolari. Vi abbiamo visto qui, stamane, con il braccio alzato nell'atto di respingere i miglioramenti proposti all'articolo 1 e siamo certi che fra qualche settimana vi ascolteremo nelle piazze chiamare fratelli quegli 800 mila diseredati, che qui avete osteggiato con il vostro comportamento, per irretirli e per defraudarne il suffragio.

Noi, invece, li abbiamo presenti oggi e perciò proponiamo di migliorare il provvedimento almeno nella parte che riguarda l'indulto, perché anche in questa ricorrono le esclusioni, le preclusioni, le restrizioni di tutti i provvedimenti precedenti. Eppure si tratta di un provvedimento estremamente limitato, sia per l'amnistia, sia per il condono. Noi proponiamo che alla lettera a) si sostituisca le parole: « un anno » e « un milione » con le parole: « due anni » e « due milioni », anche in correlazione, come diceva poc'anzi l'onorevole Degli Occhi, con il provvedimento di amnistia. In genere, il condono dovrebbe essere uguale al massimo della pena editale prevista per i reati amnistiati; invece qui vi è una palese sperequazione, passando da tre anni ad un anno e da due milioni ad un milione.

Un altro nostro emendamento tende a correggere alla lettera b) una imperfezione tecnica, per quanto riguarda il limite di età. Noi, cioè, proponiamo che il riferimento del compimento del 70° anno di età sia fatto alla data dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, perché è quella l'epoca di cui bisogna tener conto. Di contro per la minore età, il riferimento più giusto e conforme allo spirito del nostro codice è quello dell'epoca in cui è stato commesso il reato. Ponete, infatti, il caso di un ragazzo che abbia commesso il reato all'età di 16 anni e debba ancora essere giudicato. Qualora egli abbia raggiunto 18 anni al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, secondo il testo attuale, non dovrebbe usufruire del maggior beneficio. Vi pare giuridico, logico, umano?

Vorrei qui ricordare quanto ha detto il ministro al Senato in riferimento ai minori. Egli si è espresso esattamente così: « Criteri di più larga clemenza sono stati adottati per i reati commessi da persone in giovanissima età, conformemente ai nobili indirizzi della legislazione penale italiana, che è improntata ad una valutazione più clemente dei reati minorili in considerazione delle maggiori possibilità di recupero di coloro che si trovano in età tale da essere più suscettibili di educazione ».

Col nostro emendamento noi non facciamo altro che chiedere al ministro un atto di coerenza! Comprendo, signor Presidente, che per il ministro è una fatica assumere un atteggiamento di questo genere, ma spero che una volta tanto troverà la forza per farlo.

Proponiamo poi la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, il quale ridurrebbe il

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

beneficio a 6 mesi nei confronti di chi ha usufruito di precedenti indulti. Anche questo mi sembra un assurdo dal punto di vista giuridico. Il ministro lo giustifica dicendo che si tratta di cumulo con il condono del 1959. Ma io mi domando: per l'amnistia questo è possibile, cioè chi ha commesso più reati, sia prima del 1959, sia prima della data di questo decreto di amnistia, può godere per più reati l'amnistia; chi ha commesso un solo reato, avendo beneficiato per una parte della pena dell'indulto del 1959, dovrebbe veder ridotto l'attuale condono a sei mesi. Questo mi sembra veramente un assurdo dal punto di vista giuridico e non credo che potrà essere mantenuto.

Stamattina sono stati respinti gli emendamenti nostri e dei socialisti tendenti a sanzionare una considerazione particolare per i reati connessi con le vertenze del lavoro. Ora, per mitigare almeno le conseguenze di questi reati, abbiamo proposto che le pene per le quali sia stato applicato l'articolo 337, quando cioè sia riconosciuta l'attenuante dei fini di particolare valore morale e sociale, siano interamente condonate. Qui mi riferisco a quanto ha già detto l'onorevole Zoboli questa mattina in relazione alle lotte sindacali e penso che il caso per il quale è riconosciuto dal magistrato il fine di particolare valore morale e sociale, possa trovare una maggiore clemenza anche da parte nostra.

Il quinto e il sesto emendamento propongono che non si tenga conto dei condoni già goduti. In proposito mi rifaccio ai motivi adottati per la soppressione del secondo comma. Qui si tratta di particolari casi, cioè delle aggravanti del tempo di guerra e delle pene inflitte per i reati commessi nel periodo che va dall'8 settembre 1943 al 18 luglio 1946.

Anche qui si vuole escludere chi abbia goduto di un precedente condono. Noi invece chiediamo che anche chi abbia goduto di un precedente condono possa beneficiare di una ulteriore riduzione della pena.

Onorevoli colleghi democristiani, si fa ancora a tempo a migliorare e ad umanizzare questo provvedimento, ad eliminare le spequazioni, in modo che questo non risulti, come appunto ora appare, un provvedimento tecnicistico, destinato a servire soltanto ad una malintesa necessità di Stato, ma sia invece un generoso e fraterno atto di sollievo.

Vorrei dire di più: abbiate presente che per questo provvedimento deve usare delle sue più elevate prerogative la più alta autorità dello Stato. Teniamo presente la coscienza di quel maestro di diritto che è l'ono-

revole Segni e non mortifichiamo questa sua coscienza nel costringerlo a servirsi della sua più elevata prerogativa per un provvedimento così avaro ed ingeneroso.

**Chiusura della votazione segreta.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

**Autorizzazione di relazione orale.**

ALESSANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Chiedo, a nome della IX Commissione (Lavori pubblici), che la Commissione stessa sia autorizzata a riferire oralmente martedì prossimo sul disegno di legge n. 4474, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riz, Ebner e Mitterdorfer hanno proposto, al primo comma, lettera *a*), di sostituire le parole: « un anno », con le altre: « due anni »; nonché di aggiungere, dopo la lettera *b*), la seguente: « *c*) nella misura di tre anni per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale ».

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RIZ. Rinunzio allo svolgimento degli emendamenti, richiamandomi a quanto ho dichiarato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha proposto, al primo comma, lettera *a*), di sostituire *b*), le parole: « due anni », con le altre: « due anni »; nonché di sostituire, alla lettera *b*), le parole: « due anni, con le altre: « tre anni ». Ha proposto, altresì, di sostituire, al secondo comma, le parole: « a sei mesi », con le altre: « ad un anno ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CASALNUOVO. Mi limito a pochi rilievi perché ieri, in sede di discussione generale, ho già avuto occasione di illustrare i motivi fondamentali che sono alla base di questi emendamenti.

Il gruppo del partito democratico italiano di unità monarchica è sostanzialmente favo-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

revole, e pertanto ha presentato i relativi emendamenti, all'ampliamento dell'indulto da 1 a 2 anni e conseguentemente da anni 2 ad anni 3 per i minori degli anni 18 e per coloro che abbiano superato i 70 anni, e a sostegno degli emendamenti stessi ritiene di richiamare l'attenzione della Camera principalmente sul fatto che l'indulto va considerato, agli effetti della determinazione della sua entità, nella struttura generale del disegno di legge, non in rapporto e con riferimento alle lievi condanne, ma in rapporto e con riferimento alle più dure e pesanti condanne.

In effetti, se l'indulto si dovesse valutare in rapporto alle più lievi condanne, la strutturazione del disegno di legge indicherebbe immediatamente l'inutilità e la superfluità di qualsiasi discorso, perché nella sostanza, per le più lievi condanne, l'indulto, così come è considerato dal disegno di legge, è un duplicato o quasi della sospensione condizionale della pena: un anno, con le limitazioni soggettive previste dall'articolo 5 di gravissima portata, in quanto restano esclusi dal beneficio tutti coloro che abbiano riportato condanne superiori ad un anno; di conseguenza, se la valutazione dovesse restringersi alle più lievi condanne, la Camera si accorgerebbe facilmente dell'inutilità e della vacuità dell'operazione che sta affrontando.

L'indulto, quindi, va principalmente considerato in rapporto alle condanne più pesanti, che sono state inflitte per le più gravi violazioni delle norme previste dal codice penale, specialmente nel campo dei delitti contro la persona.

Ed allora, è veramente da porsi in rilievo che, se l'indulto vuole concretamente realizzare quell'afflato umano, quell'atto di consapevole generosità verso il condannato a pene gravissime, verso l'individuo che magari è in carcere da decenni e verso la sua famiglia, è evidente che esso non può tradursi in una irrisione, ma deve realizzarsi concretamente in un beneficio adeguato e comunque idoneo.

Debbo, inoltre, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il precedente decreto, quello del 1959, ha escluso, attraverso appunto le limitazioni di carattere oggettivo, dall'indulto le pene per i delitti più gravi, quelle, ad esempio, per i delitti di omicidio volontario. Eppure, vi erano incensurati condannati per tale reato, vi erano casi di omicidio volontario più volte attenuato, per riconoscimento di circostanze attenuanti da parte della magistratura con sentenza definitiva, riconoscimento di motivi di particolare valore morale, riconoscimento della pro-

vocazione, talvolta in forma assai grave, constatazione dell'avvenuto risarcimento del danno. Ciò nonostante, in base ad una considerazione oggettiva, il decreto del 1959 ha escluso dal beneficio i reati di omicidio volontario.

Di conseguenza, il ridurre l'indulto per la condanna a decenni di reclusione ad un anno solo è come dare e non dare, è ancora una volta una di quelle manifestazioni di scarsa sensibilità politica, di ipocrisia politica che ieri mi sono permesso di censurare, ed aspramente, nel mio intervento in sede di discussione generale.

Va poi aggiunta la considerazione che, anche, e vorrei dire specialmente, per quanto interessa in questo momento in rapporto a tali gravi reati, la norma contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge, questa volta relativa non più alle esclusioni di carattere oggettivo ma di carattere soggettivo, assume una grandissima importanza e un enorme valore, e perciò non si può discutere dell'ampliamento o meno dell'indulto, senza considerare la ristrettezza che scaturisce dall'applicazione della norma contenuta nell'articolo 5.

In sostanza l'indulto per i delitti più gravi e per le pene più dure si applicherebbe quasi soltanto agli incensurati. Ed allora, se in effetti vi sono decine, centinaia di casi in cui gli individui incensurati hanno riportato condanne per delitti gravi, magari con molteplici attenuazioni, ma congrue dal punto di vista della lunga durata di anni, della lunga espiazione, facciamo sì che questo nostro provvedimento rappresenti effettivamente un lenimento, un riconoscimento concreto.

Per questi motivi e per le ragioni che ho illustrato ieri in sede di discussione generale, a nome del gruppo che ho l'onore di rappresentare, io insisto decisamente perché la Camera voglia compiacersi di approvare i nostri emendamenti, ampliando, nei termini proposti, il limite dell'indulto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Murgia, Dante ed Arturo Viviani hanno proposto, al primo comma, lettera a), dopo le parole: « sole o congiunte a dette pene », di aggiungere le altre: « quando la pena inflitta non sia superiore a cinque anni e nella misura non superiore ad anni due nei casi di pene più gravi ». Hanno, altresì, proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « superiore a sei mesi », con le altre: « superiore alla metà ».

L'onorevole Murgia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**MURGIA.** Il mio primo emendamento — che è da considerarsi subordinato rispetto a quello sostitutivo Degli Occhi, al quale ade-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

risco pienamente — si ispira al principio della proporzionalità della pena, che è elemento essenziale in tutto il diritto punitivo e non può essere ignorato in sede di determinazione di benefici.

In questo caso, cioè, a me pare che la misura di un anno di condono non possa considerarsi valida per tutti i reati. Per quei reati e relative pene non eccedenti i 5 anni, ritengo che un anno di condono possa ritenersi giusto; ma negli altri casi, cioè quando si tratta di pene severe, superiori a 5, 10, 15, 20 anni, il beneficio, così decidendosi, si presenterebbe, naturalmente, di portata minore. Ecco perché abbiamo proposto di distinguere il caso di condanna fino a 5 anni ed i casi di condanne più gravi.

Rilevo, inoltre, che il fondamento dell'amnistia è quello di giungere là dove la legge e l'umanità del giudice non possono giungere per estinguere radicalmente i reati. Ora, quando la condanna è contenuta nel limite di un anno, il magistrato può disporre — ai sensi dell'articolo 163 del codice penale — la condizionale, che è un provvedimento di più grande portata rispetto al condono, in quanto estingue anche gli effetti morali della pena.

Non vi sarebbe stato bisogno dunque di un condono limitato ad un anno (perché praticamente i beneficiari dovrebbero essere quasi tutti incensurati, attese le limitazioni soggettive e oggettive), poiché è preferibile adottare in questo caso la misura della sospensione condizionale della pena, piuttosto che quella del condono fino ad un anno, che lascia sopravvivere tutti gli effetti morali e sociali del reato e della relativa condanna.

Anche il secondo emendamento si ispira allo stesso criterio.

GREPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI. Prendo la parola con una certa trepidazione, poiché mi sembra di fare un torto al collega e compagno Pinna, il quale ha già sostenuto alcuni degli argomenti toccati dai nostri emendamenti con tanta bravura e forza persuasiva. Io mi occupo di due aspetti, con la presunzione di aggiungere qualche cosa a quanto è stato detto.

Sono d'accordo con il collega Degli Occhi su tutti gli emendamenti da lui proposti. Potrei impiegare lo stesso fervore, anche con maggior brevità, nel sostenerli. Comunque, mi rimetto soprattutto alle ragioni che egli ha svolto.

Credo che debba essere sottolineata un'osservazione dell'onorevole Casalnuovo, di poco

fa; osservazione che ha un valore giuridico e, ancor più, un valore etico che non credo possano in qualche modo essere elusi e contestati. Egli ci ha detto che tanto più è giusto un beneficio quanto più grande è il sacrificio che qualcuno deve sopportare. Niente di più vero, non solo dal punto di vista della proporzionalità, ma anche da quello dell'umanità. Chi deve subire un grave sacrificio ha un sollievo effettivo in quanto il condono sia di una certa entità. Il condono, così come è previsto, per chi debba scontare una grave condanna, è cosa troppo piccola e troppo sproporzionata. Quindi mi permetto di insistere, a mia volta, su questa osservazione e, soprattutto, sull'opportunità di accoglierla e di tradurla in un atto di effettiva bontà.

Quanto al limite del condono, vorrei fare un'osservazione trita, già qui sollevata, e trarne una conseguenza d'ordine pratico e logico che mi sembra anch'essa giusta.

Una premessa, sulla quale si sono intrattenuti tutti i colleghi, esige che debba sussistere necessariamente un rapporto di proporzionalità fra l'amnistia e il condono. Tanto più che il termine di discriminazione fra i due istituti pare qualche volta anche troppo sottile.

L'articolo 1 prevede l'amnistia per i reati punibili fino ad un massimo di tre anni. Or bene, chi dice che per una truffa qualcuno non possa essere condannato a due e anche a tre anni? Questa è un'ipotesi di carattere astratto sì, ma fino ad un certo punto: vi sono molti appellanti che sono stati condannati effettivamente ad un anno e mezzo, e più ancora, per truffa. Ebbene costoro, attraverso l'applicazione dell'amnistia, vedono cadere una pena, anche notevolmente superiore all'anno, in confronto della misura del condono applicata ad altri, che abbiano commesso un reato diverso. La giustificazione starebbe nella maggiore gravità del reato al quale si applica il condono in rapporto alla minore gravità di quello a cui si applica l'amnistia. Ma vi sono reati che sono puniti con pene fino a tre anni e reati puniti con pene fino a quattro anni. Or bene, chi commette il reato punito con pene fino a quattro anni (reato ben poco più grave di quello punito con pena fino a tre anni) usufruisce del sollievo di un anno; l'altro di un perdono che può arrivare sino a tre anni. Bisogna eliminare questa incongruenza.

D'altra parte, bisogna anche considerare che l'amnistia estingue anche gli effetti morali e ha carattere irrevocabile. Si viene così a costituire un privilegio non giustificato.

Dalla necessità di aumentare la misura del condono, in genere, discende quella di con-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

cedere ai minori almeno un condono di tre anni, solo così potendosi rendere effettivamente operante il particolare beneficio previsto per i minori degli anni 18 e per gli ultrasettantenni nel disegno di legge governativo.

In ordine al comma che riduce il condono, se applicato in concorso con un indulto precedente, va rilevato che anche qui vi è un'ingiustizia nei confronti dell'amnistia. Le amnistie infatti si applicano autonomamente e possono cadere reiteratamente sulla stessa persona, riscattandola dalle pene comminatele per una lunga serie di reati.

Ma l'articolo 2 presta il fianco a critiche anche da un punto di vista più generale. Ogni provvedimento di clemenza deve essere considerato da un duplice punto di vista: quello di chi ne beneficia, quello di chi lo concede, anche in relazione ai motivi che lo hanno determinato. Sotto questo riguardo appare logico che si conceda di più in occasione di grandi avvenimenti e di meno quando si tratti di eventi di minor rilievo. Ora questa logica, che è ad un tempo una tradizione, è stata questa volta elusa, se è vero che l'amnistia e l'indulto vengono concessi per tre avvenimenti di superiore importanza non soltanto sotto il profilo storico, ma anche sotto quello spirituale: l'elezione del Presidente della Repubblica, il centenario dell'unità d'Italia, il Concilio ecumenico.

Tengo, personalmente, a sottolineare in modo particolare quest'ultimo evento, perché un concilio ecumenico rappresenta un fatto di grande rilievo nella storia dello spirito e può avere eccezionali ripercussioni sulla vita di tutto il mondo. Ora il richiamo al Concilio ecumenico involge, oltre tutto (come è stato rilevato in sede assai più alta), fondamentali valori cristiani, e più particolarmente quei motivi di carità, di misericordia, di fraternità che rappresentano un aspetto peculiare dello stesso cattolicesimo.

Ebbene, di fronte a tre avvenimenti di questo peso, si vorrebbe concedere un condono che può ridursi a pochi mesi! È serio tutto ciò? La risposta è implicita nella lettera e, soprattutto, nello spirito del mio intervento. Ecco perché mi auguro che l'emendamento venga accolto. (*Applausi a sinistra*).

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti:

« Provvedimenti concernenti opere di conto degli enti locali, di edilizia popolare ed

altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 » (4458):

Presenti . . . . .	334
Votanti . . . . .	252
Astenuti . . . . .	82
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	233
Voti contrari . . . . .	19

(*La Camera approva*).

NANNI ed altri; ARMAROLI ed altri; BRIGANZE ed altri: « Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali » (1031-733-2637):

Presenti e votanti . . . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . . . .	309
Voti contrari . . . . .	25

(*La Camera approva*).

RICCIO, FODERARO, ANGIOY ed altri: « Tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (198-240-1308-B):

Presenti e votanti . . . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . . . .	310
Voti contrari . . . . .	24

(*La Camera approva*).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Armato
Alba	Assennato
Albertini	Audisio
Aldisio	Avolio
Alessandrini	Azimonti
Alicata	Babbi
Alpino	Bacelli
Amadei Giuseppe	Baldi Carlo
Amadei Leonetto	Barbaccia
Amadeo Aldo	Barberi Salvatore
Amatucci	Barbi Paolo
Amendola Pietro	Bardini
Amiconi	Baroni
Amodio	Barontini
Anderlini	Bartole
Andreotti	Beccastrini Ezio
Andreucci	Bei Ciufoli Adele
Angelino Paolo	Belotti
Angelucci	Beltrame
Antoniozzi	Bensi
Anzilotti	Berlinguer
Ariosto	Berloffa
Armani	Berry
Armaroli	Bersani

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Bertè	Comandini	Gaspari	Mattarelli Gino
Bertoldi	Concas	Gatto Vincenzo	Mazza
Biaggi Nullo	Conci Elisabetta	Gennai Tonietti	Mazzoni
Biancani	Conte	Erisia	Mello Grand
Bianchi Fortunato	Corona Achille	Gerbino	Messe
Bianchi Gerardo	Corona Giacomo	Germani	Miceli
Biasutti	Cortese Giuseppe	Ghislandi	Micheli
Bima	Cotellessa	Gioia	Migliori
Bisantis	Curti Aurelio	Giolitti	Minella Molinari
Bogoni	Dal Canton Maria	Gitti	Angiola
Boidi	Pia	Gorreri Dante	Misasi Riccardo
Bolla	Dal Falco	Gotelli Angela	Misefari
Bologna	D'Arezzo	Grasso Nicolosi Anna	Monasterio
Bonfantini	De' Cocci	Greppi	Montanari Otello
Bonino	Degli Esposti	Grifone	Monte
Borellini Gina	Degli Occhi	Grilli Giovanni	Murgia
Borin	De Grada	Guerrieri Emanuele	Nannuzzi
Breganze	De Leonardis	Guerrieri Filippo	Napolitano Francesco
Brodolini	Del Giudice	Gui	Natali Lorenzo
Bucciarelli Ducci	Delle Fave	Guidi	Natoli Aldo
Bufardeci	Del Vecchio Guelfi	Gullo	Natta
Buffone	Ada	Gullotti	Negroni
Buttè	De Maria	Ingrao	Nicosia
Buzzetti Primo	De Marsanich	Iozzelli	Origlia
Buzzi	De Meo	Isgro	Pajetta Gian Carlo
Cajazza	De Pasquale	Jacometti	Pajetta Giuliano
Calamo	Diaz Laura	Jervolino Maria	Palazzolo
Calasso	Di Giannantonio	Kuntze	Paolicchi
Calvaresi	Di Leo	Laconi	Papa
Camangi	Di Nardo	Lajolo	Patrini Narciso
Canestrari	Di Piazza	Landi	Pellegrino
Cantalupo	D'Onofrio	La Penna	Pennacchini
Caponi	Elkan	Lattanzio	Petrucci
Cappugi	Ermini	Lenoci	Piccoli
Capua	Fabbri	Leone Raffaele	Pinna
Carcaterra	Fanelli	Li Causi	Pintus
Carra	Faralli	Limoni	Pitzalis
Casalnuovo	Ferrara	Lombardi Giovanni	Polano
Casati	Ferrari Aggradi	Lombardi Riccardo	Prearo
Cassiani	Ferretti	Lombardi Ruggero	Preziosi Costantino
Castelli	Ferri	Longo	Preziosi Olindo
Castellucci	Fiumanò	Longoni	Pucci Anselmo
Cattani	Foa	Lucchesi	Quintieri
Cavaliere	Foderaro	Lucifredi	Radi
Cecati	Fogliazza	Lupis	Rampa
Ceravolo Mario	Folchi	Luzzatto	Re Giuseppina
Cerreti Alfonso	Forlani	Macrelli	Resta
Cerreti Giulio	Fornale	Magno Michele	Restivo
Chiarolanza	Foschini	Magri	Ricca
Chiatante	Fracassi	Mancini	Riccio
Cianca	Francavilla	Manco Clemente	Ripamonti
Cibotto	Franceschini	Mannironi	Riz
Cocco Maria	Franco Pasquale	Marangone	Romagnoli
Codacci Pisanelli	Franco Raffaele	Marchesi	Romano Bartolomeo
Colasanto	Franzo Renzo	Mariani	Romeo
Colleoni	Frunzio	Mariconda	Roselli
Colombo Renato	Fusaro	Martina Michele	Rossi Paolo Mario
Colombo Vittorino	Galli	Mattarella Bernardo	Russo Carlo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Russo Spena Raffaello	Titomanlio Vittoria
Sales	Togni Giulio Bruno
Salutari	Togni Giuseppe
Sangalli	Tognoni
Santarelli Ezio	Tonetti
Sarti	Toros
Scarascia	Tozzi Condivi
Scarlato	Trebbi
Scelba	Tremelloni
Schiavetti	Truzzi
Schiavon	Turnaturi
Schiratti	Vacchetta
Sciolis	Valiante
Sedati	Valsecchi
Servello	Venegoni
Sforza	Venturini
Silvestri	Veronesi
Simonacci	Vestri
Sodano	Vicentini
Soliano	Vidali
Spadola	Villa
Spallone	Viviani Arturo
Spataro	Viviani Luciana
Storchi Ferdinando	Volpe
Sullo	Zaccagnini
Sulotto	Zanibelli
Tantalo	Zappa
Terranova	Zoboli
Tesauero	Zugno

*Si sono astenuti* (sul disegno di legge n. 4458):

Adamoli	Del Vecchio Guelfi
Alicata	Ada
Amendola Pietro	De Pasquale
Amiconi	Diaz Laura
Angelucci	D'Onofrio
Assennato	Ferretti
Audisio	Fiumanò
Bardini	Fogliazza
Barontini	Francavilla
Beccastrini Ezio	Franco Raffaele
Bei Ciufoli Adele	Gorreri Dante
Beltrame	Grasso Nicolosi Anna
Biancani	Grifone
Bigi	Grilli Giovanni
Borellini Gina	Guidi
Bufardeci	Gullo
Calasso	Ingrao
Calvaresi	Kuntze
Caponi	Laconi
Cerreti Giulio	Lajolo
Cianca	Li Causi
Conte	Longo
Degli Esposti	Magno Michele
De Grada	Marchesi

Mariconda	Rossi Paolo Mario
Mazzoni	Santarelli Ezio
Miceli	Servello
Minella Molinari	Sforza
Angiola	Silvestri
Misefari	Soliano
Monasterio	Spallone
Montanari Otello	Sulotto
Nannuzzi	Tognoni
Natoli Aldo	Tonetti
Natta	Trebbi
Pajetta Gian Carlo	Vacchetta
Pellegrino	Venegoni
Polano	Vestri
Pucci Anselmo	Vidali
Re Giuseppina	Villa
Romagnoli	Viviani Luciana
Romeo	Zoboli

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Balesi	Montini
Basile	Rapelli
Battistini Giulio	Reposi
Colleselli	Sabatini
Ferrari Giovanni	Sammartino
Graziosi	Sanfilippo
Lucifero	Sinesio
Marenghi	Sorgi
Martinelli	Terragni
Mastino	Vincelli
Merenda	

(concesso nelle sedute odierne):

Pedini	Viale
--------	-------

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

**AMATUCCI, Relatore.** Gli emendamenti proposti hanno lo scopo di allargare il limite dell'indulto portandolo da un anno, come previsto dal provvedimento, a un anno e mezzo, a due anni.

Le osservazioni circa la sproporzione che esisterebbe tra la misura prevista per l'amnistia e quella prevista per l'indulto hanno trascurato un fatto molto importante, cui fa implicito riferimento il secondo comma dell'articolo 2, e cioè che non molti anni sono passati dal 1959, quando abbiamo approvato una altra legge di delegazione al Capo dello Stato per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, che furono allora previsti in una misura

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

considerevole ed anche per reati che non sono compresi in questo provvedimento, quali quelli politici e quelli di stampa.

DEGLI OCCHI. Quegli indulti, fra l'altro, sono revocabili!

AMATUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo con lei, onorevole Degli Occhi, e ho preso atto della rinuncia al suo emendamento concernente le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra.

L'onorevole Mariconda, per quanto riguarda la norma relativa ai minori degli anni 18, ha fatto osservare che sarebbe stato più giusto fare riferimento, ai fini della determinazione dell'età, all'epoca della commissione del reato e non alla data di pubblicazione del decreto di amnistia e di indulto. Ho ricordato, nel corso della relazione orale, che si è addivenuti a questa norma in considerazione del fatto che a colui il quale ha delinquito alcuni anni o alcuni mesi fa (quindi in età inferiore o molto inferiore agli anni 18) si è voluto dare la possibilità di riadattarsi alla vita sociale. (*Proteste del deputato Mariconda*). Ella è padrone di pensarla come crede e questo mio argomento può non persuaderla, ma ciò non l'autorizza a reagire così vivacemente.

Le osservazioni fatte dagli onorevoli Casalnuovo, Murgia e Greppi sono degne di considerazione: è stato detto che l'importanza eccezionale di certi avvenimenti, e in modo particolare del Concilio ecumenico, avrebbe dovuto suggerire l'adozione di un provvedimento di più vasta portata. Resta il fatto che l'esecutivo ha creduto di dover proporre questo provvedimento in limiti chiaramente indicati, invitando il Parlamento ad apprezzare quello che è stato il fondamentale motivo ispiratore: si vuole, sì, concedere un atto di clemenza che soggettivamente può anche essere ritenuto alquanto limitato; ma questa clemenza non deve essere disgiunta dalla considerazione della maestà del magistero punitivo.

Per tali considerazioni la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel concordare con le conclusioni del relatore, desidero aggiungere qualche parola di chiarimento soprattutto in ordine alle obiezioni di carattere generale che sono state mosse nei riguardi del provvedimento.

Si è detto, in particolare da parte dell'onorevole Pinna, che esso pecca di eccessiva avarezza; si è detto che è sproporzionato agli avvenimenti storici e politici con i quali è stato posto in connessione; si è detto, da parte del-

l'onorevole Casalnuovo, addirittura che si tratterebbe di una « irrisione ».

In risposta a tali osservazioni, mi richiamo a quanto ho già avuto modo di affermare al Senato, e cioè che più ristretto, più contenuto rispetto all'amnistia è il limite previsto per l'indulto, il quale però si estende ad un maggior numero di reati, operando esso anche nei confronti dei reati militari e finanziari, salvo le esclusioni di cui all'articolo 3.

E, inoltre, da tener presente che di questo provvedimento, secondo i calcoli effettuati dagli uffici del Ministero sulla base dei risultati dell'applicazione del precedente decreto di amnistia e di indulto, del quale ebbero a beneficiare un milione e 50 mila soggetti, beneficeranno circa 800 mila persone. Pertanto, non è consentito dire che esso si risolve in una « irrisione ».

Si tenga poi presente che negli ultimi due anni si è ricorso con maggiore frequenza alla concessione delle grazie individuali. Nel 1961-62 è stata concessa la grazia nei confronti di seimila persone, tutte detenute. Pertanto si è fatto un larghissimo uso dell'atto di clemenza a titolo individuale. In questo si è assecondato un suggerimento che venne implicitamente dal Parlamento allorquando fu approvata la legge sulla liberazione condizionale degli ergastolani, in cui è stata subordinata la liberazione condizionale all'accertamento di un sicuro ravvedimento da parte del detenuto.

Anche per questo motivo è opportuno contenere il condono nel limite di un anno.

Si è parlato di un rapporto di proporzione tra amnistia ed indulto. Non credo che esista un principio generale di diritto in base al quale bisogna proporzionare i limiti dell'amnistia a quelli dell'indulto, anche perché — e lo ha riconosciuto anche l'onorevole Greppi — vi sono delle differenze tra l'uno e l'altro istituto. Mentre l'amnistia, infatti, riguarda i soli reati per i quali è prevista una pena edittale non superiore ad un determinato limite, l'indulto si riferisce a tutti i reati. Inoltre, nell'amnistia si fa riferimento ad una pena in astratto, mentre per l'indulto si tratta in concreto di ridurre la pena in una determinata misura. Per non parlare poi delle altre differenze sostanziali esistenti tra i due istituti.

In ordine al riferimento fatto dall'onorevole Casalnuovo alla sospensione condizionale della pena, deve tenersi presente che, a parte ogni altra considerazione, la sospensione condizionale della pena è pronunciata caso per caso, mentre la riduzione della pena conse-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

guente al condono si riferisce alla generalità dei casi nella misura stabilita dalla stessa volontà del legislatore.

Per quanto riguarda il rilievo mosso dall'onorevole Mariconda, secondo cui, nel disporre particolari norme per i minori degli anni diciotto, ci si dovrebbe riferire, ai fini della determinazione dell'età, al momento del commesso reato e non a quello dell'entrata in vigore del decreto di amnistia e di indulto, ribadisco quanto ho avuto modo di affermare quando ebbe e delinearsi qualche opposizione all'estensione del beneficio ai minori, e cioè che in tanto si assicura un trattamento di maggiore clemenza nei confronti dei minori in quanto si tratta di soggetti che si trovano in un'età nella quale vi è una maggiore predisposizione all'emenda e alla rieducazione. (*Interruzione del deputato Mariconda*). Alla stregua di questo presupposto, che giustifica un maggiore beneficio, chi si trovi al momento in cui viene emanato il decreto di amnistia e di indulto in età inferiore ai 18 anni viene a godere di questo maggiore beneficio; gli altri, anche se abbiano commesso un reato in età inferiore ai 18 anni, rientrano nelle disposizioni generali del decreto, e per essi l'indulto è di un solo anno. Questo, ripeto, in quanto ci si è attenuti al criterio di assicurare un maggiore beneficio a coloro che sono maggiormente suscettibili di rieducazione.

In merito all'emendamento Degli Occhi, faccio rilevare, a parte l'elevazione a due anni del limite dell'indulto, come sia in contrasto con il sistema e con i principi generali la norma in esso contenuta, secondo cui: « ... ove ricorra ipotesi di revoca questa non viene disposta entro i limiti di cui alla prima ipotesi del presente articolo ». Qui il condono verrebbe ad applicarsi anche nei confronti di chi nei cinque anni ha commesso un altro reato; laddove il minore vantaggio tratto dall'indulto da chi ha già beneficiato di indulti precedenti è una costante che ha sempre caratterizzato siffatti provvedimenti di clemenza. Ricordo, fra tutti, il provvedimento del 1959, nel quale si stabiliva che nei confronti di coloro che per le medesime condanne avessero fruito o potessero fruire di precedenti indulti, la riduzione della pena non poteva essere superiore ad un anno, superiore, cioè, alla metà del limite stabilito allora per l'indulto.

DEGLI OCCHI. Ma è diabolico il perseverare!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per concludere, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

DEGLI OCCHI. Con il permesso del signor Presidente, vorrei chiederle, onorevole ministro, di chiarire l'effettiva portata della riduzione di un terzo della pena, di cui al terzo comma dell'articolo 2, in riferimento alle esclusioni oggettive e soggettive. Questo, al fine di evitare interpretazioni giurisprudenziali non conformi alla volontà concorde dei due rami del Parlamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Degli Occhi, il combinato disposto del terzo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 3 prevede esattamente l'ipotesi da lei richiamata, nel senso di escludere ogni applicazione restrittiva del beneficio per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra.

MURGIA. Occorre un chiarimento su questo punto, in modo che risulti negli atti parlamentari: non è chiaro se il terzo della pena si riferisca all'intera pena o all'aggravante.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il riferimento è all'intera pena.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Riterrei opportuno, signor Presidente, ai fini della retta interpretazione della legge, che ella dichiarasse che l'interpretazione testè data dall'onorevole ministro Bosco risponde alla volontà unanime dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Purtroppo vi è una parte della dottrina che non è favorevole al vincolo dell'interpretazione della legge attraverso i lavori preparatori poiché preferisce la teoria della vita autonoma della norma giuridica. Io ho più volte sostenuto che la volontà del legislatore, quando appare inequivoca negli *Atti parlamentari*, è vincolante per l'interprete. Mi duole che una parte della dottrina e talvolta anche della giurisprudenza, andando in diverso avviso, non abbia avvertito l'importanza che la mia tesi riveste ai fini anche di una valutazione e rivalutazione del Parlamento.

Quando il parere della Commissione e del Governo, confortato dalla votazione dell'Assemblea, è nel senso di una determinata interpretazione di una frase o di una parola, con esclusione di interpretazioni diverse, nulla autorizza l'esecutore della legge ad adottare proprie interpretazioni difformi.

Occorre insistere sul valore vincolante della volontà del legislatore sul significato della norma da esso stesso voluta ed elaborata, perché così facendo metteremo sempre più l'interprete al servizio della legge e sempre meno al servizio delle sue estrosità.

Non ho alcuna difficoltà, nel caso in esame, a dare atto che l'interpretazione del ministro

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

risponde al pensiero unanime dell'Assemblea.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La ringrazio, signor Presidente. Desidero chiarire il senso dell'interpretazione. Ho citato solo l'articolo 3 che riguarda le esclusioni oggettive, ma evidentemente lo stesso vale anche per l'articolo 5.

MARICONDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARICONDA. Occorre aver presente che, mantenendo ferma l'esclusione dal maggior beneficio dell'imputato che compia 18 anni alla data dell'emanazione del decreto presidenziale, ci troveremmo di fronte a gravissime sperequazioni. Si consideri il caso — e qui, proprio a Roma, sono assai frequenti — di due ragazzi prossimi al compimento dei 18 anni che abbiano concorso in un furto di gomme di automobili, spesso ritenuti furti pluriaggravati, e che uno degli imputati compia oggi i 18 anni e l'altro li compia il 31 del corrente gennaio: si verificherà l'assurdo che quest'ultimo godrà di un beneficio doppio nei confronti dell'altro che compie oggi i 18 anni, e quindi questi resterà in galera e l'altro no.

È mai possibile una sperequazione così grave? Lo domando alla coscienza giuridica dell'onorevole Presidente, giacché non posso essere pago degli argomenti opposti or ora dal relatore e dal ministro. In realtà i loro sono argomenti che hanno il suono di quelle monete di cui la legge punisce gli spacciatori. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli colleghi alla moderazione.

Passiamo ai voti.

Ricordo che l'articolo 2 nel testo della Commissione (identico a quello del Senato) è così formulato:

« Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sol o congiunt a dette pene;

b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione

della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, ed all'articolo 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 480 ».

Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento sostitutivo della lettera a) del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi tendente a sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive o non superiore a 2.000.000 sole o congiunte a dette pene riducendosi di tre milioni le pene irrogate per i reati finanziari. Nel caso di indulti precedentemente applicati, se non ricorra ipotesi di revoca, l'indulto viene applicato nella misura di un anno. Ove ricorra ipotesi di revoca questa non viene disposta entro i limiti di cui alla prima ipotesi del presente articolo ».

(*Non è approvato*).

Dichiaro assorbiti gli emendamenti Gullo, Riz, Casalnuovo, Amadei Leonetto (limitatamente alla lettera a) e Sforza, relativi alla lettera a).

Onorevole Giuseppe Gonella, mantiene il suo emendamento alla lettera a), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gonella Giuseppe, tendente a sostituire le parole: « nella misura non superiore ad un anno per le pene detentive », con le altre: « nella misura non superiore ad un anno e mesi sei per le pene detentive ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Murgia, mantiene il suo emendamento aggiuntivo alla lettera a), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MURGIA. Sì, signor Presidente.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Murgia, tendente ad aggiungere alla lettera *a*), dopo le parole: « sole o congiunte a dette pene », le altre: « quando la pena inflitta non sia superiore a cinque anni e nella misura non superiore ad anni due nei casi di pene più gravi ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma fino alla lettera *a*) compresa nel testo della Commissione.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *b*). Onorevole Casalnuovo, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASALNUOVO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casalnuovo, tendente a sostituire le parole: « a due anni », con le altre: « a tre anni ».

(*Non è approvato*).

Dichiaro assorbito l'identico emendamento Amadei Leonetto.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento, tendente a sostituire le parole: « non superiore a due anni per le pene detentive », con le altre: « non superiore a due anni e sei mesi per le pene detentive », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Gullo, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GULLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gullo, tendente a sostituire le parole: « del decreto » fino alla fine, con le altre: « del commesso reato non avevano superato gli anni 18, ovvero alla data del decreto del Presidente della Repubblica abbiano compiuto gli anni 70 ».

(*Non è approvata*).

Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento subordinato aggiuntivo alla lettera *b*), non accettato dalla Commissione né dal Governo.

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, tendente ad aggiungere,

alla lettera *b*), in fine, le parole: « e a coloro che dal foglio matricolare risultano aver partecipato in zona di operazioni alle guerre 1915-1918 e 1940-1945 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *b*) del testo della Commissione.

(*È approvata*).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz, tendente ad aggiungere, dopo la lettera *b*), la seguente:

« *c*) nella misura di tre anni per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Gullo, mantiene il suo emendamento aggiuntivo di un comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GULLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gullo, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Sono condannate le pene inflitte in base all'articolo 337 del codice penale, quando sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 1, del codice penale ».

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo comma, di cui gli onorevoli Gullo e Leonetto Amadei propongono la soppressione.

Onorevole Gullo, mantiene questo suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GULLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma di cui agli emendamenti Gullo e Amadei Leonetto.

(*Non è approvata*).

Onorevole Giuseppe Gonella, mantiene il suo emendamento al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gonella Giuseppe, tendente a sostituire le parole: « la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

con le altre: « la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a un anno ».

*(Non è approvato).*

Dichiaro assorbito l'identico emendamento Casalnuovo.

Onorevole Murgia, mantiene il suo emendamento al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MURGIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Murgia, tendente a sostituire le parole: « superiore a sei mesi », con le altre: « superiore alla metà ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo al terzo comma. L'emendamento Degli Occhi interamente sostitutivo è stato ritirato.

Onorevole Gullo, mantiene i suoi emendamenti al terzo comma, non accettati dalla Commissione, né dal Governo ?

GULLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Gullo, tendente ad aggiungere dopo le parole: « 2 agosto 1946, n. 64 », le altre: « e comunque per le pene inflitte per reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 luglio 1946 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Gullo, tendente a sostituire le parole: « qualora il condannato non abbia », con le altre: « anche se il condannato abbia ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 2 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'arti-

colo 1, nonché ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441, 519, 520, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dante, Murgia e Arturo Viviani hanno proposto di sopprimerlo e, subordinatamente, di sopprimere il primo periodo.

VIVIANI ARTURO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI ARTURO. Ogni provvedimento umano deve avere come base la logica, che mi auguro rimanga maestra anche in questo provvedimento legislativo. Ora, in questo articolo a me sembra venga a mancare almeno in gran parte la logica della premessa fatta all'articolo 1. Infatti con esso si stabiliscono — salvo che si approvi il nostro emendamento — incongruenze che evidentemente sono sfuggite. L'emendamento da noi proposto serve a riportare l'atto di clemenza in linea con il principio: la giustizia è eguale per tutti. Penso che anche la clemenza non possa che inquadarsi nella giustizia. Si può davvero ritenere più pericoloso, o comunque meno degno di clemenza, colui che si appropria del denaro o della cosa della pubblica amministrazione (articolo 314), oppure il pubblico ufficiale che si appropria del denaro del privato (articolo 315), o il pubblico ufficiale che costringe o induce taluno a dare denaro od altra utilità (articolo 317), di colui che commette il reato di cui agli articoli 575 e 577, cioè di colui che uccide col mezzo del veleno, purché quest'ultimo abbia una qualsiasi attenuante e quindi non raggiunga la pena dell'ergastolo ?

Il disegno di legge in esame arriva, all'articolo 3, a dichiarare che è necessaria più clemenza per colui che ha commesso veneficio, avendo ottenuto una attenuante, oppure per colui che ha commesso un omicidio, anziché

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

per colui che ha commesso un peculato. Cioè noi saremmo più clementi con un omicida anziché con una povera donna impiegata in un ufficio postale che si appropria di dieci o di venti francobolli nell'ufficio stesso.

Ora, onorevole ministro, mi domando se realmente la fretta possa portare a tanto. Penso che, se noi volessimo, questa sera potremmo approvare il disegno di legge, entro una settimana il Senato potrebbe approvare le nostre modificazioni e questo ritardo non porterebbe certamente un danno.

Mi domando se una antinomia di questo genere in un condono, così come ora ho citato, possa lasciarci sereni nei confronti di tutti i cittadini e soprattutto nei confronti della nostra coscienza.

Quindi, insisto sull'emendamento principale da noi presentato, perché a mio avviso sarebbe assolutamente necessario eliminare l'articolo 3, cioè le esclusioni oggettive. Mentre per l'amnistia potevano esservi dubbi, mi pare che in materia di condono questa eliminazione sarebbe, oltre che giusta, doverosa.

Ritengo illustrata anche la proposta subordinata, ossia la soppressione del primo periodo.

Faccio appello alla coscienza e alla serenità di tutti i colleghi affinché tutte le famiglie degli attuali detenuti e condannati non debbano sopportare tanta differenza di interpretazione della logica e della giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto — fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo 2 — non si applica ai reati preveduti dall'articolo 314 codice penale (salvo che ricorra l'ipotesi dell'ultima parte), dagli articoli 315, 317, 439, 440, 441, 519 (salvo che si tratti di reato commesso da minore degli anni 18), 520, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 codice penale ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**DEGLI OCCHI.** Io sono grato all'onorevole Arturo Viviani che ha esposto con nobiltà di sentimenti, con esperienza di vita e con vero senso di coscienza morale il suo pensiero. Ad esso, non aggiungo parola. Io sono un integralista delle esclusioni, come ho ripetutamente detto. Nell'ipotesi disgraziatissima, più che infausta per la nostra coscienza civile, che non si dovesse arrivare alla totale esclusione delle esclusioni delle quali ho tanto parlato, richiamerei l'attenzione della Camera sul compromissorio mio emendamento che riduce di gran lunga le cosiddette esclusioni oggettive. Io sono per la soppressione totale dell'articolo, va da sé, l'ho ripetuto per lo meno quattro volte, ma *repetita iuvant*; ho ridotto, in linea subordinata, le esclusioni ai casi degli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441 e 519 del codice penale. Per ciò che si riferisce al 314, però, salvo che ricorra l'ipotesi dell'ultima parte.

Quello che ha detto l'onorevole Viviani è sacrosantamente giusto, ma per una esposizione, diremmo, da... metodo Montessori, mi permetto di ricordare alla Camera, che è popolata quando si deve respingere il più giusto degli emendamenti, che il 314 è comprensivo di una ipotesi che non è sfuggita al legislatore del codice penale, se è vero che l'ultima parte reca: « La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ». (E questa è la parte drastica, è la sanzione drastica). « Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

Almeno per quest'ultima parte, la quale si riferisce veramente ai casi minimi, alla povera gente, che io non chiamerò proletariato perché non sembri mi voglia appropriare di questo termine, è giusto che io richiami l'onorevole ministro all'esigenza di questa onesta provvidenza. Ove noi volessimo escludere dal condono questi piccoli violatori di norme, noi vedremmo veramente consacrata la spoliatura di una legge penale e morale.

Transattivo come sono, posso consentire che si pervenga all'esclusione, come ho detto, dei reati previsti dagli articoli 315, 317, 439, 440, 441, 519 (salvo, per quest'ultimo, che si tratti di reato commesso da minore degli anni 18). Vi sono infatti, onorevoli colleghi, casi limite, e non si tratta di casi affidati occasionalmente ad un avvocato. Quando noi puniamo la violenza carnale in genere e non adduciamo ad una limitazione nei confronti dei minori degli anni 18, possiamo andare incontro ad una conseguenza aberrante e tipica, caduta sotto la mia esperienza: che cioè avremmo l'esclusione dal condono per la pena inflitta ad un ragazzo di 15 anni e tre mesi che si è congiunto carnalmente con una ragazza di 13 anni, assumendosi che la « presunzione » sta a carico e non a vantaggio del minore! E questo sarebbe inconcepibile. Saremmo veramente di fronte ad una spedizione punitiva, onde io non potrò tralasciare di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

obiettare, tra l'altro, che data l'attuale parità dei sessi potremmo sorridere di fronte alla violenza presunta del presunto incapace di intendere e di volere, condannato, invece, a grave pena!

Per questa ragione prego la Camera, presente ed assente nelle persone di troppi suoi membri, di voler considerare la sostituzione che propongo, che è già una transazione, che è già una seconda linea; e prego la Camera presente e assente di voler meditare molto perché le esclusioni non siano disposte inutilmente. Questo che io non chiamo il dramma (ma certamente è una sofferenza che proviamo in questo momento) della rapidità, non può portare alla giustificazione! Faccio appello alla coscienza giuridica e, ancora una volta, alla coscienza morale di tutti.

Leggevo quel che è avvenuto in altra ora della storia, a proposito di un altro decreto di amnistia che fu discusso nel bailamme dell'aula, bailamme determinatosi al momento del voto più che in quello della discussione. Qui non si può essere arsi e non confutati: qui bisogna essere confutati e, se la confutazione sarà efficace, si potrà anche essere arsi. Ma se si volesse togliere la possibilità di persuadere, se non fosse possibile persuadere, a che varrebbe il Parlamento? Il Parlamento è contrasto delle idee, ma la decisione non può essere preclusa per un eventuale contrasto di opinioni, perché questo è il prestigio assoluto e supremo della libertà, questo senso apostolico che qualche volta possiede anche l'umile gente di cui io sono un'espressione!

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Manco e Giuseppe Gonella hanno proposto di sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, nonché ai reati preveduti dagli articoli 439, 440, 441 del codice penale, a quelli previsti dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MANCO.** Stiamo battendoci per strappare al Governo qualche concessione sui nostri emendamenti, e siamo convinti che tutti gli uomini di buona volontà che siedono in questa Assemblea concordano perfettamente sulla bontà e sulla giustizia di certi concetti. Non si può pensare che cultori del diritto o quanti hanno nozioni di diritto non vogliano accogliere emendamenti che sono frutto veramente

di un tormento di ciascuno di noi. A questo punto, accettare l'articolo 3 proposto dal Governo con esclusioni generali e impelagarci nella casistica delle esclusioni diventa un fatto drammatico. È esattissimo quello che diceva poco fa l'onorevole Arturo Viviani (mi perdoni, ma vedremo quale sarà poi il suo comportamento al momento del voto): abbiamo sentito la grandezza della causa e della tesi da lui sostenuta per porre in evidenza l'assurdità della concessione del condono per reati di omicidio avvenuti con tutte le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi, dei motivi abbiotti, o anche in costanza di rapporti di parentela (quindi, fra i casi più gravi e sconcertanti della criminalogia), in confronto alla non concessione per un reato (anche grave, non dico modesto) di peculato o di malversazione.

Ma vi è di più: si è escluso il reato di cui all'articolo 520 dal beneficio del condono. Almeno si poteva includere la violenza carnale presunta! Aggiungo qualcosa a quanto ha detto poco fa l'onorevole Degli Occhi: voi escludete dal beneficio del condono colui che, essendo minorenni, abbia commesso reato di violenza carnale contro una maggiorenne. Ma allora, per lo meno, salvate la violenza carnale presunta!

Si vuole escludere dal diritto al condono i reati di cui agli articoli 629 e 630, la rapina aggravata, e lasciare l'omicidio. E allora io dico: perché non sono esclusi anche tutti i reati previsti dalla legge Merlin, che pure sono molto più gravi sotto il profilo morale e sociale, dato che il Governo che ha presentato questo disegno di legge è stato così scrupoloso da escludere dal beneficio dell'amnistia e del condono i reati contro la libertà sessuale?

Voi avete fatto bene a non escludere quei reati, ma io mi domando quale criterio avete seguito. Quello della gravità del reato, quindi della gravità dell'allarme sociale che desta un reato, misurato con la gravità della pena? O, invece, quello della tenuità della pena? Non l'ho ancora capito. Se si tratta della gravità del reato, e quindi della pesantezza della pena, bisognava escludere anche i reati di cui alla legge Merlin. Questo avreste dovuto fare per ragioni di coerenza. Ma voi, ripeto, non avete seguito questo criterio.

Non credo che la violenza carnale non presunta sia più grave dello sfruttamento della prostituzione. Ebbene, se non avete escluso lo sfruttamento della prostituzione (e avete fatto bene), non dovevate escludere nemmeno la violenza carnale.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Qual è dunque la premessa da cui siete partiti per procedere a siffatte esclusioni, che sono di una ingiustizia straordinaria?

Credete voi che l'opinione pubblica sarà grata al Governo per aver varato questa sera o domani una legge ingiusta e sbagliata, o non sarà più grata se fra una settimana sarà varata una legge più giusta?

Voi non dovete respingere aprioristicamente i nostri emendamenti, i quali non hanno un significato politico, ma un significato tecnico, logico e giuridico. Voi dovrete necessariamente accogliere qualcuno dei nostri suggerimenti. Il paese non ne sarà grato a noi, che facciamo parte del Parlamento con uguaglianza di diritti e di doveri, ma sarà grato a voi che avrete accolto i nostri giusti e saggi avvertimenti.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Leonetto Amadei, Comandini, Pinna, Ferri, Greppi, Berlinguer, Mariani, Paolucci e Zappa hanno proposto di sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, nonché ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441, 628 (capoverso secondo), 529 (capoverso) e 630 del codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

**PINNA.** Rinuncio a svolgere questo emendamento, ma lo mantengo.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BUCCIARELLI DUCCI**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di sopprimere, al settimo rigo, i nn. 314, 315, 317, 519 e 520.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**PREZIOSI OLINDO.** L'emendamento tende a stabilire un equilibrio logico, giuridico, vorrei dire anche morale, nel rispetto di una struttura e di una sistemazione legislativa senza discriminazioni irrazionali.

È largamente diffusa la preoccupazione che eventuali modificazioni al testo trasmessoci dal Senato possano ritardare di qualche settimana l'entrata in vigore del provvedimento. In tal caso sarebbe preferibile rinunciare a prendere la parola. Noi riteniamo, invece, che un lieve ritardo non costituisca un grave

danno, se la legge potrà essere perfezionata; a tale scopo noi ci battiamo, esercitando non soltanto un diritto, ma un dovere, e senza alcuno spirito di opposizione o di polemica preconcetta.

Pur mantenendo il principio ispiratore di un mio precedente emendamento, quello cioè dell'esclusione di ogni distinzione fra reati simpatici o antipatici (discriminazioni del genere mi sembrano irrazionali, ingiustificate e arbitrarie), in questo emendamento mi sono limitato a chiedere l'eliminazione di talune esclusioni, a mio avviso assolutamente ingiustificate.

Dall'indulto sono innanzi tutto esclusi i reati di cui agli articoli 314, 315 e 317 del codice penale, che puniscono una serie di delitti patrimoniali contro la pubblica amministrazione. Sono stati invece compresi nel condono altri delitti che offendono forse ancor più gravemente la pubblica amministrazione, e precisamente quelli che si riferiscono alla corruzione (articoli 318, 319 e 320), per alcuni dei quali le pene massime edittali sono veramente notevoli. Come se non bastasse, mentre sono esclusi dal condono i reati di natura patrimoniale contro l'amministrazione, esso è invece concesso ai parricidi, agli assassini, a coloro che si sono resi colpevoli di delitti veramente efferati e tuttavia hanno evitato l'ergastolo.

Del condono fruiscono in larga misura anche i reati di rapina e di estorsione: è esclusa infatti la rapina aggravata, ma non quella di cui al primo comma dell'articolo 628, punita con la reclusione da tre a dieci anni, ed è esclusa l'estorsione aggravata, ma non quella di cui al primo comma dell'articolo 629.

Come si può essere sodisfatti dell'esclusione del peculato e della malversazione? Quest'ultima comporta una pena che va da tre a otto anni di reclusione, inferiore quindi a quella prevista per la rapina, mentre il peculato comporta una pena che va da tre a dieci anni, identica a quella prevista per la rapina e per l'estorsione.

Non vi è una spiegazione che possa sodisfare la coscienza di chiunque sia un cultore sia pure superficiale del diritto. Vi sono ipotesi che lasciano veramente perplessi. Non possiamo addurre a giustificazione il caso Mastrella: è un caso isolato. Non possiamo prendere come parametro quell'episodio, poiché accanto ad esso vi sono tanti piccoli casi di peculato e di malversazione per i quali il danno è di particolare tenuità. L'equilibrio è completamente rotto. Si tratta di stabilire una proporzione proprio nel campo del di-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

ritto, della logica ed anche dell'equità. Non vi è alcuna ragione che possa giustificare questa esclusione, e quindi questa prima discriminazione che riguarda il gruppo dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ho accantonato gli articoli 439, 440 e 441 perché è in corso di approvazione un disegno di legge governativo per una repressione più severa dei reati di coloro che mettono in commercio sostanze alimentari nocive alla pubblica salute. Mi rendo conto che l'esclusione trova la sua giustificazione in un provvedimento legislativo *in itinere*. Non mi rendo conto dell'esclusione di quell'altro gruppo di reati che è contemplato dagli articoli 519 e 520 del codice penale.

L'articolo 519 si riferisce alla violenza carnale. Non è stata precisata alcuna ipotesi; si deve ritenere che l'esclusione le comprenda tutte. Questi reati sono puniti con pene che vanno da tre a dieci anni. L'articolo 520 si riferisce alla congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale e fuori dei casi di violenza: questo reato è punito con pene da uno a cinque anni.

Affrontiamo il problema dei delitti contro la libertà sessuale e contro il pudore. Questi sono reati contro la libertà sessuale e sono esclusi dal condono. Ma io voglio sottolineare come non siano esclusi altri reati dello stesso tipo, ad esempio il ratto di minore anche inferiore a 14 anni a fini di libidine, reato punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Capirei se voi sosteneste che debbano essere esclusi dal beneficio tutti questi delitti che offendono la libertà sessuale. Ma, se ne escludete alcuni e ne comprendete altri, come il ratto a fini di libidine, commettete un arbitrio, create una situazione insopportabile per chiunque sia dotato non dico di senso giuridico, ma anche soltanto di senso comune.

La situazione si aggrava quando si osserva che fra le esclusioni non comprendete i reati previsti dall'articolo 530 del codice penale (corruzione di minorenni). Il ministro ha detto che si tratta di reati gravissimi. Orbene, questi reati sono esclusi dall'amnistia, ma sono compresi nel condono. Per quale ragione? La logica vorrebbe che il Governo assumesse una posizione uniforme e sistematica secondo la quale tutti i reati che comunque offendono in modo particolare la coscienza collettiva, la coscienza popolare, dovrebbero essere esclusi dall'amnistia e dal condono. Invece non accade così.

Per restare in questo campo, l'articolo 521 del codice penale contempla gli atti di libidine violenti: la pena va da un minimo di

due anni a un massimo di sei anni e otto mesi, poiché le pene previste dell'articolo 519 sono ridotte di un terzo. Eppure, questo reato non è escluso dal condono. Come si fa a darsi ragione di queste discriminazioni? Noi, appunto per trovare una soluzione intermedia fra la soppressione dell'intero articolo 3 e il mantenimento di alcune esclusioni, abbiamo proposto il nostro emendamento.

La Camera non ha approvato, è vero, un emendamento Mariconda all'articolo 2, tendente a riferirsi all'epoca del commesso reato per applicare lo speciale condono per i minori degli anni 18, ponendosi in contraddizione (ed è molto grave anche questo) con i criteri di applicazione dell'amnistia per gli stessi minori, che si riferiscono appunto all'epoca del commesso reato. Ora, da tutto questo potrebbero nascere situazioni paradossali: un minore di anni 18 (anche per soli dieci giorni), che abbia commesso un reato compreso in quelli da amnistiare, e che quindi sia in carcere con altri due anni di reclusione da espriare, pur avendo compiuto 18 anni potrà riavere la libertà. Invece un minore di 18 anni che abbia commesso un reato compreso nell'amnistia, anche se si trovi nelle medesime condizioni del precedente, è privo di qualsiasi beneficio. Questa è una conseguenza veramente aberrante.

Per non ripetermi in occasione dell'illustrazione del successivo emendamento che ho presentato all'articolo 5, vorrei sottolineare fin d'ora l'esiguità del limite di un anno di pena per valutare i precedenti ai fini dell'applicazione del condono. Vi può essere, ad esempio, il caso che i precedenti superino di un giorno l'anno, e in tal caso non si potrebbe avere il condono. Potremmo poi trovarci di fronte ad un imputato che per la prima volta sia stato condannato ad un anno di reclusione e, per l'esperienza che abbiamo, non si può mettere in dubbio che egli avrebbe già avuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma allora questo condono è una beffa, salvo per alcuni casi.

Ritornando al mio emendamento all'articolo 3, prego vivamente la Camera di meditare su quanto ho avuto l'onore di esporre e di approvare l'emendamento, non esistendo alcun motivo valido per giustificare le discriminazioni da me sottolineate.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Silvestri, Pellegrino, Gullo, Sforza, Zoboli, Buzzelli, Kuntze e Mariconda hanno proposto di sopprimere l'articolo 3.

L'onorevole Silvestri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

SILVESTRI. È così imponente la mole di argomenti portati nel corso della discussione contro le esclusioni oggettive, che non so davvero quali ulteriori chiarimenti potrebbero illustrare la portata e il significato di questa nostra proposta.

Ribadirò soltanto che per noi non vi è nulla di più arbitrario dell'esclusione di talune figure criminose, esclusione che altera profondamente tutto un sistema armonico di ipotesi di reato e di relative sanzioni, che non senza ragione, non senza giustificazione fu determinato dal legislatore penale. Né credo (ribadisco anche qui un concetto che è stato unanimemente espresso) che possa accogliersi la giustificazione che si fonda sulla cosiddetta pericolosità sociale individuabile in talune figure criminose, non soltanto perché ancora una volta tutto questo forzerebbe un ordine che semmai in altra sede andrebbe modificato, ma perché si creerebbero nuove ingiuste differenziazioni, la cui gravità non abbisogna, per essere apprezzata, di essere appoggiata ad una diffusa casistica, che per altro in quest'aula è stata ampiamente esposta!

Credo che ciò valga anche per quello che riguarda la seconda parte dell'articolo 3, che esclude dall'amnistia e perfino dall'indulto i reati militari; su questo punto giustificazione non può darsi se non quella di una voluta, particolare crudeltà, non essendo tali reati qualitativamente né quantitativamente tali da giustificare la loro esclusione da un beneficio che si applica a ben più gravi e socialmente dannosi reati comuni.

Onorevole ministro, ella stamattina, interrompendo un nostro collega, ha detto che è incivile discutere di amnistia in relazione a reati consumati in concreto. Io concordo con lei, e ritengo di essere nel diritto di chiederle di essere tanto coerente da dare il suo contributo all'eliminazione di questo incivile articolo 3.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Kuntze, Mariconda e Silvestri hanno proposto di aggiungere al primo periodo, dopo la parola: « 317 », le altre: « salvo che concorra l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, codice penale ».

L'onorevole Silvestri, cofirmatario, ha fatto di svolgere questo emendamento.

SILVESTRI. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo in via subordinata.

PRESIDENTE. Quel è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

AMATUCCI, *Relatore*. Rispondendo in modo particolare all'onorevole Olindo Preziosi, che ha accusato il Governo di avere com-

preso nel provvedimento di clemenza alcuni reati ed altri no, preciso che l'originario disegno di legge prevedeva un armonico sistema di esclusioni dal provvedimento di clemenza, sistema che le modifiche introdotte dal Senato hanno forse alterato.

Nella relazione ministeriale al disegno di legge presentato al Senato è scritto: « Appaiono così nel disegno di legge esclusi dalla proposta clemenza i delitti di peculato, di malversazione, di concussione, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze contraffatte, adulterate e nocive, di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di violenza carnale, di atti di libidine, di ratto a fine di libidine, di ratto di persona minore degli anni 14 o inferma, a fine di libidine o di matrimonio, di seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata, di atti osceni, di pubblicazioni e spettacoli osceni, di corruzione di minorenni, di omicidio colposo, di diffamazione (capoversi 1°, 2° e 3° dell'articolo 595), di rapina aggravata, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Ora, evidentemente questa era una casistica che seguiva le linee sulle quali l'onorevole Preziosi poco fa ha intrattenuto la Camera, concludendo che non era spiegabile il fatto che alcuni reati fossero stati compresi nel provvedimento di clemenza ed altri no.

Il Senato ha poi voluto limitare soltanto ai reati indicati nel testo sottoposto al nostro esame l'esclusione dai benefici dell'amnistia e dell'indulto.

Certamente, l'esigenza di far presto non deve andare a discapito della perfezione del provvedimento. Ma se rinviassimo al Senato questo provvedimento con le modificazioni suggerite dagli onorevoli Arturo Viviani, Manco, Silvestri ed altri, troveremmo il Senato rigido sulle posizioni già assunte, con il pericolo, più che reale, di far naufragare il disegno di legge.

Evidentemente vi possono essere delle carenze; ma il Senato, nella sua sovranità e autonomia, ha voluto fermare la propria attenzione su alcune forme di reati che, per l'allarme particolare destato e per la reazione provocata nella coscienza collettiva, devono essere menzionate espressamente ai fini della esclusione dal beneficio del condono.

Per i reati militari, sono esclusi quelli contro la fedeltà e la difesa militare, contro le leggi e gli usi di guerra, il reato di rivolta,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace, e il reato di mutilazione e di simulazione di infermità, previsto dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra. Si tratta di reati che per la loro particolare gravità non meritano alcuna considerazione di clemenza, come non la meritano i reati ordinari gravissimi.

Mi sembra che queste argomentazioni possano perlomeno tranquillizzare la Camera. Pertanto, la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole relatore per i chiarimenti che ha dato all'onorevole Olindo Preziosi circa la coerenza dell'originario disegno di legge del Governo in materia di esclusioni.

Faccio presente all'onorevole Degli Occhi, e ad altri che si sono dichiarati particolarmente contrari alla esclusione dall'indulto del reato di cui all'articolo 519 del codice penale, cioè della violenza carnale, che si tratta di un reato che già nel provvedimento di clemenza del 1959 e nei precedenti fu escluso dall'indulto.

DEGLI OCCHI. Proprio per questo dovrebbe essere incluso oggi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non è un buon argomento. Se mai, esso prova che non si possono verificare le conseguenze catastrofiche previste dall'onorevole Olindo Preziosi e che l'esclusione non va contro i principi generali del nostro ordinamento. Il decreto presidenziale del 1959 diceva: « L'indulto non si applica per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629, 630, nonché negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

Quindi, in realtà, le esclusioni nel disegno di legge in esame sono state in sostanza ridotte: è vero che è stato aggiunto un primo gruppo relativo ai reati più gravi contro la pubblica amministrazione, è vero che sono stati aggiunti i reati di frode alimentare che nel 1959 non suscitavano quell'allarme che hanno destato oggi, ma è anche vero che per gli altri reati è stata operata una riduzione.

Circa gli emendamenti soppressivi, è chiaro che non posso essere in alcun modo d'accordo, in quanto bisogna tener presente che, come più volte ho ripetuto, per la prima volta abbiamo incluso nel provvedimento di amnistia ed indulto tutti i reati militari. Sarebbe impossibile dare un così largo beneficio senza le conseguenti esclusioni di cui all'ultima parte dell'articolo 3. L'onorevole Ama-

lucci ha già ricordato che si tratta di reati gravissimi contro la fedeltà alla bandiera, contro lo Stato, e simili, e quindi non è possibile non prevedere queste esclusioni.

Quanto alle ulteriori estensioni del provvedimento di clemenza, sono evidentemente contrario perché il Senato ha già operato una estensione del beneficio; né è a dire che, siccome si è compreso l'omicidio, si debbano comprendere tutti gli altri reati, in quanto l'esclusione dall'indulto non è dovuta tanto alla gravità della pena quanto all'allarme sociale che suscita un determinato reato. Tanto è vero che anche l'onorevole Olindo Preziosi, che è stato il più eloquente oratore contro le esclusioni, ha riconosciuto che nel momento attuale non si può fare a meno di escludere il reato delle frodi alimentari.

Debbo pertanto insistere sulle posizioni di diniego e pregare la Camera di respingere gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Arturo Viviani, mantiene l'emendamento Dante, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VIVIANI ARTURO. Sì, signor Presidente.

PAPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA. Aderisco alla proposta di soppressione dell'articolo 3, perché tutte le discriminazioni, e particolarmente quelle in sede di concessioni di benefici, sono illiberali.

Profitto di questa possibilità per esprimere la posizione del gruppo liberale su questo provvedimento. Noi daremo voto favorevole al disegno di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto, pur confermando le perplessità che il provvedimento ha suscitato, sia per la motivazione della concessione sia per i limiti. Non è stata chiara, invero, la motivazione ideale che ha ispirato il provvedimento e non vi è corrispondenza con le finalità politiche che si volevano raggiungere; soprattutto ha creato grande perplessità il momento nel quale il provvedimento è stato preannunciato.

Comunque, ritengo che un provvedimento di clemenza non rappresenti, di per sé, giammai, un fatto negativo. È necessario, però, che esso conservi determinati motivi di equilibrio e che sia il più largo possibile per corrispondere ai sentimenti ed alle attese della pubblica opinione. Il disegno di legge che stiamo per votare lascia ancora preoccupati per la insufficienza da cui è viziato, attese le politiche finalità che si intendeva rag-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

giungere. Vi sono, cioè (cosa questa riconosciuta unanimemente), discrasie, incongruenze nel nostro codice penale, con previsione di reati e di pene ormai eccessive e sproporzionate al riflesso sociale di tali reati. Troppe norme sono superate ed anacronistiche, molto lavoro prezioso viene sottratto ai magistrati per fatti che ormai non hanno rilevanza alcuna nella vita sociale e hanno tutela eccessiva nel nostro codice.

Per alcuni reati, poi, vi sono eccezionali e speciali rappresentazioni e tutele che mal si armonizzano con il codice stesso. Per gli uni e per gli altri vi è stata dimenticanza ed i limiti posti al provvedimento di clemenza hanno tutti origine da uno « strumento » non più rispondente. Di conseguenza, ancor più marcate sono state le esclusioni e le limitazioni.

Indipendentemente dai richiami ai precedenti, sia per la valutazione sia per la discriminazione dei reati e per l'entità di pena prevista e non ammessa al beneficio, certa cosa è che il limite doveva essere esteso ai reati con previsione di pena per 4 anni e di competenza del tribunale; le discriminazioni dovevano essere superate per ridurre ed eliminare i sospetti e le malevolenze.

Particolare gravità assume l'esclusione dal beneficio dei reati commessi a mezzo della stampa, che essendo previsti da legge speciale dovevano essere considerati in via speciale. Mi rendo conto della eccezionalità del comportamento di taluni, così come non posso disconoscere la gravità di certe posizioni di stampa che tendono a trasformare una nobile arma di informazione ed educazione della pubblica opinione in strumento di linciaggio morale. Ma proprio perché ciascuno di noi è convinto della forza della libertà di stampa doveva trovarsi la forza ed anche il « numero » per concedere l'atto di clemenza ai... peccatori del giornalismo, anche per non lasciare il sospetto di una più rigida tutela di posizioni influenti.

Ed ora, un'ultima osservazione: noi liberali non abbiamo presentato, nel corso dell'esame del provvedimento, particolari nostri emendamenti. Ed è chiara la motivazione e palese la giustificazione. Ancora una volta intendiamo però sottolineare come la nostra Assemblea si sia trovata, per limiti di tempo e di prospettive, costretta a... lasciar correre un progetto per non distruggere il tutto. Ma ci auguriamo che in avvenire si possa, per volontà di popolo, superare anche queste strozzature.

Per le ragioni esposte, sia pure con le perplessità denunciate e con le amarezze affiorate, noi riteniamo di poter dare voto favorevole al provvedimento, nella speranza, anche, di contribuire ad un migliore funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dante, soppressivo dell'articolo 3.

*(Non è approvato).*

L'eguale emendamento Silvestri è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Dante, soppressivo del primo periodo dell'articolo 3.

*(Non è approvato).*

Onorevole Pinna, mantiene l'emendamento Amadei Leonetto, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PINNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadei Leonetto, sostitutivo del primo periodo.

*(Non è approvato).*

Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

*(Non è approvato).*

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, sostitutivo del primo periodo.

*(Non è approvato).*

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PREZIOSI OLINDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo, tendente a sopprimere, al settimo rigo, i nn. 314, 315, 317, 519 e 520.

*(Non è approvato).*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Onorevole Silvestri, mantiene l'emendamento Kuntze, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SILVESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Kuntze, tendente ad aggiungere al primo periodo, dopo la parola: « 317 », le altre: « salvo che concorra l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, codice penale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione, già letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 del codice penale, secondo e terzo capoverso, da potersi valutare in qualsiasi grado e stato del procedimento ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DEGLI OCCHI. *In spe contra spem*; ma è doveroso denunciare ancora una volta — perché è necessario adempiere il proprio dovere sempre — la gravità di ciò che sta avvenendo: qui si commette con peccato contro lo

Spirito Santo, si nega la verità conosciuta, dico conosciuta, quale, del resto, risulta anche dalla stanca polemica, dalla voce fioca degli oppositori della evidenza stessa!

Il testo del Senato per questa parte ha tenuto presente la consuetudine dei decreti di amnistia. Ebbene, rispondo all'onorevole ministro che proprio perché gli errori si ripetono si rendono necessari nuovi decreti di amnistia, per riparare parte degli errori compiuti. Se si riparasse ogni volta agli errori dei decreti precedenti non vi sarebbe necessità di provvedimenti di clemenza a singhiozzo. Quando si dice: abbiamo fatto questo nel 1953, abbiamo fatto questo nel 1959, per giustificare ciò che si fa di male nel 1963, si mette colui che deplora nella condizione di rilevare: ecco la suprema ingiustizia! Taluni hanno contabilizzato parecchi condoni: vacche grasse! Per altri nulla; né ieri né oggi... Così si determina uno stato d'animo che è il più nefasto ai fini dell'interpretazione che delle nostre azioni dà il paese; cioè l'ingiustizia contro gli ingiusti, che ferisce più dell'ingiustizia contro i giusti, i quali traggono consolazione dalla profondità della coscienza.

Ciò che sta per avvenire, onorevole ministro, in relazione all'ultima parte del mio emendamento, è di una gravità estrema. Vorrei che i suoi uffici (e basterebbe la sua saggezza) considerassero la situazione che ho richiamato già nella discussione generale. Se non prevediamo la possibilità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, di una valutazione dei casi di prevalenza o di equivalenza previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 69 del codice penale, ci troveremo ad avere infittito ulteriormente di fascicoli gli uffici giudiziari.

Non dobbiamo fingere di ignorare che ad un certo momento, attraverso una elaboratissima sentenza, la Corte costituzionale ha deciso che tutti i giudizi emessi dal pretore in funzione della competenza prorogata (eccezionalmente prorogata) per l'attribuzione delle attenuanti dovessero essere demandati alla cognizione del tribunale: quasiché il pubblico ministero avesse sempre il dovere di aggravare le contestazioni e non anche di consacrare in partenza le circostanze attenuanti, come è successo in tutti i processi già celebrati davanti al pretore e che a migliaia sono stati rimbalzati ai tribunali!

Possibile che debba essere soltanto io a denunciare queste cose? L'onorevole Greppi sicuramente è con me: dobbiamo essere noi le stazioni riceventi delle grida di dolore, di... disperazione degli uffici giudiziari.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Badate che se non diamo facoltà al giudice dell'istruttoria e al pubblico ministero di valutare e di applicare l'articolo 69 anche in sede istruttoria, riconoscendo l'equivalenza o la prevalenza delle attenuanti, per far rientrare questi casi nell'amnistia, noi avremo complicato la vicenda giudiziaria in un modo grave, pauroso. E poiché l'altra volta ho detto che dobbiamo preoccuparci proprio del modo di rendere giustizia, aggiungo che avremo ulteriormente rallentato l'adempimento dei doveri dello Stato nei confronti dei cittadini che abbiano delinquito, come nei confronti di quelli che potrebbero essere innocenti.

*In spe contra spem*: richiamo pertanto, nell'ora estrema l'attenzione dell'onorevole ministro su questo mio emendamento.

La Camera corregga gli evidenti errori di questo testo. La Camera, onorevole Amatucci, non deve recepire supinamente il testo approvato dal Senato. Altrimenti il bicameralismo dove va a finire?

Siamo posti in questo momento di fronte alla constatazione della paralisi del Parlamento, o almeno di un ramo del Parlamento. Io amo i cavalli e mi auguro che qui vi siano tutti purosangue; ma in questa occasione il Senato batte di molte lunghezze la Camera. (*Si ride*). Evidentemente costa fatica il dire la verità, ma è una profonda soddisfazione il poterla dire, giacché, qualunque cosa avvenga, coloro che tra noi hanno adempiuto il dovere di cercare di correggere evidenti errori avranno almeno salvato la loro anima. *Fac salvam animam tuam*, onorevole guardasigilli!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Murgia, Dante e Arturo Viviani hanno proposto di sostituire la lettera *d*) con la seguente:

« *d*) si tiene conto della diminuzione della pena stabilita nel massimo derivante dalle circostanze attenuanti ».

L'onorevole Murgia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MURGIA. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi avvocati, perché l'emendamento da noi proposto è di natura squisitamente giuridica.

Nel testo è detto che nel computo della pena si tiene conto delle circostanze aggravanti; ed è giusto che se ne tenga conto, e nella misura del massimo dell'aggravante, perché le modalità con cui il reato è stato commesso hanno dimostrato una maggiore volontà di delitto, una maggiore energia criminosa. Quindi la pena editale viene aumentata per quanto comportano le circostanze ag-

gravanti. Ma non comprendo perché, quando concorra invece una circostanza attenuante, ciò non debba decrescere, oltre il computo della pena, anche la quantità punitiva e giuridica del delitto.

Mi riferisco alla lettera *d*) dell'articolo 4, in cui è detto che « non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti ».

Che cosa ha voluto dire il legislatore parlando di circostanze attenuanti, e che cosa ha sempre e costantemente applicato il magistrato? Che le modalità del delitto siano tali, da non raggiungere quel minimo di pena editale; e allora la logica giuridica impone che debba decrescere la qualità punitiva del delitto nella misura massima, così come cresce quando si tratta d'una circostanza aggravante.

Ma non solo è ovvio e logico questo ragionamento; v'è di più. La lettera *d*) è in contraddizione profonda con la lettera *c*) dello stesso articolo. Nella lettera *c*) si riconosce che, quando concorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, la prevalenza delle attenuanti fa decrescere la quantità punitiva del delitto. Altrettanto e a maggior ragione dovrebbe avvenire quando vi sia una circostanza attenuante, e non vi siano circostanze aggravanti.

Supponiamo un reato la cui pena editale tocchi nel massimo i quattro anni. Non vi sono circostanze aggravanti. Ma, se vi è una attenuante, per quale motivo e in nome di quale logica e di quale buon senso non deve la quantità punitiva del delitto decrescere, quando questo è detto e sanzionato dal codice, dalla legge fondamentale?

Su questo punto vorrei una risposta appagante e radicalmente giusta da parte dei relatori e dell'onorevole ministro. Non facciamo certamente onore al nostro senso del diritto e alle nostre tradizioni giuridiche quando in uno stesso articolo stabiliamo che la quantità punitiva del delitto decresca in presenza di circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, e non decresca quando ci si trovi in presenza solamente di attenuanti.

Non credo di dover aggiungere altre parole. Non preoccupiamoci se il Senato questo non lo ha fatto; se dovessimo piegare la testa e non discutere le decisioni dell'altro ramo del Parlamento, allora meglio sarebbe abbandonare e andarcene! (*Approvazioni*). Se sbagliamo noi, ci corregga il Senato; ma se il Senato, o per la fretta o per altro motivo, è incorso in qualche errore, noi dobbiamo correggerlo. Ne va dell'onore del Parlamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Non ho altro da dire; e mi rimetto alla vostra coscienza di giuristi (poiché molti sono gli avvocati in quest'aula), chiedendo alla Camera di approvare questo emendamento. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Buzzelli, Mariconda, Sforza, Giuseppina Re, Gullo, Kuntze, Zoboli, Silvestri, Pellegrino, Bufardecì e Gorrieri hanno proposto, alla lettera *d*), di aggiungere le parole: « fatta eccezione per l'età ».

**ZOBOLI.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZOBOLI.** Abbiamo proposto questo modesto emendamento all'articolo 4 in relazione al computo delle pene nell'applicazione della amnistia, nel senso di aggiungere alla lettera *d*) — dove si dice che non si tiene conto della diminuzione della pena in dipendenza delle attenuanti — una eccezione per quanto riguarda l'età.

L'emendamento ha anche una finalità di euritmia legislativa, poiché l'età è considerata già favorevolmente nell'articolo 1.

Il suo accoglimento non disturberebbe affatto, poi, l'automatismo dell'amnistia, poiché l'età non comporta una valutazione di merito.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

**AMATUCCI, Relatore.** Devo far rilevare all'onorevole Degli Occhi che le sue preoccupazioni, se accolte, potrebbero portare ad un ritardo nell'applicazione della legge. Tuttavia il ministro potrebbe dare qualche chiarimento in sede applicativa, nel senso che la valutazione della prevalenza o dell'equivalenza delle attenuanti si faccia anche durante la fase istruttoria. Con l'accoglimento di questo invito da parte del ministro, le perplessità dell'onorevole Degli Occhi potrebbero essere senz'altro fugate.

L'onorevole Murgia chiede le ragioni per cui non si tiene conto delle circostanze attenuanti, mentre si tiene conto di quelle aggravanti. I decreti di amnistia, dal 1892 in poi, hanno sempre stabilito l'esclusione delle attenuanti. Nel decreto di amnistia si prende in considerazione la pena edittale nel massimo; ed allora dobbiamo aver riguardo a questa pena edittale, al di sopra e al di fuori delle eventuali diminuzioni. Se volessimo tenere conto delle attenuanti, l'amnistia non dovrebbe tener conto della pena edittale massima irrogata per un determinato reato, ma dovrebbe mantenere il limite ad un livello

molto inferiore. Del resto, l'ultimo decreto, quello del 1959, segue proprio questo criterio; e lo stesso dicasi per il decreto del 1932, uno dei decreti più perfetti, dovuto a un grande giurista, il Rocco. Si deve invece tenere conto delle circostanze aggravanti, proprio perché in questo caso si ha una maggiore intensità del reato. Possiamo, in linea di massima, indulgere verso l'autore di un reato comune; ma questa indulgenza deve senz'altro trovare una remora, quando nella perpetrazione del delitto concorrano circostanze aggravanti da cui si rileva una maggiore malvagità del reo.

L'emendamento Buzzelli propone di aggiungere alla lettera *d*) le parole: « fatta eccezione per l'età ». Il decreto usa già un trattamento di particolare riguardo per i minori e per coloro che abbiano compiuto i 70 anni di età. Non vedo quindi la ragione di questo emendamento, visto che sia il condono sia la amnistia vengono portati, per i minori, ad un limite maggiore.

Per tali considerazioni sono contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** All'onorevole Degli Occhi desidero fare presente (anche se l'argomento non è da lui gradito) che l'articolo 4 ripete testualmente la formula del provvedimento di clemenza del 1959. Tale formulazione risponde soprattutto a criteri di tecnica giuridica; e d'altra parte posso assicurare che il corrispondente articolo della amnistia del 1959 non ha dato luogo ad inconvenienti.

L'onorevole Degli Occhi ha segnalato un fatto nuovo, e cioè la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni degli articoli 30 e 31 del codice di procedura penale, modificati nel 1955. In relazione a questa nuova situazione, determinatasi per effetto del passaggio alle procure della Repubblica di molti processi già in istruzione alle preture, ho l'onore di annunciare che il Governo ha predisposto un disegno di legge per modificare la competenza del pretore. In tal modo l'inconveniente lamentato dall'onorevole Degli Occhi potrà essere eliminato in modo radicale e permanente, e non parziale e transitorio, come inevitabilmente accadrebbe qualora venisse accolto l'emendamento da lui proposto all'articolo 4.

**DEGLI OCCHI.** Vengono impiegati i misili per quanto riguarda gli errori, le tradotte per le riparazioni!

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Circa la modificazione della lettera *d*) proposta

dall'onorevole Murgia, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore, aggiungendo che la formula del disegno di legge ripete testualmente l'ultimo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale che, nel fissare le regole per la determinazione della competenza del magistrato, dispone: « Delle circostanze attenuanti non si tien conto, fatta eccezione per l'età ».

A questa norma, per la sua ultima parte, si riallaccia l'emendamento Buzzelli, al quale pure il Governo esprime parere contrario, in quanto nei provvedimenti di amnistia non sono mai state previste eccezioni, sotto questo profilo, per l'età. D'altra parte, dato il particolare carattere del presente provvedimento, il riferimento all'attenuante dell'età non dispiegherebbe alcun effetto pratico, perché la diminuzione della pena per questa attenuante deve essere calcolata da un giorno ad un terzo della pena edittale; pertanto, accogliendosi l'emendamento Buzzelli, e riferendosi al minimo, si toglierebbe un solo giorno alla pena edittale.

Il problema ha formato oggetto di ampio esame al Senato e si è ritenuto opportuno non modificare il testo governativo, in quanto la aggiunta non ne muterebbe la sostanza.

Mi associo pertanto alle conclusioni del relatore, esprimendo parere contrario a tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DEGLI OCCHI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, sostitutivo dell'articolo 4.

*(Non è approvato).*

Onorevole Murgia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**MURGIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Murgia, tendente a sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) si tiene conto della diminuzione della pena stabilita nel massimo derivante dalle circostanze attenuanti ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Zoboli, mantiene l'emendamento Buzzelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, di cui ella è cofirmatario?

**ZOBOLI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Buzzelli, inteso ad aggiungere alla lettera d) le parole: « fatta eccezione per l'età ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, già letto.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente.

Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai tribunali militari per reati previsti dal codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Degli Occhi propone di sostituirlo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire, fatta eccezione per i reati indicati dall'ultima parte dell'articolo 2, che l'indulto si applica nella ridotta misura di sei mesi per i delinquenti di cui all'articolo 102, 103, 105 codice penale.

La misura dell'indulto è ridotta ad un anno per i recidivi che, alla data della presente legge, abbiano riportato più condanne a pene detentive superiori complessivamente a tre anni. Nell'applicazione dell'indulto non si tiene conto dei precedenti quando la condanna sia estinta per decorrenza della sospensione condizionale della pena, quando il procedimento si sia concluso con amnistia propria o quando sulla condanna sia intervenuta riabilitazione. Sull'applicazione del condono per le contravvenzioni non operano le riduzioni di cui alle norme precedenti.

Nei casi nei quali è applicabile l'indulto può essere concessa la libertà provvisoria an-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

che per i reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura, anche se non ricorre la previsione di cui all'articolo 277-bis del codice di procedura penale ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DEGLI OCCHI. Per quanto riguarda la rilevanza della recidiva ai fini dell'indulto, siamo d'accordo. Così pure siamo d'accordo che non si debba tenere conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Non siamo d'accordo, invece, per le incidenze dell'amnistia e della sospensione condizionale della pena.

Non è mai accaduto che l'indulto sia stato applicato nella misura di un anno. Faccio riferimento ai richiamati decreti del 1953 e del 1959, non per avvicinarmi — in contraddizione con me stesso — a quella saggezza che non ho considerato tale (la norma è saggia e doverosa, indipendentemente dai precedenti); ma, poiché l'onorevole ministro si è richiamato ai precedenti, vorrei che ci dicesse quando mai, in un provvedimento di clemenza, dopo l'avvento della nuova forma istituzionale, sia stato dato un condono limitato ad un solo anno.

Nei tempi, secondo i punti di vista fausti o infausti, di un altro regime istituzionale, bastava che sbocciasse un fiore nella casa del re perché venisse emanato un decreto per un condono, magari di sei mesi. Ma dopo l'avvento della Repubblica questo non è mai successo: gli indulti concessi sono stati pesanti e massivi. Mi pare che l'argomento abbia veramente il suo peso, in relazione all'esclusione dall'indulto per i recidivi.

Nel mio emendamento ho però precisato che ai fini dell'applicazione dell'indulto non si deve tenere conto dei precedenti, quando la condanna sia estinta per decorrenza della sospensione condizionale della pena. Questo è sacrosantamente giusto. La pena viene sospesa, purché si mantenga buona condotta per cinque anni: se ciò avviene, la condanna è estinta.

Nello stesso modo non deve incidere, per l'esclusione dall'indulto, che vi sia in precedenza stata l'applicazione di amnistia propria. Se l'amnistia è intervenuta quando vi era una condanna definitiva, ha cancellato solo la condanna: si tratta di amnistia impropria. Ma se è intervenuta lungo il corso di un procedimento, questo non è un buon motivo per porre l'amnistiato in una condizione di sfavore.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ai fini delle esclusioni ci si riferisce all'amnistia impropria. Per quella propria non vi è questione: se Tizio non sia stato condannato con sentenza definitiva, non è recidivo.

DEGLI OCCHI. Questa interruzione merita il maggiore rispetto. Però, siccome si crea il complesso di inferiorità del cosiddetto amnistiato, io voglio difendere il mio testo, che è più chiaro nella dizione e non contrasta con quello approvato dal Senato.

Comunque, sono lieto che l'onorevole ministro mi abbia interrotto. Sono d'avviso che spetti al ministro e al relatore combattere, attraverso la stampa, questo complesso anti-amnistia. In effetti vi è troppa gente che va raccontando agli ingenui che provvedimenti del genere sono troppo frequenti. Ho già detto che le amnistie sono state fatte « a singhiozzo »: là dove poteva farsene una sola, se ne sono fatte sette. Naturalmente, coloro che ne hanno beneficiato hanno taciuto, per quel complesso di inferiorità al quale accennavo; gli altri si sono strappati le vesti, e qualche volta hanno commesso oltraggio al pudore anche nei confronti della verità e della storia.

La parte finale del mio articolo sostitutivo merita una particolare illustrazione, poiché contiene una formula inconsueta, là dove propongo si dica: « Nei casi nei quali è applicabile l'indulto può essere concessa la libertà provvisoria anche per i reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura, anche se non ricorre la previsione di cui all'articolo 277-bis del codice di procedura penale ».

L'interpretazione delle norme del 1955 ha creato una situazione particolare: si è stabilito al « vertice » (io sono rispettoso di tutti i vertici) che una norma di legge posteriore di ordine generale viene disattesa da una norma anteriore particolare. La parte finale del mio emendamento, che può sembrare invidiosa, tende solo ad accordare la libertà provvisoria in questa fattispecie.

Mantengo, dunque, anche questo mio emendamento, pur se la sua sorte sarà negativamente predeterminata.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2, non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 99 codice penale,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a due anni. Nella valutazione dei precedenti penali non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data dell'8 dicembre 1962 per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione ».

L'onorevole Olindo Preziosi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Purtroppo, di fronte ad una triste ed amara realtà, di fronte alla realtà del numero, la ragione non vale. Noi eravamo intervenuti per suggerire una soluzione moderata. Non ci siamo attestati su posizioni estreme come gli altri presentatori di emendamenti, ma su posizioni moderate, per tentare appunto di dare al provvedimento una struttura armonica, seria, obiettiva, senza contraddizioni, senza aberrazioni, vorrei dire senza mostruosità giuridiche.

Ho preso la parola anzitutto per fare questa dichiarazione e poi per richiamare l'attenzione della Camera sui nostri emendamenti, anche se la loro sorte è già stata determinata, come ha detto l'onorevole Degli Occhi; e per richiamare su di essi l'attenzione dell'onorevole relatore in modo particolare, anche perché nella sua relazione egli avvertiva a proposito di questo articolo un certo disagio, soprattutto di fronte all'esclusione dal beneficio dell'indulto dei recidivi senza nessuna specificazione. L'onorevole relatore aggiungeva che occorre per lo meno tenere presente che molte volte ci si trova di fronte a casi nei quali il precedente di una persona imputata rimonta a molti anni prima, a 10-15-30 anni prima; e magari si tratta di un precedente consistente in una condanna che sarebbe già prescritta per la decorrenza del termine stabilito dal codice penale.

Vorrei aggiungere che veramente questo provvedimento di clemenza si riduce proprio a nulla, non solo per quello che ho avuto l'onore di dire illustrando il mio emendamento all'articolo 3, ma anche perché qui si ripete quella non felice locuzione che fu già introdotta nel decreto di amnistia del 1959, e cioè che il precedente può essere determinato anche da una o più condanne che si possono riportare con la stessa sentenza.

Facciamo il caso di una persona completamente incensurata che si presenti dinanzi

al magistrato per essere giudicata di due reati, magari connessi, non ha importanza, e che riporti la condanna per entrambi, anche se il primo ha avuto uno sviluppo nella continuazione di un altro reato; e poniamo che quell'imputato sia condannato ad una pena di un anno e mezzo per il primo reato, e di sei mesi per il secondo. Questa persona non potrà godere del beneficio dell'indulto fino a un anno, di cui invece potrà fruire un'altra persona che abbia riportato una pena complessivamente analoga, ma per un solo reato !

Ho proposto con il mio emendamento almeno una distinzione: ferma l'esclusione del recidivo, è necessario limitare l'esclusione ai recidivi reiterati e reiterati specifici previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 99 del codice penale. Questo anche perché tutti sappiamo che mentre la recidiva temporanea era un istituto vigente nel codice del 1889 — istituto ispirato veramente a principi di obiettività, di saggezza e di senso giuridico — la recidiva attuale, prevista nell'articolo 99, è indeterminata nel tempo. Perciò uno che ha riportato una condanna 30 anni fa, secondo la formulazione dell'articolo 5 non potrebbe più neanche beneficiare del condono.

L'esclusione si può spiegare quando il recidivo abbia commesso altro reato della stessa indole nel termine di 5 anni dal precedente, o durante l'esecuzione della pena o durante la sottrazione alla giustizia o durante la latitanza. Si tratta di condizioni obiettive che rendono particolarmente pericoloso un simile recidivo; di qui l'esclusione.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento. Le ho volute esporre anche perché restino agli atti, affinché non si possa pensare che nessuno abbia avvertito in questa Camera — ed io sono fra i più modesti componenti dell'Assemblea — la necessità di segnalare questa mostruosità, questa aberrazione, vorrei dire questa beffa, per cui il beneficio che si concede è inutile nel maggior numero dei casi.

Inoltre, onorevole ministro, vorrei proporre qualche rettifica non sostanziale, per raddrizzare un po' la formulazione dell'articolo 5. La proposizione che, accogliendo un'antica richiesta dell'onorevole Degli Occhi, stabilisce la concessione dell'indulto anche nei casi di pena superiore ad un anno per effetto della legislazione di guerra, si riferisce solo all'indulto, e perciò deve essere posta nel testo quando si parla dell'indulto. Credo che questa proposizione incidentale si possa per lo meno spostare, perché il testo appaia sintatticamente, logicamente e giuridicamente più

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

corretto. Verso la fine del primo comma si potrebbe poi mettere per lo meno un punto prima di quell'ultima proposizione in cui si dice che non si deve tenere conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Io ho aggiunto, in verità, all'ipotesi della riabilitazione anche le altre due contenute nell'emendamento dell'onorevole Degli Occhi, poiché quando sia decorso il termine di una condanna condizionale, si deve ritenere estinto il reato; e quando si sia verificata una condanna per amnistia impropria (che viene registrata), non si deve considerare questa come recidiva e come condanna utile per fare quel tale calcolo e superare il termine dell'anno ostativo alla concessione dell'indulto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Pinna, Comandini, Leonetto Amadei, Greppi, Ferri, Berlinguer, Mariani, Paolucci e Zappa hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza né a coloro i quali, alla data della presente legge, risultino recidivi ed abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ».

L'onorevole Pinna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**PINNA.** Non ho difficoltà a dichiarare preliminarmente che l'emendamento proposto mi è stato suggerito da un gruppo di magistrati, i quali hanno rilevato che la dizione dell'articolo 5 ripete alla lettera la formula dei decreti d'amnistia del 1953 e del 1959: formula che aveva già suscitato gravi dubbi interpretativi, dando luogo a giudizi contrastanti.

Osservano detti magistrati che questa è una buona occasione per eliminare tali dubbi interpretativi e per sanare finalmente questa discrepanza di opinioni.

La formula del mio emendamento introduce una differenziazione sostanziale rispetto al testo del disegno di legge. La stessa Corte di cassazione ha osservato che « un conto è la recidiva, un conto l'aver riportato condanne a pene superiori ad un anno ». Ora, dal testo

della legge è chiaro che la seconda condizione va considerata in relazione al momento di entrata in vigore della legge, mentre ciò non è affatto chiaro per la prima condizione — l'essere recidivi — anche perché si può pensare che per quanto attiene alla recidiva il legislatore abbia voluto prendere in considerazione, non la personalità del delinquente quale risulta al momento della concessione del beneficio, ma la maggiore gravità del reato da amnistiare o condonare per effetto appunto della recidiva.

Si impone, quindi, un chiarimento ufficiale per eliminare questo dubbio interpretativo. La mia formula mi pare che sani tale incertezza e superi questa diversità di interpretazione.

Se, per le ragioni che è inutile ripetere, non si vuole modificare in alcun modo il provvedimento per non rimandarlo al Senato, sollecito il relatore ed il ministro a dare in questa sede una interpretazione che valga a dissipare ogni dubbio. L'onorevole Bucciarelli Ducci, che presiede in questo momento, vorrà, come ha dianzi fatto il Presidente Leone, confortare con il suo giudizio autorevole l'unanime approvazione del relatore, del ministro e della Camera su quella che deve essere una buona volta l'interpretazione definitiva di questa tormentatissima norma.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Dante, Arturo Viviani e Murgia hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « ... né ai recidivi, i quali alla data della presente legge », sino alla fine del comma.

Gli onorevoli Murgia, Dante e Arturo Viviani hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « né ai recidivi, i quali... » sino alla fine del comma, con le parole: « né ai recidivi, i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più sentenze di condanna, diverse da quella da spiare, a pene non superiori complessivamente ad anni due, non tenendosi conto nella valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o altra causa estintiva del reato ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di sopprimere il secondo e il terzo comma.

**VIVIANI ARTURO.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VIVIANI ARTURO.** Questi emendamenti vogliono introdurre una distinzione tra il delinquente abituale o professionale o per tendenza da un lato, ed il recidivo dall'altro. Comunque, poiché nei precedenti decreti la dizione era uguale a quella dell'attuale testo,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

penso che anche qui si vorrà seguire la vecchia strada — per me erroneamente — come ha già sostenuto l'onorevole ministro. Ma non è umanamente giusto negare la fondamentale distinzione che esiste fra queste due categorie di rei.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « né ai recidivi i quali... », sino alla fine del comma stesso; subordinatamente, al primo comma, di aggiungere le parole: « non tenendosi conto nella valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta causa estintiva del reato ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto, dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« Nella valutazione dei precedenti penali non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti, alla data del 1° dicembre 1962, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ».

L'onorevole Manco, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**MANCO.** Non possiamo accontentarci delle dichiarazioni che l'onorevole Presidente vorrà fare a chiarimento di questa legge, pur con tutto il rispetto per la sua alta saggezza giuridica, perché la legge è così folle che tutti i chiarimenti non riusciranno mai a offrire all'interprete una possibilità di applicazione coerente con lo spirito della legge.

Oltre ad essere sbagliata nell'impostazione, la legge è anche mal congegnata dal punto di vista tecnico.

**BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.*** Quanto alla tecnica legislativa, faccio presente che il disegno di legge ricalca quello del 1959. Quindi questo suo rilievo investe eventualmente le Camere che approvarono quella legge.

**MANCO.** Ma investe anche questa Camera se, come è scontato, approverà il presente disegno di legge.

A proposito della follia della legge vorrei far presente all'onorevole Amatucci che questo articolo 5 è altrettanto erroneo dell'articolo 2 in tema di esclusioni oggettive. Sarò felice, ad esempio, che l'onorevole ministro mi contesti che a proposito delle esclusioni oggettive l'omicida che ha compiuto una violenza carnale (articolo 575) fruisca del condono mentre

chi ha compiuto una violenza carnale senza omicidio (articolo 519) non ne beneficia.

La nostra può sembrare una presa di posizione politica, ma alla fine non so se riuscirà più sconfitto colui che ritiene necessario emendare questa legge o il Governo di fronte alla elementare intelligenza giuridica della pubblica opinione.

L'onorevole ministro ha fatto più volte riferimento al decreto di amnistia del 1959, ma mi pare che esso, estensione a parte, escludesse da ogni beneficio la pena o la somma di pene non superiori a due anni, e non ad un anno come in questa legge. Se ben ricordo, la legge del 1959 escludeva che ostassero alla sua applicazione non solo precedenti penali seguiti da riabilitazione, ma anche quelli per i quali fosse intervenuta una precedente amnistia.

**BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.*** No. Ripeto che la legge del 1959 è identica a quella in esame.

**MANCO.** Comunque, non vi si parlava della riabilitazione.

**BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.*** Se ne parlava anche in quella legge.

**MANCO.** Non so se da punto di vista strettamente morale debba piuttosto beneficiare dell'amnistia e del condono colui che commesso 5, 6, 7, 10 reati, riabilitandosi, o colui che ha commesso un reato con una condanna superiore ad un anno e che non abbia ottenuto la riabilitazione, magari per limiti di tempo, come molte volte accade.

Vorrei sapere, a questo punto, a chi giovi il beneficio del condono per una condanna non superiore ad un anno. L'onorevole ministro ci ha detto che beneficieranno di questo indulto qualcosa come 800 mila imputati. Con il criterio estensivo applicato da noi, è da pensare che l'Italia abbia qualcosa come 5 o 6 milioni di persone sotto processo. L'Italia tutta apparirebbe, dunque, sotto processo, se noi applicassimo un criterio più estensivo per la concessione di questo beneficio.

A proposito della terminologia tecnica, rilevo che voi parlate di una o più sentenze purché la somma delle pene precedenti non superi un anno. Allora vi pongo un quesito ancora più grave. A parte il fatto della connessione dei reati, perché in genere quando vi è una sentenza di condanna si suppone normalmente che vi sia stato un processo (la connessione di più reati rappresenta un fatto eccezionale rispetto alla regola che è di un solo processo), supponiamo che un disgraziato subisca un infortunio e riporti una condanna ad un anno e un mese per un reato

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963 .

non infamante, per un reato oggettivo sotto il profilo del comportamento sociale. Questo disgraziato non ha diritto al condono e nemmeno all'amnistia. Facciamo il caso di un altro individuo che abbia commesso tre reati per i quali gli siano stati irrogati rispettivamente tre mesi, tre mesi, tre mesi. È un recidivo, è pericoloso. Non vi è stata la dichiarazione che è un delinquente abituale. Perché vi sia questa dichiarazione devono concorrere altri elementi. Comunque, costui deve essere considerato dalla società con maggiore preoccupazione, perché ha subito tre processi.

Orbene, chi è più pericoloso: colui che ha subito tre condanne o l'altro? Giudicate il recidivo meno pericoloso di colui che ha subito, per un infortunio qualsiasi, una condanna ad un anno ed un mese?

Non so se questa sia giustizia. Ci siamo pronunciati contro la soppressione di tutti i precedenti. Passi per i delinquenti abituali e per i delinquenti per tendenza; ma che si introduca addirittura una discriminazione fra recidivi e recidivi mi riesce incomprensibile. Avrei capito se fosse stata considerata ostativa a questo beneficio la recidività specifica, ammettendovi invece, per esempio, i recidivi generici, che possono con maggior vantaggio usufruire di questo condono. Ma quando voi negate il condono a un individuo che ha riportato una condanna ad un anno e dieci giorni di reclusione e lo concedete a chi ha avuto tre condanne sol perché non ha raggiunto nel totale più di un anno di pena, manifestando, per altro, una tendenza costante alla criminalità, non so se questo provvedimento possa lasciarvi spiritualmente tranquilli. Non so, onorevole ministro ed onorevole sottosegretario, se alla fine di questa discussione voi potrete essere spiritualmente tranquilli e dire che avete ragione nel varare questo provvedimento. Lo so, nel fondo della vostra coscienza non direte che gli oppositori, in questo caso non sul piano politico, ma tecnico e morale, del provvedimento abbiano detto qualcosa di meno che sensato, giusto e saggio.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Zoboli, Gullo e Mariconda hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, le parole: « e delle condanne estinte per precedente amnistia, né delle condanne relative a reati estinti per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 167 del codice penale ».

L'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**ZOBOLI.** Effettivamente dovrei cominciare con le stesse parole con le quali ha finito il collega che mi ha preceduto.

L'emendamento da noi proposto ha un carattere esclusivamente tecnico, ed è suffragato dall'esperienza di tutti i provvedimenti legislativi di clemenza che per una lunga serie di decenni si sono avuti nel nostro paese.

Ad eccezione dell'ultima amnistia, congegnata in maniera farraginosa, anche perché non preceduta da un approfondito esame in Commissione, tutte le amnistie di tempo in tempo largite nel nostro paese hanno usato per fissare le condizioni di ammissibilità formule esatte, miranti all'armonia del sistema giuridico-penale. La formula più esatta era quella che prendeva in considerazione le condanne precedentemente estinte. Qui invece il testo dell'articolo si arresta improvvisamente, quasi colto da sincope, e termina: « ... non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione ». Ora, se è vero che la riabilitazione ha come conseguenza quella di estinguere le pene accessorie, è altresì vero che vi è nel nostro codice penale anche un altro istituto che consente il recupero all'incensuratezza chi abbia riportato una pena non superiore all'anno, purché per lo spazio di cinque anni abbia tenuto buona condotta.

Mi sembra, onorevoli colleghi, che vi sia una analogia. L'articolo 167 del codice penale dispone, a favore di chi abbia assolto gli obblighi di cui all'articolo 165 e non abbia nel frattempo compiuto alcun diritto o contravvenzione della stessa indole, che la sospensione condizionale della pena di cui abbia usufruito importi, scaduti i termini, addirittura l'estinzione del reato. Quindi l'esigenza del recupero sociale dell'individuo è considerata qui ancora più valida che nella riabilitazione. Almeno pari, pertanto, deve essere il trattamento delle due ipotesi nella lettera c) dell'articolo in esame.

Tutti gli altri decreti di amnistia, precisando le condizioni di ammissibilità, hanno sempre annunciato che non vengono considerate fra i precedenti ostativi le condanne estinte per precedente amnistia. Qui insorge dunque una questione di uguaglianza giuridica che non può essere ignorata. Due uomini consumano nello stesso tempo, in identiche circostanze, il medesimo reato. L'uno ha i mezzi economici, le possibilità, l'assistenza, la tenacia di affrontare tutti i successivi gradi di giurisdizione e di arrivare sino alla Cassa-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

zione se crede nelle sue buone ragioni, o, peggio, se è un defatigatore della giustizia e ne intralcia e ritarda il corso con tutta una serie di rinvii e di ricorsi. Ebbene, sopraggiunge l'amnistia e, se la sua condanna non è ancora passata in giudicato, egli la vede cadere nel nulla e si presenta dinanzi alla società in condizioni di incensuratezza.

L'altro invece è un semplice, o è sprovvisto di mezzi economici. Forse — e ciò lo renderebbe più meritevole di clemenza — ha un senso vivo e profondo della propria responsabilità e ha accettato intimamente la sentenza e la condanna che i poteri dello Stato gli hanno inflitto per la violazione della legge da lui compiuta. È un cittadino che ha dato prova di maggior senso civico e morale dell'altro, che ha affrontato l'espiazione dando la riprova di un maggiore senso di rispetto della legge. Egli si è tenuto alla prima pronuncia del giudice del suo paese ed è evidentemente sotto questo aspetto un cittadino migliore del primo. Pure, egli non può godere dell'amnistia perché questa è intervenuta dopo, e vede nel suo certificato penale l'indicazione di una condanna, la quale, anche se coperta da una successiva amnistia, contribuisce a far computo nella pena e ad escluderlo dal provvedimento di clemenza. In tal modo si crea una disparità di trattamento tra chi è meritevole perché ha accettato la prima condanna e chi lo è meno perché ha intralciato il corso della giustizia. Tale disparità di trattamento deve essere eliminata, ricorrendo alla formula che del resto ci tramandano la saggezza e l'esperienza dei legislatori che ci hanno preceduto, i quali sempre nei provvedimenti di clemenza l'hanno usata in sede di criteri di valutazione dei precedenti ostativi, cioè delle condizioni soggettive di ammissibilità al beneficio.

È una nota di giustizia! Questa volta devo dire anch'io, come ha detto l'onorevole Murgia: non dobbiamo avere la preoccupazione burocratica che il rinvio al Senato faccia perdere tempo. Non possiamo, per fretta, o per la preoccupazione propagandistica di arrivare un giorno o un'ora prima, emanare un provvedimento contenente errori, anomalie o anomalie che rivestono carattere tecnico e non discendono certo da valutazioni di parte. Quello che io dico potrebbe esser detto — penso — da qualsiasi altro collega di qualsiasi altro settore, poiché emerge alla luce di considerazioni giuridiche. Non ci faccia velo la fretta, dunque: un giorno di più non guasterà nulla. Non dobbiamo fare leggi imperfette per la preoccupazione cronachistica di

averle finalmente « sfornate ». Dovevamo farla oggi, l'amnistia? Si farà tre, quattro, cinque giorni dopo per un'incombenza di lavoro, diciamo così. Indubbiamente un doveroso e necessario esame ci consentirà di migliorare la legge, dimostrando al paese il nostro massimo scrupolo di non creare disparità, disarmonie, ingiustizie.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Casalnuovo ha proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « ad un anno », con le altre: « a due anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CASALINUOVO.** Aderisco a tutte le ragioni illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto circa la necessità di ampliare il termine di cui all'articolo 5 in tema di condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, elevandolo da un anno ad almeno due anni.

Vorrei particolarmente richiamare l'attenzione del ministro su una anomalia giuridica e politica, che scaturisce dall'articolo 5 del disegno di legge. In sostanza, esso introduce alcune deroghe alla generale disciplina contenuta nel codice penale, e precisamente all'ultima parte dell'articolo 151 e all'articolo 174, ultimo comma che, stabilendo esclusioni di carattere soggettivo dall'amnistia e dall'indulto, aggiungono: « salvo che il decreto di sponga diversamente ».

Ora, io mi domando: nel momento in cui codesta norma particolare contenuta nell'articolo 5, in deroga agli articoli 151 e 174 del codice penale, è posta, con essa si vuole allargare o restringere in favore dei condannati il concetto sviluppato nei suddetti articoli? Indubbiamente, si vuole allargare quel criterio in favore dei condannati. È il cosiddetto *favor rei* che, nel momento in cui viene votata la legge di delega al Capo dello Stato per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, muove il legislatore ad ampliare, con una norma di carattere particolare, i limiti di cui alla legge generale (articoli 151 e 174). Orbene, tali articoli fanno riferimento ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Non sorge questione. Nessuno ha proposto l'eliminazione di tale categoria di condannati fra quelle da escludere dai benefici. Per questa parte, dunque, l'articolo 5 del disegno di legge è per lo meno tautologico, perché non aggiunge, non toglie, non modifica la norma già contenuta nel codice penale.

Ma quelle due norme aggiungono qualche cosa di diverso: che cioè i benefici non si applicano neanche ai recidivi ai sensi dei ca-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

poversi dell'articolo 99 del codice penale, cioè a quei recidivi cosiddetti qualificati, che abbiano commesso precedentemente un reato della stessa indole, a quelli che abbiano commesso un reato nel quinquennio o altro reato nel periodo in cui si sottraggono alla esecuzione della pena, ecc. Se la norma contenuta nell'articolo 15 dell'attuale disegno venisse invece approvata nella sua formulazione attuale, ci troveremmo di fronte a questa enorme stranezza (la quale non so fino a qual punto possa conferire dignità alla nostra opera): che, muovendo da un *favor rei* che dovrebbe indurci all'estensione del beneficio, concludiamo i nostri lavori raggiungendo l'effetto contrario, quello di restringerne la portata. A norma del codice penale, infatti, se per avventura taluno abbia riportato in precedenza una condanna anche a dieci anni di reclusione, costui non resta escluso dai benefici dell'amnistia e dell'indulto a condizione che quella condanna non si riferisca a reato della stessa indole o a reato compiuto nel quinquennio. Quando invece l'articolo 5 del disegno di legge si riferisce indiscriminatamente a un qualsiasi precedente, che può anche scaturire da una medesima sentenza, purché sia stata inflitta una pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, si ha un disposto completamente diverso e di maggiore ed esasperato rigore. Perché, anche se l'anno di carcere non è stato irrogato per un reato della stessa indole né per un reato commesso nel quinquennio, quei recidivi, che a mente degli articoli 151 e 174 del codice penale avrebbero diritto all'applicazione del beneficio, ne restano esclusi.

Questa sarebbe vera follia!

Non aggiungo altro. Rinuncio anche alla discussione degli altri emendamenti. Vi è una Camera vuota, ci scontriamo in un patente *fin de non recevoir*: ogni ulteriore tentativo di dare un qualsiasi contributo è perfettamente inutile. Il mio gruppo avrà per lo meno la coscienza del dovere compiuto verso il Parlamento e verso la nazione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

**AMATUCCI, Relatore.** L'emendamento DEGLI OCCHI, praticamente sostitutivo dell'intero articolo, non è accettabile, in quanto introduce nuovi limiti alle esclusioni, che la Commissione ha già rifiutato.

L'ultimo comma di tale emendamento, poi, introdurrebbe nella legge una norma procedurale innovativa rispetto all'articolo 277-bis

del codice di procedura penale che non può essere accettata, sia perché proposta in sede non propria, sia per la sua stessa formulazione.

Quanto agli altri emendamenti, riconosco che una migliore formulazione del testo dell'articolo 5 sarebbe stata augurabile; l'attuale testo, tuttavia, non è impreciso al punto di determinare le catastrofi e gli inconvenienti preconizzati dai colleghi Olindo Preziosi, Manco e Casalnuovo.

Il punto più controverso è rappresentato dalla valutazione della recidiva. Ora è evidente che essa può risultare soltanto da una o più sentenze divenute definitive e passate in giudicato, per modo che la condanna sia un punto fermo allo scopo di stabilire nel periodo successivo, che corrisponde all'epoca della pubblicazione del decreto di amnistia e di indulto, se il nuovo reato commesso costituisca o meno recidiva.

Si è molto discusso sulla recidiva specifica e generica e sulla loro limitazione o meno al quinquennio. Sono indubbiamente tutte questioni importanti, ma non al punto di determinare sconvolgimenti del nostro sistema giuridico ove l'articolo 5 passasse nell'attuale testo.

D'altra parte, non vedo perché si debba riservare una particolare indulgenza a chi, ad una condanna precedente, ne aggiunga un'altra per delitto non colposo che superi un anno. L'esclusione dall'indulto, insomma, si applica solo rispetto a coloro che già sono stati condannati e che una nuova condanna fa cadere sotto la figura della recidiva.

**MANCO.** Un uomo può avere riportato una condanna ad un anno ed un mese di reclusione per un reato di lieve entità, trovandosi svantaggiato rispetto a chi, viceversa, avesse riportato tre o quattro condanne di minore entità.

**AMATUCCI, Relatore.** Si tratta di casi particolari, che non possono essere contemplati dalla legge, la quale deve evidentemente tener presenti le ipotesi più generali.

Per tali ragioni la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Comincerò dall'emendamento più vicino al testo della Commissione, quello PINNA, che introduce modificazioni puramente formali. Lo stesso proponente ha detto che, se per ragioni di pura forma si dovesse modificare l'articolo, rinviando così l'intero provvedimento al Senato, sarebbe soddisfatto se il ministro dichiarasse di essere d'accordo con la sua interpretazione.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

tazione. Devo dargli atto che la sua interpretazione è giusta e corrisponde anche alla sostanza del testo in discussione, ma non mi sembra che si debba perciò modificare l'articolo. Se egli ha ricevuto determinate informazioni da un gruppo di magistrati o da singoli giudici, devo con altrettanta lealtà dire che su questo articolo ho interpellato i miei uffici, per conoscere se fossero emersi inconvenienti in sede di applicazione del corrispondente, identico articolo dell'amnistia del 1959. Mi è stato risposto, anche nei rapporti dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica, che esso non ha dato luogo ad inconvenienti interpretativi di rilievo.

In sede legislativa, la casistica va bandita. Per ogni provvedimento di amnistia si può far ciò che ha fatto l'onorevole Manco: citare un caso che nel sistema appaia ingiustamente considerato. Ma non è giusto impostare così il problema. Ha detto l'onorevole Manco: perché si alla riabilitazione e no all'amnistia impropria? Perché abbiamo una differenza di principi. Nell'articolo 151, così spesso invocato dall'onorevole Casalnuovo, è detto che l'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. L'articolo 178, invece, dispone che la riabilitazione estingue tutti gli effetti della condanna penale. Vi è quindi una differenza ben netta, nel sistema giuridico positivo italiano, tra i due istituti.

Questa la ragione per la quale il decreto del 1959, come il testo in esame, escludono egualmente la recidiva: ma non già, come ha detto l'onorevole Olindo Preziosi, tutti i recidivi, sibbene soltanto quelli condannati ad una pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno.

Non è neppure esatto che l'indulto si riduca a zero rispetto all'articolo 99 richiamato dall'articolo 151, perché si considerano anche i recidivi (e in ciò consiste la differenza, onorevole Casalnuovo). Anche i recidivi specifici, se la pena detentiva per delitto non colposo è superiore complessivamente (poiché può essere stata accumulata in una o più condanne) ad un anno, ottengono l'applicazione del beneficio.

Si è rispettato completamente il sistema vigente che distingue nettamente tra le conseguenze dell'amnistia e quelle della riabilitazione.

Desidero dire all'onorevole Degli Occhi che quando l'articolo 5 usa la dizione « recidivi », intende riferirsi a coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, cioè all'amnistia impropria. Su questo non può sor-

gere dubbio, come non è sorto nell'interpretazione del corrispondente identico articolo della legge del 1939.

Quanto all'ultima parte dell'emendamento Degli Occhi, non posso che ripetere ciò che ha detto il relatore: si tratta di una norma di diritto processuale, e non è questa la sede per esaminarla.

In conclusione, il Governo si dichiara contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DEGLI OCCHI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, sostitutivo dell'intero articolo.

*(Non è approvato).*

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**PREZIOSI OLINDO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Preziosi Olindo, sostitutivo dell'intero articolo.

*(Non è approvato).*

**PINNA.** Ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Arturo Viviani, mantiene gli emendamenti Dante, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**VIVIANI ARTURO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Dante tendente, al primo comma, a sopprimere le parole: « ...né ai recidivi i quali alla data della presente legge », sino alla fine.

*(Non è approvato).*

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento principale e l'altro, subordinato, al primo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**MANCO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Manco, tendente, al primo comma, a sopprimere le parole: « né ai recidivi i quali... », sino alla fine del comma stesso.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Manco, tendente, al primo comma, ad aggiungere le parole: « non tenendosi

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

conto della valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta causa estintiva del reato ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Murgia, tendente, al primo comma, a sostituire le parole: « né ai recidivi i quali... » sino alla fine del comma, con le parole: « né ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più sentenze di condanna, diverse da quella da espiare, a pene non superiori complessivamente ad anni due, non tenendosi conto nella valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o altra causa estintiva del reato ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Zoboli, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Zoboli, tendente, al primo comma, a sostituire le parole: « un anno » con le altre: « due anni ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Zoboli, tendente, dopo il primo comma, ad aggiungere le parole: « e delle condanne estinte per precedente amnistia, né delle condanne relative a reati estinti per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 167 del codice penale ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Onorevole Manco, mantiene l'emendamento Gonella Giuseppe, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gonella Giuseppe, aggiuntivo al primo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, del quale l'onorevole Dante propone la soppressione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Dante, soppressivo del terzo comma.

*(Non è approvato).*

Onorevole Casalnuovo, mantiene il suo emendamento al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASALINUOVO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casalnuovo, tendente, al terzo comma, a sostituire le parole: « ad un anno », con le altre: « a due anni ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco e Giuseppe Gonella hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

**ART. 6-bis.**

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia venga applicata a tutti i provvedimenti disciplinari ed amministrativi che siano stati assunti a seguito di procedimento penale concluso con qualunque formula di assoluzione od ancora a seguito di procedimenti penali per reati estinti per precedenti amnistie ».

**ART. 6-ter.**

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire la revoca, su domanda degli interessati, dei provvedimenti di dispensa dal servizio e di collocamento a riposo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disposti ai sensi dei decreti legislativi 21 luglio 1944, n. 159, 11 ottobre 1944, n. 257, 9 no-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

vembre 1945, n. 702, 9 novembre 1945, n. 716, 22 gennaio 1946, n. 19 e 7 febbraio 1948, n. 48.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'amministrazione cui il dipendente apparteneva; questa è tenuta a provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine suddetto.

La revoca del provvedimento ripristina, ai soli effetti giuridici, la posizione di ruolo e di anzianità posseduta dal dipendente alla data del provvedimento stesso, ma non dà diritto a stipendi od indennità di qualsiasi natura, per il periodo intermedio di interruzione del servizio ».

ART. 6-*quater*.

« Il Presidente della Repubblica è delegato a revocare i provvedimenti amministrativi di pagamento di risarcimento del danno assunti da parte della Corte dei conti nei giudizi di responsabilità a seguito di condanna penale per reati colposi commessi durante il servizio militare o di polizia per ragioni di ordine pubblico ».

L'onorevole Manco ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

MANCO. Rinuncio ad illustrarli, ma vorrei che l'onorevole ministro ribadisse a questo proposito l'impegno che ha già assunto nel corso della discussione generale. Desidero ricordare che analogo impegno fu assunto, signor ministro, dal suo predecessore onorevole Guido Gonella: sono passati più di due anni, ma, a causa delle vicende politiche, non si è fatto nulla. La mia decisione di ritirare o meno questi emendamenti sarà condizionata dalla risposta che il ministro mi darà.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni su questi articoli aggiuntivi?

AMATUCCI, *Relatore*. Quanto all'articolo aggiuntivo 6-*bis* mi pare che l'onorevole ministro abbia già fatto dichiarazioni in proposito nel corso della discussione generale, ricollegandosi a quanto avvenuto al Senato, dove era stato presentato un ordine del giorno per il condono delle sanzioni disciplinari. Su questo punto credo che egli potrà qui confermare tale dichiarazione.

Circa l'articolo 6-*ter* rilevo che si tratta di una proposta di particolare gravità. Se si tratta di sanzioni disciplinari che rientrano nell'ambito della censura, della sospensione temporanea dal servizio, della sospensione dello stipendio, queste possono senz'altro meritare un atto di clemenza. Ma se si tratta di

dispensa dal servizio per infrazioni di tale gravità...

MANCO. Forse ella non ha ben valutato l'intento del mio emendamento. Si tratta del concetto, già espresso a suo tempo dal ministro Gonella a proposito degli epurati in base alle leggi del 1944. Si tratta quindi di alcuni impiegati che, per essere stati fascisti, sono stati dispensati dal servizio.

AMATUCCI, *Relatore*. Questo non può rientrare nel concetto della clemenza.

MANCO. È un fatto, però, che il ministro Gonella espresse parere favorevole, e assunse l'impegno di provvedere.

AMATUCCI, *Relatore*. La ringrazio del chiarimento, però le ipotesi che ella ha voluto indicare non entrano nel concetto classico delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono quelle regolate nel testo unico 1° gennaio 1956, recante il nuovo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, e su questo punto mi pare che vi sia anche un certo orientamento favorevole che proprio il ministro — e glie ne do atto — sta attualmente concretando.

Per quanto riguarda l'altra questione, quella degli epurati, mi pare che il Parlamento già sette volte abbia avuto modo di occuparsi del problema. Concludendo, esprimo parere contrario a questo gruppo di emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto nella discussione generale quali erano i limiti della raccomandazione che accettavo come impegno del Governo a presentare al più presto un provvedimento in materia. Questo impegno riguarda esclusivamente le sanzioni disciplinari, che si riferiscono sempre ad un rapporto di impiego in atto. Ebbi a dire all'onorevole Manco, per quanto riguarda il particolare problema da lui fatto presente, che non era questa la sede. Evidentemente, noi già facciamo una estensione di materia parlando di sanzioni disciplinari in sede di delega prevista dall'articolo 79 della Costituzione, che a rigor di termini si riferirebbe alla sola materia penale.

Il condono delle sanzioni disciplinari può avere una certa attinenza con la materia; ma l'altro problema, onorevole Manco, non posso che prospettarlo al collega senatore Medici, affinché esamini nella sua specifica competenza la questione della ricostruzione delle carriere. Questo deve essere un provvedimento semplice nella sua struttura, anche perché ci troviamo alla fine della legislatura e non possiamo appesantirlo con troppe norme. Comunque, la mia specifica competenza si

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

limita unicamente alle sanzioni disciplinari relative a rapporti di impiego in atto. L'altra questione non posso, le ripeto, che sottoporla all'esame del collega Medici, ma senza prendere alcun impegno.

**PRESIDENTE.** Onorevole Manco, insiste sui suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**MANCO.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Degli Occhi ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica un nuovo delitto non colposo e perseguibile di ufficio anche nell'ipotesi di cui all'articolo 542 codice penale (querela irrevocabile). La revoca sarà totale se il delitto non colposo e perseguibile di ufficio sarà commesso da recidivi a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 99 codice penale e nella misura di un terzo se commesso da recidivo per recidiva dichiarata in sentenza nelle ipotesi di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo 99 codice penale.

La misura dell'applicazione della revoca dovrà riferirsi all'entità dell'indulto effettivamente goduto.

La revoca non sarà disposta quando la pena irrogata per il nuovo delitto non colposo e non perseguibile di ufficio non superi la misura di un anno ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**DEGLI OCCHI.** Una volta sentivo dagli amici della democrazia cristiana ripetere la frase: *cursum consummavi, fidem servavi*. Questa volta lo dico io: *cursum consummavi, fidem servavi*. Perché nell'ora del tramonto

si può sperare di intravedere con la fede i destini dell'alba.

Per quanto riguarda il mio articolo sostitutivo dell'articolo 7, sono costretto a tornare ad essere Demostene... prima del sassolino. (*Si ride*).

Con il mio emendamento propongo che il nuovo delitto che provoca *ipso iure* la revoca dell'indulto debba essere « perseguibile d'ufficio ». Non inserire questa specificazione sarebbe fonte di gravi inconvenienti.

Si dice che un decreto di amnistia non può dividere un capello in cento parti: siamo d'accordo, ma qui vi è una questione di principio. Se noi diciamo che un delitto non colposo può affondare il beneficio dell'indulto, dobbiamo preoccuparci per il caso in cui venga presentata una denuncia per un reato perseguibile a querela di parte che potrebbe fare rivivere una pena per reato di azione pubblica che era stata condonata. In tale modo, si può aprire la strada ad una serie di estorsioni.

Taluno potrebbe, ad esempio, anche se avessi beneficiato di due anni (sto per raggiungere i 70 anni) dannarmi, per reato a querela di parte, alla reviviscenza dell'espiazione.

Io ho aggiunto: « anche nell'ipotesi di cui all'articolo 542 del codice penale (querela irrevocabile) ». Almeno si dica che non può il singolo, non essendo preoccupata la società, determinare la rovina. Si crea una situazione pericolosissima: il delitto non colposo può determinare la revoca, ma può determinare la revoca il delitto doloso perseguibile a querela di parte. Il destino della vita e la libertà sono affidati alla volontà di un querelante che può diventare un estortore. Già l'aula non è stata sorda, è stata sorda la maggioranza raccattata all'ultimo momento nel Parlamento deserto. È stata sorda alle evidenze, cieca alle evidenze. Io che ho degli occhi buoni, ho capito che c'era poca gente, ma tanta quanto bastava per negare la verità conosciuta. Ripeto: *cursum consummavi, fidem servavi*.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Manco e Giuseppe Gonella hanno proposto di sopprimere l'articolo 7.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MANCO.** Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Casalnuovo ha proposto di sostituire le parole: « a mesi sei », con le parole: « a un anno ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

CASALINUOVO. Rinuncio a svolgere l'emendamento, che mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Silvestri, Kuntze, Mariconda, Re Giuseppina, Bufardecì e Buzzelli hanno proposto di sostituire le parole: « a mesi sei », con le parole: « a un anno ».

I predetti deputati hanno fatto sapere che rinunciano allo svolgimento del loro emendamento.

Gli onorevoli Murgia, Dante e Arturo Viviani hanno proposto di sostituire le parole: « mesi sei », con le parole: « un anno ».

VIVIANI ARTURO. Rinuncio a svolgere l'emendamento, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

AMATUCCI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Degli Occhi in quanto esso disciplina la revoca dell'indulto in maniera completamente diversa da quanto abbiano fatto tutti i precedenti provvedimenti di clemenza che recavano la stessa formulazione del nostro testo. Facciamo delle nuove leggi e allora saremo pienamente d'accordo. Il suo emendamento, onorevole Degli Occhi, vuole introdurre la revoca totale o parziale a seconda del reato commesso. Si tratta di un principio innovatore che non possiamo stabilire, sia pur apprezzando la proposta, in un disegno di delega.

DEGLI OCCHI. Ma la mia proposta\* fa dipendere la totalità o parzialità della revoca dalla diversa specie di recidiva, da un istituto cioè disciplinato dal codice penale e che non credo possa definirsi innovatore.

AMATUCCI, *Relatore*. La Commissione è altresì contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento più lontano è quello Manco, diretto a sopprimere l'articolo. Il Governo evidentemente non può aderire a tale proposta perché ogni provvedimento di clemenza deve essere anche uno stimolo all'emenda. Per questo in tutti i precedenti decreti — e non solo in quello del 1959 — nell'accordare il beneficio è stata sempre prevista la revoca dell'indulto per il beneficiario che successivamente commetta una infrazione penale di una certa entità.

Nell'attuale disegno si è collegata la revoca alla condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, così come era stato previsto nel precedente decreto del 1959, nonostante che l'indulto concesso in questo decreto fosse più ampio dell'attuale.

Quanto all'emendamento Degli Occhi, devo rispondere all'onorevole proponente che non posso aderire alle sue argomentazioni. Egli dice: in fondo, la libertà del privato viene a dipendere da un altro privato, il quale può fare o meno la querela. Ma ricordo che perché venga revocato il beneficio dell'indulto occorre non già la querela, ma la condanna da parte del giudice ad una pena non inferiore a sei mesi e non possiamo distinguere tra sentenza di condanna e sentenza di condanna a seconda che sia stata emessa per reati perseguibili d'ufficio o reati perseguibili a querela di parte.

Il fatto penale è identico nell'una e nell'altra ipotesi.

Il Governo è altresì contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco tendente a sopprimere l'articolo 7.

(*Non è approvato*).

Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

(*Non è approvato*).

Poiché gli onorevoli Casalnuovo e Silvestri non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti di contenuto identico, tendenti a sostituire le parole: « a mesi sei », con le altre: « a un anno ».

Onorevole Viviani Arturo, mantiene l'emendamento Murgia, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VIVIANI ARTURO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Murgia tendente a sostituire le parole: « mesi sei », con le parole: « un anno ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione già letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9, ultimo del disegno di legge.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

ZOBOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOBOLI. Stiamo per approvare il disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto nello stesso testo che ci è pervenuto dal Senato. Sono così rimaste in esso tutte le imperfezioni e tutte le lacune che noi chiaramente abbiamo rilevato, e nei confronti delle quali abbiamo fatto ogni sforzo per portare quei miglioramenti che rispondevano alle nostre coscienze.

Come sta per essere approvato, questo provvedimento è carente di tutti quegli elevati motivi per cui la generosità dello Stato ogni tanto elargisce un provvedimento di clemenza. Più che l'aspetto di una amnistia nobilitata da quest'alta considerazione, esso ha il carattere penoso di uno sgravio burocratico e di un pretesto tornacontistico.

La posizione del gruppo comunista è stata chiara e si è delineata in tutti gli emendamenti presentati che mi limiterò solo a ricordare per accenni.

Abbiamo chiesto che vi fosse una caratterizzazione politica, diretta effettivamente a portare pacificazione e concordia tra i cittadini. Ciò è stato rifiutato.

Abbiamo proposto una particolare considerazione per quei molti onesti cittadini incorsi nei rigori di una discutibile repressione penale, mentre lottavano in vertenze di lavoro ed esercitavano facoltà loro riconosciute dalla Costituzione. Anche il recupero di questi lavoratori alla tranquillità sociale è stato negato.

Abbiamo proposto di estendere l'amnistia ai reati di stampa punibili con pena non superiore a sei anni, nell'intento di riportare

più equilibrate valutazioni in un settore tanto tormentato dal punto di vista della disciplina giuridica. La modifica non avrebbe riguardato solo la diffamazione aggravata ma anche altre infrazioni, in cui il fervore della polemica giornalistica fa spesso incorrere, anche esse punibili con pene superiori al triennio.

Si deve d'altra parte dire che anche per la stessa diffamazione aggravata sono comminate pene che violano il principio dell'armonia dei valori morali. Si arriva infatti a proteggere di più la reputazione del privato che quella del paese: offendendo un privato si va incontro ad una pena che sale al vertice di sei anni, offendendo la nazione e la bandiera italiana ad una pena non superiore a tre anni.

Oggi la stampa meritava una considerazione migliore di quella che le fu fatta con la legge 7 febbraio 1948. Da allora sono passati molti anni, la stampa italiana si è creata un costume nella libertà e noi in questi giorni abbiamo approvato leggi che indubbiamente avrebbero dovuto trovare eco e corrispondenza in questo provvedimento. Ricordiamo infatti, che abbiamo varata la legge sull'ordinamento della professione di giornalista; e, quanto alla tutela dell'onore e della reputazione del privato, approvando la legge sulle corti d'onore abbiamo scelto una strada che è indubbiamente più dignitosa di quella della carta bollata e del procedimento penale, indicando il giudizio cui dovrebbero sottoporsi i galantuomini e non i ricattatori del prezzo monetario della propria reputazione.

Tutto ciò non è servito per una migliore considerazione alla stampa; la maggioranza ha dimostrato verso di essa la stessa intransigenza che la ha animata nei confronti del mondo del lavoro.

Rispondendo di no a tutte le nostre proposte la maggioranza ha mostrato di credere nell'insostenibile principio dei tre anni uguali per tutti: per i truffatori e per coloro che avevano combattuto nelle battaglie del lavoro; per gli autori di appropriazioni indebite e per gli autori di roventi ma oneste polemiche, in difesa di valori che non sono rinchiusi in un povero, gretto tornaconto criminoso. Ecco la confusione, ecco la miseria, ecco la piccineria, ecco i confini modesti di questa amnistia che non ci dà soddisfazione.

D'altronde, per non dare una amnistia politica, una amnistia alle lotte del lavoro, una amnistia alla stampa, avete opposto a noi un mero criterio quantitativo della pena, ma non avete esitato ad abbandonare quel criterio in materia di esclusioni.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Arriviamo anche qui a considerazioni che sono un po' penose, perché quando vediamo che questo disegno di legge arriva ad escludere dal beneficio l'articolo 528, non possiamo fare a meno di rilevare la pochezza del provvedimento. Si esclude infatti una materia, quella degli spettacoli e pubblicazioni osceni sulla quale in questi anni è intervenuta la maggiore difformità di giudicati. Nell'applicare l'articolo 528 spesso non si è tenuto conto dei criteri enunciati nel successivo articolo 529 che dice: sappiate distinguere fra quello che offende il pudore e quello che è invece opera d'arte.

È appena sui giornali di ieri la stupefacente notizia del sequestro dei cataloghi recanti riproduzioni di disegni di un grande artista di fama mondiale. Se Grotz, della cui arte nessuno più discute, è « processato » ai sensi dell'articolo 528, dobbiamo dedurne che vi è molta confusione nell'applicazione di questo articolo: escluderlo dal provvedimento significa volere perpetuare le conseguenze di equivoci simili a quello ora ricordato. Solo un sentimento di meschina *pruderie* ha portato a questa esclusione ed incoraggerà ancora a sequestri, a condanne, a confusione fra l'osceno e l'espressione artistica, fra il lazzo volgare e l'impegno dell'arte.

Noi avremmo voluto fare di questo disegno di legge un provvedimento che veramente avesse significato la volontà legislativa di fare concretamente nel nostro paese opera di pacificazione, di recupero dei cittadini attraverso la salvaguardia di certi valori che in quest'ora della storia non possono essere dimenticati, quali la libertà nelle lotte politiche, la libertà nelle idee politiche, il rispetto dovuto al lavoro nella sua dura strada di lotte e di conquiste. La maggioranza si è opposta a ciò. Ne è derivata una povera, piccola e penosa amnistia di conservazione e non un invito dello Stato ai suoi cittadini a riprendere la strada, fiduciosi nella tutela accordata dallo Stato a valori morali su cui si fonda l'intera comunità nazionale.

Avevamo sperato in molto di più e avevamo avuto cura di non turbare con premature polemiche il lavoro preparatorio, in attesa che esso si traducesse in un disegno di legge. Abbiamo successivamente rinunciato alla discussione generale perché l'attenzione venisse recata più preziosa allo studio di quegli emendamenti che ritenevamo necessari. La nostra speranza è stata delusa. Con questo rammarico noi chiudiamo i lavori per il perfezionamento del provvedimento di legge in esame.

Come voteremo? La risposta è obbligata. Pur nella sua incompletezza, pur nella sua disarmonia, nelle sue lacune, è sempre un provvedimento che va incontro a qualche sofferenza umana, è una goccia, è qualche cosa che indubbiamente solleva le sorti di coloro che sono caduti nelle vicende penali. Noi non possiamo quindi rifiutarci al poco, anche se avremmo voluto un più ampio, vorrei dire più armonico, più nobile bene da poter elargire ai cittadini del nostro paese.

GREPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI. Anche il nostro gruppo si è visto respingere, ad uno ad uno, tutti gli emendamenti che aveva proposto. Eppure erano seri e meditati e, ove fossero stati accettati, avrebbero certamente reso l'atto di clemenza più provvido, più coerente e, soprattutto, più degno dei motivi che lo hanno ispirato.

Voteremo tuttavia a favore di questo provvedimento, con il rimpianto dell'altro che avevamo desiderato.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Non è sfuggito ad alcuno il tono veramente patetico e rammaricato dei colleghi intervenuti nel dibattito con l'intento di apportare utili proposte di modifica al disegno in esame e che hanno visto respingere ogni loro emendamento senza una confutazione razionale e giuridicamente apprezzabile.

Ma noi dobbiamo aggiungere anche lo sconcerto di manovali del diritto, se il termine è lecito, di operai che esercitano giornalmente la funzione di avvocato, per non aver trovato, non nella persona fisica del ministro, che è al di fuori di qualunque sospetto e di qualunque censura, ma nella persona politica del ministro, la menoma comprensione verso problemi che avrebbero invece richiesto ben altra sensibilità.

Vi sono stati tre motivi giustificatori di questo atto di clemenza: una giustificazione di ordine profondamente morale, la convocazione a Roma - città del mondo sotto questo profilo - del Concilio ecumenico Vaticano II; la ricorrenza del centenario dell'unità nazionale; la elezione del Capo dello Stato. Tre motivi che avrebbero dovuto consigliare una ben diversa estensione di questo provvedimento.

Contro la genesi e le giustificazioni di questo provvedimento vi è stata, invece, una spinta restrittiva attuata non solo per motivi

giuridici ma anche per ragioni facenti capo a posizioni morali.

Si è aggiunta d'altro canto la fretta straordinaria intervenuta nella redazione di questo disegno. Basta pensare all'ora in cui concludiamo questa discussione per comprendere quanto voglia dire.

È poi intervenuta nei confronti della Camera la preoccupazione governativa di non modificare il testo approvato dal Senato, che a mio avviso potrebbe interpretarsi come una specie di censura nei confronti della capacità, dell'intelligenza e della competenza dei deputati.

Non sono state neppure tenute in debito conto alcune ragioni d'ordine strettamente tecnico e giuridico al di fuori di qualunque considerazione politica. Soprattutto sono stati introdotti, in un disegno di legge che per sua natura dovrebbe rivolgersi a tutti i cittadini su una posizione di eguaglianza, criteri inaccettabili di discriminazione.

È conciliabile con la struttura del nostro Stato, che è quella dello Stato di diritto, un provvedimento di clemenza che fa ai cittadini trattamenti differenziati? Pensiamo di no e a questo punto è legittimo il nostro sospetto che questa legge persegua un altro scopo. E non pronuncio parole grosse: dirò solo che ha uno scopo politico. Non voglio avanzare il sospetto che sia una legge varata in prossimità della battaglia elettorale. Dico solo: scopo politico. Ma non so se sia scopo politico che possa interamente o parzialmente raggiungersi. Molte persone attendevano con ansia questa legge, ma non so se la fretta con cui essa è stata varata non deluda per i difetti che ha comportato, anziché soddisfare, coloro che l'attendevano.

Quale sarà il comportamento del nostro gruppo? Uguale a quello degli altri. Cercherà di ingoiare questo rospo, di trangugiarlo fino in fondo con molto malincuore e rammarico; e con questa dolorosa, rammaricata e tormentata motivazione, che disapprova il contenuto sostanziale di questa legge, il nostro gruppo voterà tuttavia a favore. (*Applausi a destra*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Ad evitare che non operi nemmeno il poco bene che è in questo disegno di legge di delegazione al Capo dello Stato, richiamati gli articoli 54 e 55 del codice penale (stato di necessità), dichiaro che voterò malinconicamente a favore del testo pur così severamente giudicato. Ma non si accre-

diti la favola di una unanimità che sarebbe smentita.

MIGLIORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Personalmente (credo che sia noto a più di uno dei colleghi che siedono in questa Camera) io ho manifestato altre volte, ed anche nella recente discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia nella quale ebbi l'onore di essere relatore, la mia contrarietà, o forse meglio la mia perplessità in ordine a provvedimenti generali, indiscriminati di clemenza, in quanto ritengo assai preferibile il gesto sovrano di grazia che parte dalla considerazione della qualità delle persone beneficate.

Ma poiché ragioni meritevoli di consenso hanno suggerito al Governo di presentare il disegno di legge in esame, ascrivo a mio onore di annunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

Con il nostro comportamento nella votazione degli emendamenti abbiamo manifestata e attuata la volontà di non andare oltre i limiti fissati dalle deliberazioni del Senato, e ciò anche per riaffermare che i provvedimenti di clemenza in tanto possono rappresentare consapevolezza dello Stato e non debolezza, in quanto siano contenuti in limiti sorretti da misurate ragioni.

Vivace fu la discussione sulla esclusione, dalle provvidenze in esame, della diffamazione a mezzo della stampa. Non ripeto i motivi che hanno sorretta la nostra adesione a tale esclusione. Ritengo per altro di ricordare come sarebbe assai utile che con i mezzi più idonei si desse larga notizia, direi, anzi, si rendesse notorio e popolare che la Camera ha già approvato il disegno di legge sulle corti d'onore e che, anche allo stato attuale della legislazione, ha vi l'articolo 596 del codice penale, il quale prevede e regola l'istituto del giurì d'onore, strumento, a mio avviso, in certo modo idoneo a soddisfare l'esigenza e il diritto dell'offeso alla riparazione dell'onore vulnerato e insieme la tranquillità del presunto offensore, una volta che egli sia persona di onore e di buona fede.

Quanto alla doglianza perché sono stati esclusi dall'amnistia i delitti di cui all'articolo 528 del codice penale, ci sembra che la critica dell'onorevole Zoboli si risolva esclusivamente in una critica alle decisioni della magistratura, circa le quali, si noti, è invece frequente la nostra rispettosa lamentela in senso esattamente contrario.

In via di principio dobbiamo ripetere alto e forte che i delitti contro il pudore, la moralità e il buon costume perpetrati con le opere letterarie e con sedicenti opere artistiche rivelano, nella più parte dei casi, una mentalità che può trovare riscontro in quella degli squallidi soggetti, cui rigorosamente provvede la legge Merlin. Onde ogni severità è da lodare e da incoraggiare.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero prendere la parola unicamente per ringraziare la Camera e la sua Presidenza per il generoso sforzo compiuto per l'approvazione di questo disegno di legge, che, per la sua stessa natura, è vivamente atteso da tutti coloro che ne beneficieranno.

Ho già avuto l'onore di dire nella discussione generale e in occasione dell'esame dei singoli emendamenti che non è esatto che questa legge sia deludente, in quanto interessa oltre 800 mila beneficiati. Quanto ai detenuti, applicando le norme di questa legge, ne saranno liberati da duemila a tremila. Ciò va sottolineato perché si tratta di una cifra importante in rapporto al complesso dei detenuti, che sono 35 mila. In tale numero sono compresi anche gli imputati detenuti in attesa di giudizio.

Mi piace sottolineare (anche se ciò non è gradito all'onorevole Degli Occhi) l'unanimità dei consensi quali si esprime nel voto finale, nell'atto, cioè, che ha maggiore valore; la motivazione è indubbiamente importante ma quel che più importa è il voto finale e prendo atto col più vivo compiacimento dell'atteggiamento preannunciato da tutti i gruppi politici.

La legge non ha potuto comprendere gli emendamenti che sono stati proposti, ispirati tutti da nobilissimi motivi umani. Il Governo, pur apprezzandone altamente le finalità, è stato spiacente di non poter accettare questi emendamenti, essendo suo duro dovere contenere la clemenza con le esigenze della giustizia e soprattutto con quella concezione dello Stato di diritto alla quale il Governo informa ogni suo atto.

Quanto ai rilievi dell'onorevole Manco, mi sia consentito osservare che non può avere scopi elettoralistici una legge che Governo e maggioranza hanno fatto il possibile per mantenere e contenere entro i giusti limiti; ragioni elettorali, semmai, avrebbero giustificato un atteggiamento esattamente contrario. Questo provvedimento, insomma, vuo-

le essere, contrariamente a quanto è stato affermato, semplicemente una manifestazione di un sentimento di bontà e di fratellanza umana, che si ricollega a quei grandi avvenimenti più volte ricordati in quest'aula e che sono la celebrazione del centenario dell'unità d'Italia, l'elezione del Presidente della Repubblica, il Concilio ecumenico, eventi tutti che sono stati alla base di questo provvedimento e sono confluiti in una sintesi ideale, auspicio di sempre maggiori fortune per il nostro paese. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, già letto.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di mercoledì venturo.

#### Annunzio di una mozione di sfiducia.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione di sfiducia pervenuta alla Presidenza. BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

constatato che una parte della maggioranza governativa rifiuta l'attuazione di punti del programma governativo, quale l'istituzione delle regioni, che sono elemento essenziale di una politica di adempimento costituzionale, di rinnovamento del paese, di programmazione democratica;

constatato che le misure di politica agraria predisposte dal Governo non corrispondono alla necessità di una riforma agraria generale e ad esigenze unitariamente espresse dal movimento contadino;

constatato che è mancata da parte del Governo un'azione conseguente di lotta contro il predominio dei monopoli, l'intermediazione speculativa e l'aumento dei prezzi, di difesa e sviluppo del tenore di vita delle masse popolari;

constatato che la politica estera del Governo non ha saputo prevedere e fronteggiare la minaccia di un predominio di forze reazionarie franco-tedesche nelle istituzioni europee esistenti, non ha sviluppato una iniziativa adeguata a favore del disarmo e della liquidazione delle basi missilistiche, e anzi minaccia di coinvolgere l'Italia nella politica di riarmo atomico;

constatato che da questi e da altri elementi risultano una incapacità di condurre una coerente politica di rinnovamento democratico, di riforme strutturali, di pace e palesi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

inadempienze degli impegni programmatici governativi;

«lega la fiducia al Governo e passa all'ordine del giorno» (155).

« TOGLIATTI, PAJETTA GIAN CARLO, INGRAO, GULLO, CAPRARA, NANNUZZI, TOGNONI, Busetto, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, DIAZ LAURA, FAILLA, LACONI, LAJOLO, NATTA, NATOLI, SULOTTO, ADAMOLI, ALBERGANTI, ALICATA, AMBROSINI, AMENDOLA GIORGIO, AMENDOLA PIETRO, AMICONI, ANGELINI GIUSEPPE, ANGELINI LUDOVICO, ANGELUCCI, ARENELLA, ASSENNATO, AUDISIO, BARBIERI ORAZIO, BARDINI, BARONTINI, BARTESAGHI, BECCASTRINI, BEI CIUFOLI ADELE, BELTRAME, BIANCANI, BIANCO, BIGI, BOLDRINI, BORELLINI GINA, BOTTONELLI, BRIGHENTI, BUFARDECI, Busetto, BUZZELLI, CALASSO, CALVARESI, CAPONI, CARRASSI, CAVAZZINI, CERRETI GIULIO, CIANCA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CLOCCIATTI, COGGIOLA, COMPAGNONI, CONTE, DAMI, DEGLI ESPOSTI ».

PRESIDENTE. La data di svolgimento di questa mozione sarà annunciata in una prossima seduta.

#### Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti che, stampati e distribuiti, ritengo possano essere deferiti in sede legislativa alle Commissioni per ciascuno di essi indicate:

« Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato da quella I Commissione*) (4475) (*Alla II Commissione, con parere della V*);

« Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (*Approvato da quella I Commissione*) (4476) (*Alla II Commissione, con parere della V*);

« Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina » (*Appro-*

*vato da quella IV Commissione*) (4477) (*Alla VII Commissione, con parere della V e della VIII*);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle amministrazioni dello Stato » (*Approvato da quella V Commissione*) (4478) (*Alla VI Commissione, con parere della V*);

« Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie » (*Approvato da quella V Commissione*) (4479) (*Alla VI Commissione, con parere della V*);

« Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde » (*Approvato da quella V Commissione*) (4480) (*Alla VI Commissione, con parere della V*);

« Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato » (*Approvato da quella V Commissione*) (4481) (*Alla IV Commissione, con parere della V*);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Approvato da quella V Commissione*) (4482) (*Alla VI Commissione, con parere della V*);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola » (*Approvato da quella V Commissione*) (4483) (*Alla VIII Commissione, con parere della V*);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici » (*Approvato da quella V Commissione*) (4484) (*Alla X Commissione, con parere della V*);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato » (*Approvato da quella V Commissione*) (4485) (*Alla X Commissione, con parere della V*);

« Norme sul trattamento economico del personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia » (*Approvato da quella V Commissione*) (4486) (*Alla VII Commissione, con parere della II e della V*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Poiché la proposta di legge Santi e Novella: « Estensione dell'aumento delle quote aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza, provvisti di un trattamento economico mensile lordo superiore a lire 50.000 » (2942) (*Urgenza*), assegnata alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, tratta materia analoga a quella del disegno di legge n. 4480, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Santi e Novella vada deferita alla VI Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Modifiche ai limiti di reddito previsti per il diritto alle quote aggiunte di famiglia ai dipendenti dello Stato, degli enti locali e di enti di diritto pubblico » (4487).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

##### *Interrogazione a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali lavori intenda promuovere per la difesa del litorale di Cattolica, in provincia di Forlì, la cui continua erosione minaccia, non soltanto larghi tratti di arenile, ma la stessa stabilità dei molti alberghi di prima linea.

(5375)

« ROMUALDI ».

##### *Interrogazioni a risposta scritta.*

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri di grazia e giustizia, della sanità, dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere:

1°) i provvedimenti che hanno adottato per accertare e colpire le responsabilità del

gravissimo avvelenamento di cui sono stati colpiti i 31 alunni della scuola materna " Carlo Felice " di Cagliari;

2°) a quali controlli pedagogici, didattici, amministrativi, sanitari è stata sottoposta la suddetta scuola nell'ultimo triennio;

3°) se l'ammissione, la frequenza, la refezione sono gratuite o a pagamento e, per ognuna di queste voci, l'entità delle rette e il numero degli alunni che ne fruisce gratuitamente o che le paga;

4°) i contributi e gli aiuti, sotto qualsiasi forma, di cui eventualmente ha goduto la scuola nell'ultimo triennio, e singolarmente specificati, da parte del ministero della pubblica istruzione, dell'interno, della Cassa per il mezzogiorno, della regione sarda, della provincia e del comune di Cagliari, dell'amministrazione degli aiuti internazionali;

5°) se, di fronte alla gravità di questo caso, che, d'altra parte, non può non richiamare la generale arretratezza della scuola materna nel nostro paese, non ritengano finalmente giunto il momento di presentare al Parlamento il disegno di legge istitutivo della scuola materna, per il quale l'attuale Governo ha assunto formale impegno.

(27864) « GRASSO NICOLOSI ANNA, LACONI, PIRASTU, POLANO, RE GIUSEPPINA, BORELLINI GINA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali sono i motivi che ostano alla concessione della pensione di guerra al signor Franchi Sabatino da Spoleto, posizione n. 1449703.

(27865)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali sono i motivi che ostano alla concessione di una pensione al signor Ranciati Sante da Ponte Patoli (Perugia), posizione n. 241240.

(27866)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se e quando, giuste le disposizioni vigenti, intenda disporre la liquidazione del trattamento di prima sistemazione al personale civile e militare dell'accademia aeronautica militare, trasferita da Nisida a Pozzuoli.

(27867)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza che all'aeroporto Birgi di Marsala è

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

stato accertato che il carburante fornito ad un D.C. 3 pronto per il decollo conteneva il 30 per cento di acqua;

se non ritenga di disporre severissima indagine per appurare e colpire le gravi responsabilità di coloro che con il loro gesto delittuoso potevano provocare un sinistro aereo con vittime umane.

(27868)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali sono i motivi che ostano alla concessione di un contributo al comune di Umbertide per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Pian di Mese, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

(27869)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali sono i motivi che ostano alla concessione di un contributo al comune di Umbertide per il completamento dell'acquedotto nella frazione Poggio.

(27870)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali sono i motivi che ostano alla concessione di un contributo al comune di Umbertide per il completamento dell'edificio scolastico destinato alla scuola di avviamento.

(27871)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i reali motivi per i quali a tutto oggi, e cioè a circa tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, la società Galbani, direzione di Milano non paga la regolare liquidazione al dipendente Pasquale Caramanna, occupato per 11 anni presso gli uffici di Napoli di detta società.

« Se risponde a verità che i legali di detta società hanno subordinato il pagamento della liquidazione spettante al dipendente, nonché una notevole somma di salario maturato, alla firma di un verbale preparato dai legali in parola, presso l'ufficio del lavoro, (Ufficio controversie) di Napoli; e ciò allo scopo di impedire ogni eventuale ricorso al magistrato per altri eventuali competenze spettanti al dipendente e non rispettate dalla società Galbani.

« Sul comportamento dell'ufficio regionale del lavoro, in tale e altri casi simili.

« Sulla necessità di una severa ispezione disposta dal Ministero nei riguardi della società in parola.

« Sui provvedimenti per garantire tutti i dipendenti e, nel caso particolare, il signor Pasquale Caramanna di Napoli.

(27872)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che nella città di Marsala, con una popolazione di 80 mila abitanti e con 15 mila assicurati e 4 mila pensionati dell'I.N.P.S., non esiste un ufficio di questo ente ed i collegamenti tra l'istituto e g'interessati viene assicurato da un funzionario che si reca a Marsala ogni sabato:

il fatto basta a denunciare per se stesso il grave disagio della popolazione marsalese, che per le pratiche I.N.P.S. deve recarsi a Trapani, sede provinciale, o sottostare a ritardi, incomprensioni, per questa inammissibile situazione;

e per sapere se non ritenga d'intervenire per assicurare ai lavoratori marsalesi un continuo, permanente servizio I.N.P.S. in loco con uffici decenti, funzionali e che comunque consentano ai cittadini di ripararsi da ogni intemperie del tempo.

(27873)

« PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dei lavori pubblici, per sapere se sia vero che mano d'opera e materiali assegnati al "Centro italiano di solidarietà sociale" (C.I.S.S.) e all'ente nazionale C.I.S.S. per l'istruzione professionale per lo svolgimento di cantieri di lavoro, sono stati utilizzati per la costruzione di edifici in varie località, che risultano di proprietà non dei predetti enti, ma della "Società immobiliare C.I.S.S." (S.M.C.I.S.S.) e della "Società immobiliare centri di addestramento professionale" (ex società immobiliare E.N.C.I.P.), entrambe società a responsabilità limitata, di natura e con finalità private;

per sapere se non ritengano di fornire esaurienti informazioni sull'impiego di tutti i contributi dello Stato assegnati a mezzo cantieri di lavoro e corsi di istruzione professionale ai predetti enti, tenendo conto di come i ministeri interessati hanno esercitato il controllo sull'impiego di tutti i fondi assegnati a tali enti.

(27874)

« RAFFAELLI, DIAZ LAURA, PUCCI ANSELMO ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza che la direzione provinciale di Livorno dell'ente nazionale C.I.S.S. (istruzione professionale), corrispondeva agli insegnanti addetti ai corsi di qualificazione professionale compensi notevolmente inferiori a quelli spettanti, fissati da disposizioni del ministero del lavoro e della previdenza sociale, pretendendo, per altro, quietanze per somme superiori; per cui insegnanti e dipendenti hanno dovuto ricorrere all'autorità giudiziaria, ottenendo in via transattiva la restituzione di parte dei compensi non corrisposti all'atto delle prestazioni;

per sapere se e come intendano accertare che nei riguardi di altri insegnanti o incaricati della sede di Livorno o di altre provincie, ove opera il predetto Ente, che non abbiano promosso azioni presso l'autorità giudiziaria, siano stati corrisposti compensi minori di quelli stabiliti dal ministero;

e per sapere, infine, se risulti che gli insegnanti che promossero, a giusta tutela dei loro diritti, azione giudiziaria si sono visti revocato ogni incarico, pur avendo prestato la loro diligente opera fino dalla costituzione dell'E.N.C.I.P. in Livorno; e come intendano i ministri interessati intervenire per difendere i diritti di cittadini colpiti da inammissibili rappresaglie per avere richiesto che fossero applicate disposizioni ministeriali.

(27875) « RAFFAELLI, DIAZ LAURA, PUCCI ANSELMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non consideri opportuno dare le necessarie disposizioni all'I.N.A.M. di Trapani per la convenzione con un medico dentista da stipularsi nel comune di Salemi, in considerazione del fatto che, in mancanza di ciò, gli assistiti sono costretti recarsi presso l'ambulatorio del comune di Castelvetro, che dista alcune decine di chilometri.

(27876) « MOGLIACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza: che nella provincia di Trapani gli imprenditori edili si rifiutano di corrispondere agli operai l'aumento salariale stabilito dall'accordo 25 settembre 1962, stipulato fra le parti in prefettura dopo alcune settimane di sciopero delle categorie operaie;

che il rifiuto inammissibile degli industriali edili, che notoriamente sono tra i più lautissimi beneficiari del boom edilizio registrato nella provincia di Trapani ed in tutto il paese in questi ultimi anni, crea evidente malessere ed agitazione nelle classi lavoratrici, che potrebbe portare all'aggravarsi della tensione sociale già esistente nelle fabbriche edili per colpa degli imprenditori;

che in alcune aziende di Marsala è in atto lo sciopero, che potrebbe stendersi a tutto il comune ed a tutta la provincia, se non interviene un rinsavimento da parte padronale;

per sapere se non ritengano di intervenire per indurre, con ogni mezzo loro possibile, gli industriali al rispetto dell'accordo sopra accennato, esaminando l'opportunità di disporre per gli enti pubblici il fermo dei mandati di pagamento a loro favore e la cancellazione dall'albo degli appaltatori, come per legge, dei riottosi responsabili dell'eventuale aggravarsi delle condizioni dell'ordine pubblico per il comportamento degli industriali edili della provincia di Trapani, provocatorio e mafiosesco, non curanti di ogni norma legale e contrattuale, il rispetto della quale è anche condizione per l'ordinato sviluppo dell'economia.

(27877)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga di dover disporre il completamento dell'organico della compagnia portuali di Trapani, in considerazione del fatto che essa in atto manca di quattro unità, per collocamento a riposo, mentre con i primi di febbraio saranno cinque i posti vacanti.

(27878)

« MOGLIACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere quando i signori Correrà e Latomozzi, da Campobasso, potranno riscuotere la somma di lire 6.000.000, deliberata in loro favore sin dal 12 dicembre 1961 per la costruzione di un albergo e ristorante in contrada San Giovannello di detta città.

« Gli interroganti, in attesa della somma, hanno iniziato la costruzione; ma questa è rimasta ora abbandonata. La verità è che si parla ogni giorno della necessità di incrementare il turismo nel mezzogiorno d'Italia e si promettono aiuti; ma poi spesso alle parole non seguono i fatti.

(27879)

« COLITTO ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno, per sapere se non ritengano di proporre la concessione di una medaglia al valore civile all'assuntore titolare della stazione ferroviaria del Terrenove (Marsala), Castiglione Angelo, che con gesto eroico nei primi del dicembre 1960 catturava, consegnandolo alla polizia che invano lo aveva ricercato, un pericolosissimo e folle giovane, che a quell'epoca aveva allarmato le popolazioni della zona per la ferocia dei suoi atti delittuosi, a nome Bonafede Mariano. (27880) « PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri degli affari esteri, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza che i profughi della Tunisia, rientrati in patria per la nota politica dello stato tunisino, non trovano tutte quelle condizioni che possano sollevarli dal grave disagio del loro stato e, più particolarmente:

1°) non sono rispettate nei loro confronti le norme sull'obbligo dell'assunzione al lavoro da enti privati e pubblici, per cui menano una vita di stenti, di miseria nella disoccupazione;

2°) il sussidio loro corrisposto non risponde più alle accresciute esigenze della vita, per altro, com'è noto, ora enormemente rincarata;

3°) i vecchi profughi che pur all'estero hanno lavorato per una intera esistenza, non percepiscono un soldo di pensione e costituiscono un drammatico e penoso peso per la famiglia dei profughi così provata;

4°) cessata la corresponsione del sussidio cessa anche l'assistenza gratuita medica e farmaceutica proprio nel momento in cui alle volte più disagiate si fanno le condizioni economiche dei profughi;

5°) coloro che lasciano la Tunisia sono sottoposti al pagamento di alte somme se vogliono portare con sé le masserizie;

se non ritengano di intervenire sollecitamente, adottando i provvedimenti opportuni, che rendano a questi nostri connazionali meno triste e pesante la vita ora che sono sul suolo patrio per loro onesta, ammirevole ambizione e dare lavoro, casa, assistenza medica farmaceutica, pensione, adeguato sussidio, gratuità assoluta in ogni fase del viaggio per il trasporto delle masserizie per coloro che debbano rientrare, ed infine impartire agli organi periferici dello Stato le dovute istru-

zioni perché abbiano comprensione umana nei confronti dei profughi, senza far loro mancare il doveroso riguardo.

(27881)

« PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritiene opportuno prendere in esame la particolare situazione in cui vengono a trovarsi gli impiegati civili addetti ai servizi amministrativi delle questure (ufficio passaporti, documenti di riconoscimento, rilascio licenze, archivisti e dattilografi), i quali hanno un trattamento economico normativo di carriera e di orario di lavoro che non è quello dei funzionari della questura e non è quello degli impiegati dello Stato, perché considerati impiegati civili addetti ai corpi di polizia.

« Chiedono, inoltre, al ministro di conoscere se non ritiene che sia consentito agli impiegati civili delle questure e delle prefetture di aderire ad organizzazioni sindacali. (27882) « CURTI IVANO, SANTI, BORGHESE, COLOMBO RENATO, ZURLINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda necessario ed urgente intervenire presso l'amministrazione comunale di Venafro (Campobasso), perché provveda alla nomina del signor Iannacone Giovanni di Carmine, residente in Ceppagna, frazione di detto comune, a custode del pubblico mattatoio, essendo egli invalido civile di guerra, coniugato con donna anche invalida e tre figli, ovvero a vigile urbano, ovvero a guardaboschi. (27883) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda nuovamente intervenire presso gli amministratori comunali di Fornelli (Campobasso), perché si decidano a correggere l'errore commesso nel deliberare le variazioni da introdurre nei ruoli dell'imposta di famiglia dell'anno 1962, ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 1963, iscrivendo in essi anche il signor Carlo Caurelli, da tempo trasferitosi nel comune di Isernia. La prefettura è sollecitamente intervenuta per la regolarizzazione della situazione; ma i sullodati amministratori si mostrano purtroppo sordi ad ogni richiamo.

(27884)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sono state compiute ulteriori indagini per tentare

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

di stabilire che cosa mai sia accaduto del giovane Franceschelli Nicola, da Miranda (Campobasso), che, scomparso il 7 marzo 1962, non ha dato più notizia di sé. La famiglia vive in uno stato di grande angoscia e fa ancora una volta appello alle autorità costituite, perché facciano luce nel tenebroso caso. In un libro, lasciato dal giovane nella pensione della signora Moretti Lina, fu trovato l'indirizzo della signora Laura Nunzia Gradini Libraio 9 telefono 311276. Non era indicata la città. Può darsi che sia Napoli o Roma.

(27885)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non creda intervenire, perché al signor Iannaccone Giovanni di Carmine, da Venafro (Campobasso), pensionato di guerra (certificato n. 2871876), sia regolarmente corrisposta l'indennità di incollocamento.

(27886)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica per danni di guerra riguardante Bernardo Biase fu Pasquale, da Colledanchise (Campobasso), pendente presso l'intendente di finanza di Campobasso.

(27887)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non creda di disporre una nuova modifica del suo decreto n. 227567 (posizione 138665), del 4 aprile 1952, riguardante Petrozzi Teresa di Pasquale, sia perché la interessata si chiama Petrozzi Esterna, sia perché la stessa il 15 giugno 1952, quando il decreto sarebbe stato notificato, non conviveva con la matrigna Petrozzi Giovanna, cui sembra che il decreto sarebbe stato consegnato. La notifica fatta non è da ritenersi regolare ed il decreto può essere ancora impugnato.

(27888)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando ritiene che potrà essere definito il ricorso prodotto da Di Fiore Amalia fu Pietro, da Montenero Val Cocchiara (Campobasso), contro il provvedimento adottato, in materia di danni di guerra, dall'intendente di finanza di Campobasso nientemeno che il 12 marzo 1957. Il 9 marzo 1960 la pratica si trovava presso la commis-

sione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Ma da allora sono trascorsi ancora tre anni!

(27889)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per chiedere se e quando, a seguito della pubblicazione della legge sulla scuola media unica che la definisce come scuola d'obbligo ed in applicazione del principio costituzionale della libertà della scuola, saranno con circolari emanate disposizioni sulle modalità e sui termini della domanda di richiesta di parifica economica per le scuole elementari e, meglio ora, per la scuola d'obbligo.

(27890)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per chiedere se intenda, sia pure modificando una precedente circolare, dare disposizioni ai provveditori agli studi per l'esonero totale dall'insegnamento ai vincitori del concorso " Direzione con insegnamento di materie tecniche industriali ", tabella 5<sup>a</sup> avviamento, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1960, nell'interesse della scuola ed in considerazione dell'affollamento degli alunni e della insistenza in quasi tutti i casi, di succursali.

(27891)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Ceppagna, frazione di Venafro (Campobasso) di una rete di fognature efficiente.

(27892)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Ceppagna, frazione di Venafro (Campobasso), di una adeguata rete idrica.

(27893)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quando potranno essere completati i lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Ceppagna, frazione di Venafro (Campobasso).

(27894)

« COLITTO ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non credano necessario per i bisogni della popolazione della contrada Redealto di Sepino (Campobasso) prevedere la costruzione di una strada, che, partendo dalla strada Cercemaggiore-Stazione di Sepino in costruzione, porti appunto alla detta frazione. La predetta strada è stata più volte promessa.

(27895)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non credano intervenire in favore della popolazione di Ceppagna, frazione di Venafro (Campobasso), costretta a menare una vita davvero primitiva, costruendo un pubblico lavatoio ed un abbeveratoio per gli animali e riparando la strada, che unisce detta frazione con l'altra "Le Noci" con partenza dalla località "Case Matte", diventata impraticabile a seguito delle frane.

(27896)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per chiedere se intendano intervenire di urgenza presso il consorzio nazionale canapa per ottenere, e con urgenza, la definitiva liquidazione del prezzo della canapa per le annate agrarie 1960-1961 e 1961-1962, su cui sinora sono stati dati solo acconti.

(27897)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno fin qui impedito l'applicazione della legge 22 settembre 1960, n. 1054, a favore dei dipendenti della ditta autoservizi "Segesta" con sede in Alcamo (Trapani), nonostante reiterate sollecitazioni formulate dal sindacato di categoria;

per sapere, altresì, se non ritenga di dover dare le necessarie disposizioni al fine di pervenire il più rapidamente possibile alla composizione della controversia in atto che si trascina da troppo tempo.

(27898)

« MOGLIACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere se siano informati del comportamento del prefetto di Alessandria in ordine alla costituzione della commissione tecnica

provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, secondo le norme dettate dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

« Non si comprendono i motivi in forza dei quali quel prefetto abbia deciso di escludere i rappresentanti dell'Alleanza provinciale dei contadini dalla nuova commissione tecnica per l'equo canone, compiendo con ciò un'aperta violazione di ogni principio democratico e, soprattutto, dello spirito e della lettera della stessa legge n. 567, che prevede appunto la rappresentanza — senza alcuna discriminazione — di tutte le organizzazioni sindacali e contadine in seno alla predetta commissione.

« È evidente che la qui denunciata esclusione dei rappresentanti dell'Alleanza dei contadini priva una parte notevole di affittuari della provincia di Alessandria del loro sacrosanto diritto a partecipare alla elaborazione delle nuove tabelle per l'equo canone, in dispregio delle fondamentali norme previste dalla Costituzione della Repubblica ed in contrasto con le reiterate dichiarazioni dell'attuale Governo, tendenti a far credere che in Italia era ormai finito il periodo delle discriminazioni politiche di triste ed infausta memoria.

« L'interrogante, di fronte alla gravità politica del caso, ritiene che si debba provvedere urgentemente alla correzione della denunciata inadempienza e chiede di conoscere quali provvedimenti disciplinari saranno adottati nei confronti del prefetto attualmente in carica nella provincia di Alessandria per l'atto illecito da questi compiuto.

(27899)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o siano in corso per risolvere la vertenza instaurata per l'abusivo ed illegale trasferimento della caserma dei carabinieri di Vitulano (Benevento) dal fabbricato di via San Pietro, ove ha avuto per ben 30 anni comoda, decorosa e conveniente sede, all'altra di recente e non ultimata costruzione, che non ha affatto i requisiti del primo e nonostante fosse stato ripetutamente ed inutilmente richiesto l'intervento degli organi sia provinciali che centrali.

« La necessità di una pronta e giusta definizione viene ancora una volta sollecitata per eliminare il sospetto che il trasferimento sia stato operato per interferenze politiche, tanto più che la rinnovata proroga del regime vincolistico dà la possibilità all'amministra-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

zione di conservare — senza aggravio di nuove e più sensibili spese — la continuazione della precedente vantaggiosa locazione.

(27900)

« PAPA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere il pensiero del Governo in merito alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari dirette, indirette e di reversibilità, in relazione all'aumento del 60 per cento concesso sulle paghe dei militari e graduati di truppa con la legge 12 aprile 1962, n. 183;

considerato che il trattamento base di cui godono i militari e i graduati di truppa mutilati per cause di servizio, e i loro familiari, in caso di morte per causa di servizio o nel caso di reversibilità della pensione tabellare, è del tutto inadeguato al sacrificio che essi compiono per lo Stato, in particolar modo nelle forze armate e in quelle dell'ordine pubblico, trattamento che per un soldato di VIII categoria ammonta a lire 3.658 mensili, per la vedova di un soldato caduto per causa di servizio a lire 3.666 mensili, per la vedova di un pensionato tabellare di VIII categoria a lire 1.829 mensili;

e considerato anche che la pensione privilegiata ordinaria tabellare diretta, di cui godono i soldati, i caporali, caporal maggiori e gli allievi dei corpi speciali di polizia è perfino inferiore a quella concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, e dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, ai ciechi civili; e ciò ovviamente a parità di perdita del *visus*, per cui un cieco civile con una perdita del *visus* del 90 per cento gode oggi di un trattamento di lire 10.000 mensili, mentre un soldato di truppa che ha perduto la stessa percentuale di *visus* gode di un trattamento mensile di lire 7.308.

(27901)

« AMADEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza delle preoccupazioni degli amministratori e delle popolazioni di Grosseto e provincia, a seguito della lentezza con cui procedono le pratiche relative alla costruzione del nuovo ospedale civile di Grosseto.

« L'interrogante fa presente che il relativo progetto, già approvato dagli organi del Ministero della sanità, è stato esaminato ed approvato dalla seconda sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici il 13 dicembre 1962.

« L'interrogante domanda se il ministro non intenda intervenire (anche perché il

ritardo nell'inizio dei lavori, per il continuo aumento che si verifica nei prezzi, causa riduzioni dell'entità dell'opera), perché siano subito adempiuti gli atti necessari per dare al consorzio costruzione ospedale civile di Grosseto la possibilità di appaltare i lavori.

(27902)

« TOGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del turismo e spettacolo e della difesa, per sapere se intendano disporre l'allungamento della pista dell'aeroporto di Capodichino e se, comunque, intendano, in sede di convenzioni internazionali, e di concessione di scali con traffico, favorire lo spostamento di alcuni scali a Napoli in cambio dei diritti di traffico sull'aeroporto di Roma, e ciò allo scopo di favorire un maggiore afflusso di velivoli per soddisfare le esigenze turistiche e di affari.

(27903)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda disporre la sollecita realizzazione dei progetti approvati dalla commissione per i piani regolatori dei porti per garantire la migliore funzionalità degli approdi a Capri, a Ischia ed a Procida.

(27904)

« RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, a seguito dell'attuazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, che ha provocato ai tabaccai grave danno con l'unificazione della tassa di registro, bollo ed I.G.E. nei contratti di locazione per i beni immobili urbani, non ritenga:

1°) di elevare l'aggio sui valori bollati venduti per un importo complessivo superiore ai 15 milioni;

2°) di elevare dal 3 al 4 per cento l'aggio sulle tariffe inferiori al predetto importo;

3°) di stabilire l'esazione dell'imposta generale sull'entrata mediante marche oltre l'attuale limite di lire duemila.

(27905) BUTTÈ, BIANCHI FORTUNATO, ORIGLIA, COLOMBO VITTORINO, RAMPA, GERBINO, TURNATURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per cui nel meridione i trasporti peggiorano, anziché migliorare: a prescindere, infatti, dalla assoluta insufficienza dei treni in rapporto all'aumentato afflusso di viaggiatori durante le ferie, per cui si sono ripetuti scene ed

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

episodi del periodo bellico, si deve poi notare un definitivo peggioramento. Si cita ad esempio la linea Bari-Taranto-Metaponto-Reggio Calabria-Messina-Palermo: fino a qualche mese fa era necessario un solo trasbordo a Villa San Giovanni, dove si prendevano le vetture Roma-Siracusa oppure Roma-Palermo: con gli ultimi orari si è costretti invece a due disagiatissimi trasbordi.

« I rapidi, infatti, fermano non più a Villa San Giovanni, ma a Reggio Calabria Marittima: lì bisogna andare a piedi al traghetto e successivamente allo scalo di Messina, scendere dal traghetto, andare in stazione e lì cercare od attendere le vetture Roma-Siracusa o Roma-Palermo.

« Ovviamente, restano danneggiati i viaggiatori della Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia.

(27906)

« DE MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi per cui la S.E.T. non migliora i suoi servizi, anzi li peggiora, nonostante gli alti costi dei servizi stessi.

« Si citano alcuni episodi: a Brindisi, capoluogo importante di provincia, il servizio notturno è espletato in un indecoroso sottoscala di un albergo della città, che è difficilissimo poter reperire: in molti comuni importanti della provincia di Lecce, come Ugento, per avere una qualsiasi comunicazione interurbana occorre attendere molte ore e quando si è avuta, le linee sono in così cattivo stato che è molto difficile riuscire ad intendersi con l'interlocutore; infine, in centri importanti, come Galatina, si attende invano da anni la centrale automatica ed ovunque, compreso il capoluogo di Lecce, le richieste di nuovi allacciamenti restano nella totalità inevasi, con gravissimo disagio delle popolazioni che si vedono danneggiate nella loro stessa ansia di civile progresso.

(27907)

« DE MARIA ».

*Interpellanza.*

« Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono informati della gravità che presenta, per una vasta plaga della provincia di Piacenza, l'opera compiuta sul Po, località Isola Serafini, Monticelli d'Ongina, dalla S.I.M.A. e cioè la centrale idro-elettrica, mettendo in pericolo gli argini

stessi del Po; opera che pare sia stata costruita contro il parere — almeno in un primo tempo — degli organi tecnici; e per sapere cosa si intende fare per garantire l'incolumità di quelle popolazioni e per indurre la S.I.M.A. a fare fronte secondo il capitolato di concessione a tutti i danni economici alle case, cascine, opere igieniche e scoli di torrenti e canali, che, stagnando, causano l'elevamento del livello del Po, si trasformano in focolai d'infezione per le zone adiacenti; e cosa gli organi competenti intendono fare per non lasciare trasformare terre feconde in paludi.

« L'interpellante intende sapere se la S.I.M.A., o chi le subentra, intenda risolvere i gravi problemi sopra accennati.

(1243)

« CLOCCHIATTI ».

**PRESIDENTE.** La prima delle interrogazioni ora lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**NICOSIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NICOSIA.** Desidero sollecitare lo svolgimento della nostra interpellanza sulla nomina del presidente della cassa di risparmio di Palermo.

**PRESIDENTE.** Interesserò il ministro competente.

**La seduta termina alle 22,20.**

*Ordine del giorno*

*per la seduta di martedì 22 gennaio 1963.*

*Alle ore 16,30:*

1. — Interrogazioni.
2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione (4474) — *Relatore:* Alessandrini;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Ammini-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

strazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960 (*Approvato dal Senato*) (3690) — *Relatore*: Montini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura (4117) — *Relatore*: Bianchi Fortunato.

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (*Approvato dal Senato*) (4452).

5. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (*Approvato in prima deliberazione: dalla Camera il 7 agosto 1962, dal Senato il 21 settembre 1962*) (3571-B) — *Relatore*: Tozzi Condivi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Modificazione all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica (*Approvato dal Senato*) (4059) — *Relatore*: Tozzi Condivi.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega per la modifica e l'aggiornamento delle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (3568);

*e della proposta di legge:*

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente all'anno finanziario, ai rendiconti consuntivi ed ai bilanci preventivi (3581);

— *Relatori*: Tozzi Condivi e Belotti.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

*e delle proposte di legge:*

BARBIERI ed altri: Disciplina delle costruzioni di campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore*: Rampa.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

FODERARO e FANELLI: Istituzione di un fondo per il risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (72);

ANGELINO PAOLO ed altri: Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi (129);

— *Relatori*: De' Cocci, per la maggioranza; Anderlini, di minoranza.

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (2565);

*e della proposta di legge:*

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, per la maggioranza; Nanni e Schiavetti, di minoranza.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, per la maggioranza; Kuntze, di minoranza.

12. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

13. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini; Sistemazione dei debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franco;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

14. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge

31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

15. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI